

NERVESA INERTI S.p.a.

Nervesa della Battaglia (TV), 31040 - Loc. Bidasio
Via Madonnetta, 18

E-Mail: info@nervesainerti.it PEC: nervesainerti@legalmail.it

Tel: 0422720064

C.F.: 00614800266 P.IVA: 01104710262

ENTI COINVOLTI:

- Provincia di Treviso
- Comune di Nervesa della Battaglia
- ARPAV- DAP di Treviso
- Regione Veneto



Sede legale: Via Roma, 127 int. 2 - 35047 Solesino - Padova

Unità locale 1: Via L. Baruchello, 82 - 45100 Rovigo

Unità locale 2: Via Zuanna Laita, 14 - Roana - Vicenza

Tel.: 0425 412542 - Cell.: 347 8669085

Website: www.sigeo.info

E-mail: geologia@sigeo.info - amministrazione@sigeo.info

Pec.: sigeo@arubapec.it

C.F. e P.I.: 01236720296

Progetto:

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN
NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI IN
PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.Lgs
152/2006 CON VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Elaborato n°

20

**RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI DEL 18/04/2023**

IL PROPONENTE

Nervesa Inerti S.pa.

IL PROGETTISTA

Sigeo SAS



Sede legale: Via Roma, 127 - Solesino(PD) | Tel 0425-412542
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - Rovigo(RO) | P.Iva 01236720296

Dott. Geol. Federico Zambon



OTTOBRE 2023

1. PREMESSA

La Scrivente ha presentato il progetto dal titolo “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.Lgs 152/2006 CON VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”, sito in Via Madonnetta a Nervesa della Battaglia, in data 09/11/2022 con protocolli della Prov. di TV n° 64800, 64801, 64802, 64805, 64806, 64807, 64808, 64809, 64812.

A cui è seguita la richiesta di chiarimenti ed integrazioni della Provincia di Treviso con lettera protocollo n° 2023/0000119 del 04 gennaio 2023. Nello stesso venivano riportate le integrazioni richieste dal comune di Nervesa della Battaglia (TV) comunicate in data 22/12/2022 con protocollo n. 18315/2022 (Prot. Prov. n° 74252) e le integrazioni richieste dal Genio Civile di Treviso, comunicate in data 27/12/2022 con (Prot. Prov. n. 74576).

Il Consorzio di Bonifica Piave, con prot. n° 0000359 del 05/01/2023, ha espresso parere scritto favorevole rispetto alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica previste (Valutazione di Compatibilità Idraulica) per la costruzione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi.

La risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti della Provincia di Treviso e del comune di Nervesa della Battaglia è stata inviata con PEC in data 02/02/2023 e protocollata con n° 1504. Quelle del Genio Civile in data 02/03/2023.

In data 14 aprile 2023 si è svolta la conferenza di servizi per la discussione del progetto nella sede della Provincia di Treviso in via CAL DI BREDA a Treviso. All'incontro hanno partecipato i tecnici della Provincia di Treviso, di Arpav, della Regione Veneto, Genio Civile, i componenti della commissione VIA, della ditta Nervesa Inerti e i consulenti della società SIGEO.

In data 19/04/2023 è pervenuta la richiesta di integrazioni, da parte della Provincia di Treviso, relativamente ad alcuni elaborati e approfondimenti di carattere tecnico oltre che ad ottenere la variante urbanistica al piano regolatore comunale per la presenza del corridoio ecologico. Il proponente Nervesa Inerti Spa in data 11/05/2023 ha chiesto la sospensione dei termini per i 180 giorni previsti dall'art. 27 Bis comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 per poter verificare la necessità di attuare una variante urbanistica ai piani comunali e per preparare gli elaborati richiesti.

Le richieste di integrazioni sono pervenute da:

- Regione Veneto
- Provincia di Treviso, in data 19/04/2023 con protocollo generale 2023/21583 del 18/04/2023;
- Genio Civile



- ARPAV
- Comune di Nervesa della Battaglia

Per chiarezza le integrazioni ad ogni richiesta sono contenute nella singola risposta o nei documenti allegati al presente documento.

RISPOSTE ALLE RICHESTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

1 RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1.1 ALTERNATIVE PROGETTUALI

Si richiamano le linee Guida SNPA 28/20 ora vigenti, ed in particolare la definizione della valutazione delle ragionevoli alternative di seguito riportata:

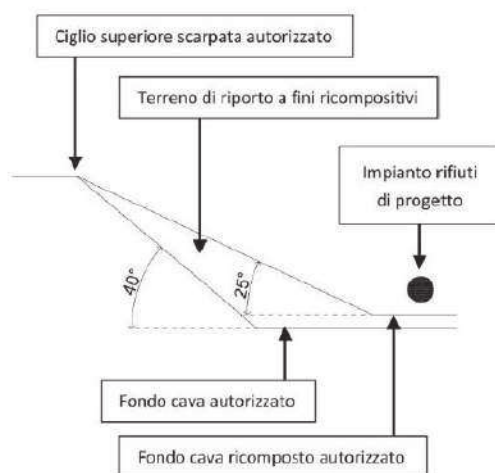
“Ciascuna delle ragionevoli alternative sviluppata all’interno degli areali, di cui al precedente paragrafo 3.1.3, deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell’intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio. Per ognuna di esse va individuata l’area di sito e l’area vasta, come definita al paragrafo 2 “Principi generali e definizioni”. L’analisi deve comprendere anche l’Alternativa “0”, cioè la non realizzazione dell’intervento. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell’impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta. Lo studio delle alternative progettuali deve tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici eventualmente già riconosciuti nell’area oggetto di studio nonché presunti dalla analisi dei trend climatici, con scenari almeno trentennali, considerando la data programmata di fine esercizio e/o dismissione dell’opera. Nella scelta dell’alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, deve essere considerato quale criterio di premialità l’aspetto relativo al risparmio di “consumo di suolo”, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio dell’opera, nell’ottica di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero (“greenfield”) a favore di aree già pavimentate/dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso LINEE GUIDA | SNPA 28/2020 15 (“brownfield”), cercando di utilizzare aree dismesse, di degrado, interstiziali, di risulta.”

1.1.1 Si chiede al proponente di integrare lo Studio di Impatto Ambientale approfondendo ulteriormente, e apportando le opportune rettifiche, gli impatti dell’alternativa progettuale che preveda la realizzazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti sul fondo di cava

Madonnetta, a ridosso delle scarpate di cava e alle massime profondità ad oggi autorizzate per il bacino estrattivo, senza prevedere il suo ampliamento.

1.1.2 Ai fini dell'esame di tale alternativa, il progetto dell'impianto sia integrato con quanto previsto per le opere di recupero ambientale, del fondo cava e delle scarpate, dalla DGRV n. 214 del 26/2/2013 di autorizzazione all'attività estrattiva.

1.1.3 Relativamente alle scarpate, si valuti l'alternativa di progetto prevedendo che le stesse abbiano inclinazione di 25°, come da stato ricomposto autorizzato, senza prevedere alcun arretramento del ciglio superiore di cava ad oggi legittimato, come da seguente rappresentazione schematica in sezione.



La presente alternativa di progetto sia approfonditamente valutata con riferimento a tutte le componenti ambientali (come indicato sopra dalle citate linea Guida SNPA 28/20), in particolar modo fornendo una stima quantitativa degli impatti per quanto attiene l'inquinamento da rumore, le emissioni in atmosfera, l'impatto viabilistico e quello paesaggistico, oltre allo sfruttamento di risorse naturali, verificando le possibili interferenze e l'effetto cumulativo con altre attività e/o progetti, ponendosi (a maggior tutela dell'ambiente) nella condizione di valutare lo scenario di maggiore impatto.

1.1.4 Nel valutare e confrontare gli impatti delle diverse alternative progettuali si tenga conto anche degli orizzonti temporali nei quali le stesse verrebbero realizzate.

L'alternativa citata (impianto ubicato completamente all'interno della cava ripristinata), che prevede la realizzazione dell'impianto all'interno dell'area di cava, è stata approfonditamente valutata nello Studio di Impatto Ambientale indicato come "Ipotesi I" (ELAB_04_REV_2_SIA).

Si evidenzia inoltre che lo Studio di Impatto Ambientale, e la Valutazione Delle Alternative, è stato eseguito secondo quanto richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che rimanda all'allegato VII della parte seconda del Testo Unico Ambiente. Tale testo è il riferimento normativo italiano per la redazione di Studi di Impatto Ambientale da assoggettare a VIA (e/o Studi Preliminari Ambientali da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità a VIA). Le linee Guida da voi indicate rimangono delle linee guida e non fanno parte del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, analizzate anche le Linee Guida, si ritiene di aver soddisfatto le richieste.

Relativamente alle opere di ripristino ambientale previste per le scarpate e il fondo cava, vista la congiuntura economica con le riduzioni delle aree urbanizzate, le terre disponibili sul mercato per realizzare questo ripristino non risultano sufficienti per completare l'opera in tempi brevi, inoltre l'alternativa proposta come già sottolineato andrebbe ad interessare un'area idonea per il parco fotovoltaico. Le opere di ripristino ambientale, previste nella DGRV n. 214 del 26/02/2013, consistono nel riporto delle scarpate a 25° con terreno fino di scarto e copertura del fondo cava con limi e materiale di scotico per circa 1,0 - 1,5 metri, ma che vogliono essere finalizzate alla realizzazione di un parco fotovoltaico.

Relativamente al fotovoltaico, e quindi al beneficio ambientale nel realizzare tale impianto di produzione di energia grazie alla scelta fatta sull'ubicazione dell'impianto di recupero inerti proposto (parzialmente in cava e parzialmente fuori), si sottolinea quanto riportato da voi nelle linee guida SNPA 28/20: Lo studio delle alternative progettuali deve tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici.

I parchi fotovoltaici come già sottolineato in altri elaborati, sono vocati e incentivati in aree di cava, poiché hanno un basso impatto ambientale e permettono la progressiva riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili o petroliferi (quali gas, carbone, petroli, etc) per produrre energia elettrica. Il risparmio di CO₂ emessa (e quindi l'inversione di rotta dei cambiamenti climatici che ognuno di noi nel suo piccolo deve fare quotidianamente) che un impianto di queste portate arriva a ridurre è pari a 0,53 kg di CO₂ per kWh prodotto di energia. L'impianto fotovoltaico complessivo prevede una potenza di 35,34 MWp con 53.014.500 kWh/anno di energia immessa nella rete, e un risparmio di CO₂ pari a 28.097.685 kg (28.098 tonnellate/anno di CO₂). Per un confronto numerico, una macchina a carburante annualmente produce 1.000 kg di CO₂, un essere umano respirando emette 365 kg di CO₂ all'anno.

L'alternativa 1, che prevede di ubicare la medesima superficie d'impianto di recupero all'interno della cava, come già descritto nel SIA, ridurrebbe la produzione di fotovoltaico di 3,857 MWp, equivalenti

a 5.785.500 kWh, cioè 3.066.315 kg di CO₂ in più nell'ambiente (3.000 tonnellate di CO₂ in più). Tale quantitativo corrisponde a 3.000 auto/anno a carburante in più in circolazione. È questa l'entità dell'impatto annuo che si avrebbe nel realizzare l'impianto di recupero interamente in area di cava. Gli impianti fotovoltaici ad oggi sono progettati per durare almeno 25 anni. Pertanto, per tutta la durata dell'impianto di recupero ubicato completamente in cava non si avrebbe produzione di energia da fotovoltaico per la superficie occupata, pari a CO₂ immessa in più nell'ambiente pari $3.066.315 \times 25 \text{ anni} = 76.657.875 \text{ kg di CO}_2$.

Risulta corretto chiedersi a questo punto quante emissioni di CO₂ si avranno per realizzare l'impianto di recupero proposto in progetto. Infatti, se si considera che gli scavi per l'arretramento della scarpata avverranno in 44 mesi, e che una pala consuma circa 24 l/h di Diesel, e che il Diesel produce emissioni in atmosfera paria a 2,61 kg di CO₂ per ogni litro consumato, si ottiene per la preparazione della sede di imposta dell'impianto la seguente produzione di CO₂: $44 \text{ mesi} \times 20 \text{ giorni} \times 8 \text{ h/giorno} \times 24 \text{ l/h} \times 2,61 = 440.986 \text{ kg di CO}_2$.

Ovvero realizzare l'opera secondo il progetto proposto rispetto all'alternativa 1 vede un rapporto complessivo pari a 1:174 sulle emissioni di CO₂.

Il ripristino dell'area di cava verrà eseguito pertanto per una finalità diversa dalla costruzione dell'impianto di recupero e cioè permettere la costruzione dell'impianto fotovoltaico che porterà una netta riduzione alla produzione di CO₂ nello scenario italiano ed una produzione di energia per i prossimi 25 anni.

L'alternativa richiesta, già in parte valutata, viene aggiornata all'interno dell' "ELAB_04_SIA_Rev 2". Non arretrando la scarpata, l'impianto di recupero verrebbe traslato molto più all'interno del piano di cava andando a ridurre significativamente la superficie utile per l'impianto fotovoltaico e pertanto, portando un decisivo e netto svantaggio al progresso sugli effetti dei cambiamenti climatici, tema di decisivo aspetto da tenere conto secondo le Linee Guida SNPA 28/20.

Nell'analisi delle alternative, all'interno dell' "ELAB_04_SIA_Rev 2" sono stati aggiunti inoltre gli impatti relativi all'orizzonte temporale di realizzo delle varie alternative proposte. Questi risultano comparabili per la proposta di progetto e quella che prevede l'impianto in cava, in quanto il progetto definisce dei tempi certi per la realizzazione, mentre la seconda risulta essere caratterizzata da una certa aleatorietà data dall'ottenere le terre idonee per il ripristino di cava, ad oggi non tutte disponibili.

Relativamente all'impatto acustico, si conferma che per l'impianto posto tutto all'interno della cava si avrà un impatto maggiore a causa del riverbero che esso emetterebbe sul comprensorio, mentre



l'impianto di progetto permette un confinamento del riverbero, si veda la risposta e i chiarimenti prodotti qui sotto nel paragrafo dell'impatto acustico. Nell'analisi delle alternative sono stati comunque aggiornati i valori.

L'impatto viabilistico (o individuato come INFRASTRUTTURE nell'analisi matriciale) è il medesimo prodotto sia con l'impianto completamente in cava che con l'impianto parzialmente in cava (di progetto).

Si conferma alla fine della rianalisi degli impatti, che l'alternativa dell'impianto di recupero ubicato completamente in cava madonnetta ripristinata, risulta impattare maggiormente rispetto all'impianto di progetto, e che l'impianto di progetto è l'alternativa meno impattante.

1.2 CRONOPROGRAMMA

1.2.1 *“In relazione all’alternativa progettuale di cui al punto che precede, si chiede al proponente di integrare la documentazione tecnica producendo uno specifico cronoprogramma di attuazione.*

Tale cronoprogramma, unitamente a quelli sviluppati per altre alternative progettuali considerate, costituisca elemento di valutazione nel confronto tra le stesse.

Si chiede inoltre di confermare il cronoprogramma illustrato a pagina 48 dell’Elaborato n. 5 - PIANO DI UTILIZZO, al fine di definire la durata dell’efficacia del provvedimento.”

Si allega al presente documento il cronoprogramma del progetto e quello relativo all’alternativa che prevede la realizzazione dell’impianto di recupero all’interno dell’area di cava e con realizzazione delle opere di ripristino. Analizzando i due diagrammi di Gantt si evince che l’alternativa in progetto richiederebbe un tempo minore, questo dovuto al fatto che per concludere gli scavi e realizzare il ripristino, come indicato dalla DGRV, sono necessari volumi ingenti di terre che risulta difficile reperire nell’immediato. Inoltre, spostando l’impianto verso la cava, si andrebbe ad eliminare parte della superficie utile per la realizzazione del parco fotovoltaico. Al contrario invece posizionandosi parzialmente nell’area fuori della porzione di cava e arretrando le scarpate, non si devono più ripristinare le scarpate a 25°, con minori apporti di terra e si deve procedere solo al ripristino delle aree di cava. Pertanto, nel frattempo che si realizza l’impianto di recupero, dall’altra parte si recupera la cava per realizzare l’impianto fotovoltaico.

Si confermano i tempi riportati alla pagina 48 del Piano di Utilizzo.

Legenda	
	Fase Principale
	Sotto fase - 1
	Sotto fase - 2

1.3 PIANO DI UTILIZZO

1.3.1 *In riferimento all'alternativa progettuale già presentata, si chiede al proponente di dimostrare con maggiore precisione, anche mediante il supporto di ulteriori elaborati grafici, la quantificazione dei volumi di “risorsa naturale” di prospettata escavazione a pagina 15 del piano economico.*

È stata già redatta la “TAV_08_COMPARATIVA”, in cui sono rappresentati i vari sterri e riporti che saranno realizzati in pianta e sezione. Si riporta qui di seguito la modalità di calcolo con la quale si sono stimati i quantitativi di scavo.

L'area soggetta ad escavazioni, essendo un'area con geometrie molto naturali e curvilinee è stata semplificata al meglio possibile come la somma delle tre aree individuate nella figura seguente. Tuttavia, per il modello di calcolo scelto, in un paio di punti risultano dei volumi doppiamente determinati, e di difficile quantificazione e quindi il calcolo risulta in eccesso.

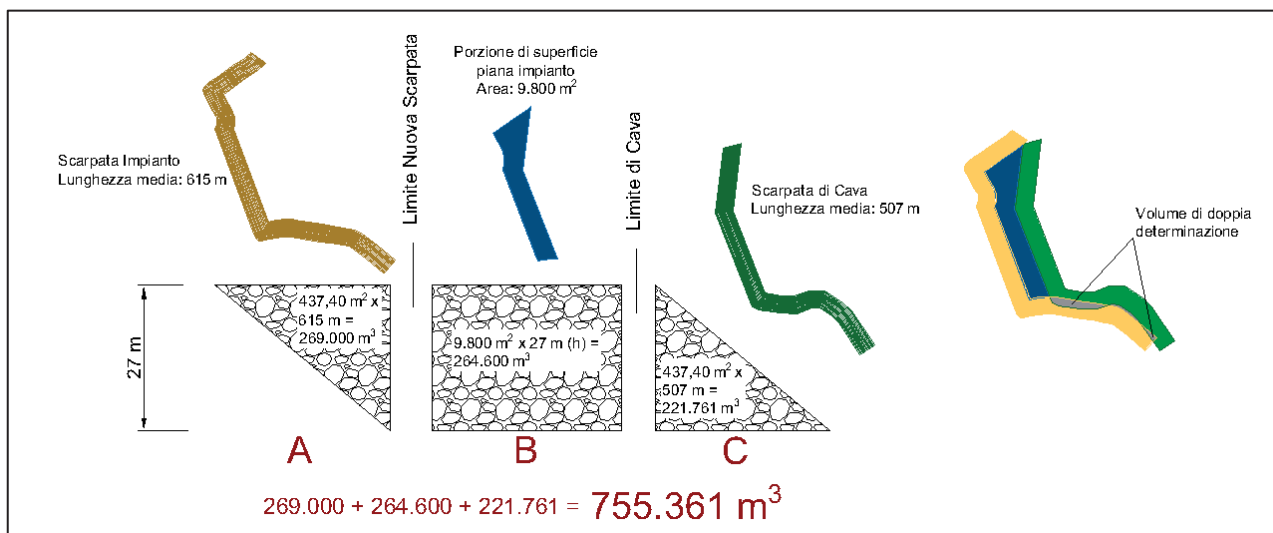


Figura 1: Aree di escavazione, parte superiore: superfici a colori; parte inferiore: sezioni medie di scavo

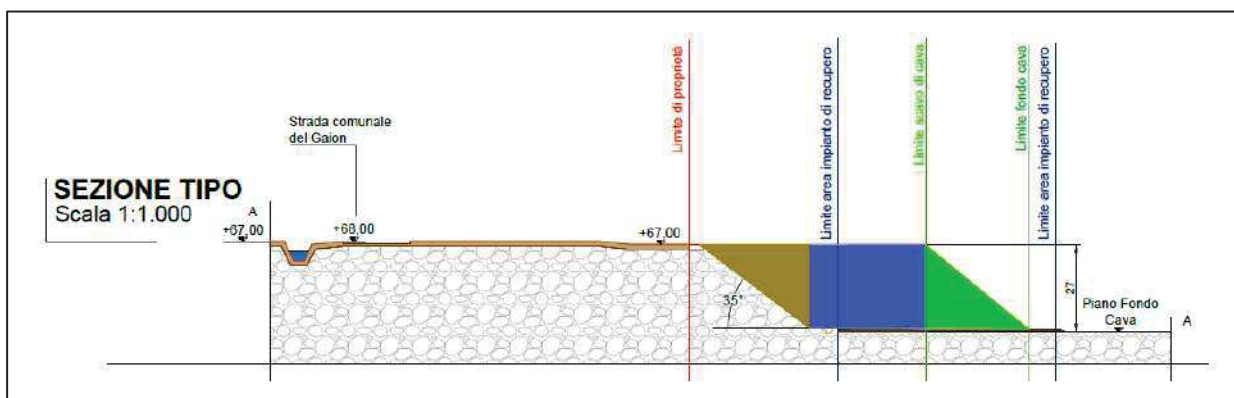


Figura 2: Sezione tipo di scavo con individuazione delle aree

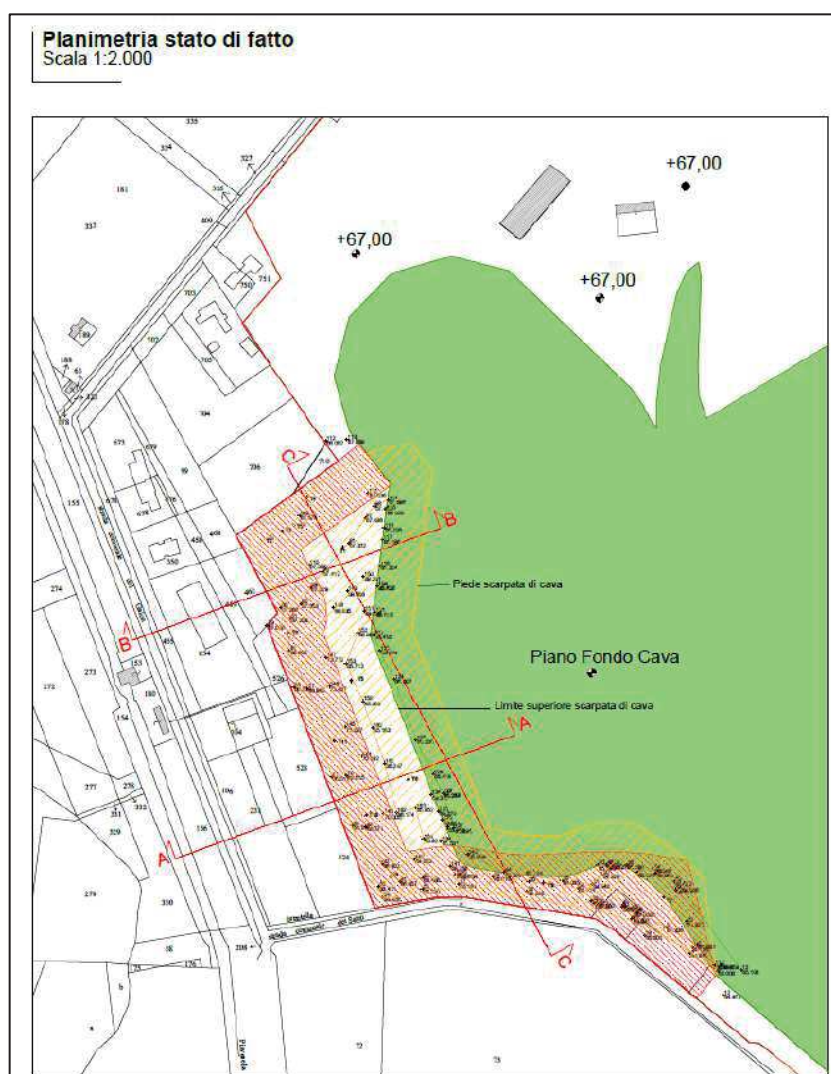


Figura 3: Estratto Tavola Comparativa (TAV_08)

Le tre aree vedono il seguente approccio di calcolo:

- A) Il riempimento in ocra (Figura 1) rappresenta l'area a piano campagna piana, che diventerà scarpata, e che pertanto in sezione può essere rappresentata come un triangolo con una sezione costante lungo tutto lo sviluppo della scarpata. La lunghezza stimata media dello sviluppo della scarpata è di 615 metri, inclinata di 40° rispetto l'orizzontale. L'area del triangolo calcolata come $(b \times h)/2$ e cioè $(32,4 \times 27)/2 = 437,4 \text{ m}^2$ (Figura 2 area ocra), a sua volta moltiplicata per i metri di sviluppo della scarpata (615 m) fornisce il primo volume pari a circa 269.000 m^3 ;
- B) In blu è rappresentata la superficie piana a piano campagna di una parte del futuro impianto di recupero (Figura 1), che dovrà essere escavata per tutta la sua altezza di 27 m, risultando in un parallelepipedo con base irregolare. L'area di tale superficie è di circa 9.800 m^2 , con una

sezione approssimabile a quella di un rettangolo (Figura 2 area blu). Moltiplicando l'area di superficie per i 27 metri di altezza si ottengono 264.600 m³;

- C) In verde l'area della scarpata di cava (Figura 1) che si sviluppa per circa 507 metri con inclinazione a 40° e una sezione triangolare di superficie pressoché costante (Figura 2 area verde) pari a 437,4 m² (32,4 x 27/2). Moltiplicando l'area per lo sviluppo medio della scarpata si ottiene un volume di 221.761 m³.

Il volume totale soggetto ad escavazione è quindi pari a 269.000 m³ + 264.600 m³ + 221.761 m³ = 755.361 m³.

Poiché la natura del calcolo vede chiaramente un calcolo approssimativo, che risulta in valori in eccesso, dal momento che alcuni punti della scarpata di cava si sommano due volte con le nuove scarpate dell'impianto, come meglio individuato in Figura 1, si è arrotondato il numero per difetto a 750.000 m³.

Valutato dunque che l'area a piano campagna nella quale i saggi riportati nel piano di utilizzo hanno evidenziato la presenza di scotico per una profondità variabile tra 1,20 e 1,5 m, lo scotico che ne deriva per tutta la superficie di scavo superiore al piano campagna è stato stimato in 45.000 m³.

Lo scavo pertanto necessario alla realizzazione dell'opera in progetto è stato così composto:

- 1) 705.000 m³ di ghiaie;
- 2) 45.000 m³ di scotico.



1.4 PIANO DI MONITORAGGIO

1.4.1 Si chiede al proponente di integrare la documentazione ad oggi prodotta trasmettendo una proposta di piano di monitoraggio ambientale per ciascuna delle alternative progettuali considerate, al fine di verificare gli effettivi impatti ambientali generati.

Si presenta il Piano di Monitoraggio con l'ELAB_23_"Piano di Monitoraggio" per la proposta di progetto. Si segnala che le altre alternative di progetto, non sono perseguibili in quanto causano impatti peggiori rispetto a quella di progetto come già descritto nelle alternative di progetto, e comunque avrebbero la necessità di monitoraggio delle stesse matrici ambientali. Il piano di monitoraggio allegato è valido per tutte le alternative di progetto con realizzazione dell'impianto alla stessa quota. Per le alternative con realizzazione dell'impianto, parte a piano campagna e parte interrato, il piano di monitoraggio dovrà prevedere una doppia valutazione dell'impatto acustico e doppio controllo dei consumi d'acqua per l'abbattimento delle polveri (doppio impianto di irrigazione, doppio contatore, doppia tubazione di alimentazione, ecc.) con maggiori costi di monitoraggio.

1.5 IMPATTO VIABILISTICO

1.5.1 *Si richiede al proponente di integrare la documentazione ad oggi depositata, presentando uno specifico studio d'impatto viabilistico, mediante il quale valutare la sostenibilità del traffico indotto dall'intervento di progetto, in relazione ai flussi veicolari che attualmente caricano la viabilità ordinaria, tenuto conto dell'effetto cumulativo degli impatti, distinguendo tra la fase di cantiere nella quale saranno realizzate le opere di progetto e la fase di esercizio del nuovo impianto.*

La documentazione ad oggi prodotta liquida il tema del traffico in poche righe, senza riportare alcuna indagine o adeguati approfondimenti, né riguardo alle caratteristiche geometriche delle infrastrutture esistenti (assi viari ed intersezioni, sezioni tra l'impianto e le diverse viabilità principali citate), né riguardo al traffico in entrata ed in uscita dal nuovo impianto, né sul traffico esistente gravante sulle strade pubbliche che portano all'area di progetto.

Poiché i volumi di escavazione e lavorazione giornaliera prospettati, cumulati alla capacità produttiva delle altre attività già presenti nello specifico contesto, possono potenzialmente generare ingenti volumi di traffico pesante in più rispetto all'attuale, si ritiene indispensabile che il proponente produca le seguenti integrazioni:

- *siano riportate con esattezza le caratteristiche geometriche delle strade e delle intersezioni che verrebbero interessate da detto potenziale aumento di traffico;*
- *sia eseguita un'indagine del traffico esistente durante ciascuna ora dei giorni feriali, evidenziando i dati su base oraria e classificando le categorie dei veicoli, si rappresentino detti dati per consentire una chiara interpretazione e si calcoli il livello di servizio di ciascuna arteria stradale interessata dai flussi viari da e per l'impianto, utilizzando uno dei più diffusi metodi di calcolo;*
- *sia riportato il calcolo del volume massimo giornaliero ed orario dei camion che potrebbero arrivare e ripartire dall'impianto, indicando come lo stesso si distribuisca lungo le ore del giorno;*
- *sia sviluppata la simulazione della distribuzione di detto effetto sulla rete viaria afferente all'impianto di cui all'analisi del punto sopra, determinando la variazione del livello di servizio, tenuto conto dell'effetto cumulativo con altre attività presenti o di futuro sviluppo nel contesto.*

In risposta alle richieste è stato redatto l'”ELAB_21_STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO”.



Si precisa tuttavia che la stima del Livello di Servizio (LdS) richiesto e riferito alla rete stradale su cui l'impianto di recupero avrà ricadute di carattere trasportistico deve essere riferita a specifici modelli analitici che nascono per tutt'altra tipologia di costruzioni, attività e/o esigenze di mercato. In particolare, il documento a cui si può fare riferimento sono le linee guida emesse dalla provincia di Vicenza " *Linee guida per la stesura degli studi di traffico nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità*".

Infatti al paragrafo 3.2- *I modelli di valutazione di riferimento* – le linee guida definiscono l' LdS relativamente alla costruzione di nuovi assi stradali:

"La stima del Livello di Servizio di un asse stradale in costruzione e della rete su cui esso avrà ricadute di carattere trasportistico è effettuata facendo riferimento a specifici modelli analitici. Tra i modelli, quelli che riscontrano la maggiore attendibilità a livello internazionale sono quelli contenuti nell'Highway Capacity Manual nelle sue versioni 1985 e 2000 (di seguito indicati semplicemente come HCM 1985 ed HCM 2000).

Al paragrafo 6 - *Grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali e strutture commerciali in genere* – le linee guida definiscono i Livelli di Servizio per grandi strutture commerciali sia di vendita alimentare che non alimentare appartenenti alla grande distribuzione.

Nel caso del progetto proposto, considerato che durante l'escavazione della sede di imposta dell'impianto di recupero, avviene la sospensione delle attività di cava Madonnetta, i flussi di traffico all'esterno rimangono costanti. Inoltre, con l'avvio della gestione dell'impianto, il volume di commercializzazione delle ghiaie e dei pietrischetti rimarrà quello attuale (compensazione del minor volume di ghiaie con inerti recuperati), quindi non ci sarà implementazione del traffico stradale.

1.6 IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI

1.6.1 *Si richiede al proponente di integrare la documentazione ad oggi depositata, presentando uno specifico progetto dell'impiantistica utile al trattamento e recupero dei rifiuti, rappresentato anche mediante piante e sezioni in scala almeno 1:200, al fine di determinarne l'effettivo ingombro in pianta e le altezze delle varie componenti, per ciascuna delle alternative progettuali.*

Tenuto conto dei pesi specifici dei materiali trattati, sia data inoltre dimostrazione dell'ingombro dei vari cumuli di stoccaggio, in relazione ai quantitativi di materiale da lavorare di cui si richiede autorizzazione e dell'estensione delle superfici di prevista impermeabilizzazione.

Quanto richiesto viene rappresentato nella TAV_10_IMPIANTISTICA. L'impianto meccanico di recupero visto come l'insieme di attrezzature, frantoio, selezionatori-vagli, ecc. in progetto è uno soltanto, a cui si sommano una benna e una pala per la movimentazione degli inerti. Questi macchinari sono i medesimi per tutte le alternative progettuali, e pertanto gli aspetti richiesti non vanno a influire sulla scelta tra le alternative.

Relativamente allo schema dell'impianto meccanico si riporta lo schema in una tavola A2, in scala 1:100, fornito dal produttore dell'impianto meccanico. Le pale e la benna tipo invece possono essere visionate nella TAV_10_IMPIANTISTICA.

I cumuli rappresentati nelle varie tavole e corrispondenti alle aree, occupano TUTTI una superficie di 1.000 m², ad esclusione della messa in riserva (R13) delle terre il cui deposito è 300 m². Infatti, considerando un'altezza media massima di 3 metri su tutta l'area per ogni cumulo, si ottiene un volume pari a 3.000 m³ per cumulo, pari al massimo volume di campionamento, che risulta pertanto essere la quantità massima per un lotto.

Le superfici di impermeabilizzazione risultano congrue rispetto alla quantità di materiale da lavorare di cui si chiede autorizzazione, in quanto la ditta che gestisce l'impianto deve avere la possibilità di preparare e depositare diversi lotti a seconda del materiale richiesto dai propri fornitori (pietrischi e pietrischetti per il calcestruzzo piuttosto che inerti per sottofondi stradali) e quindi in funzione dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Si rimanda alle risposte al quesito numero 8 del punto 2.4 "REVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA" che ha posto il medesimo identico quesito, riportato più avanti.

1.7 CORRIDOIO ECOLOGICO

1.7.1 *Con riferimento alle diverse alternative progettuali, si chiede al proponente di produrre specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità del progetto con il corridoio ecologico presente nello specifico contesto in esame.*

Si allegano i chiarimenti a firma dell'Architetto Massimo Fadel e dell'Avvocato Nicola Magaldi dove si evince che non insistono vincoli assoluti per l'area in esame, così come riportati nel Piano Gestione Rifiuti Regionale aggiornato, come anche già definito nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso. Come già più volte ribadito e come evidenziato dai chiarimenti allegati dell'Architetto e dell'Avvocato, sia per la porzione agricola superiore così come per la porzione di corridoio ecologico all'interno dell'area di cava si dovrà procedere ai sensi del comma 6, Art. 208 del D.Lgs. 152/2006: *“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”*

Citando il testo dell'Architetto: *“Tale procedura risponde in pieno anche al principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni ed alla necessità di evitare la duplicazione dei procedimenti con il conseguente appesantimento dell'iter oltre che l'inutile dilazione dei tempi.”*

Citando il testo dell'Avvocato: *“Nel caso di specie, infatti, non ricorrendo un criterio di esclusione o vincolo assoluto ai sensi della D.G.R. n. 988/2022 del 09.08.2022 per le ragioni poc'anzi esposte, è evidentemente percorribile la procedura semplificata di variante urbanistica di cui all'art. 208, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006. Codesta società potrà, dunque, avvalersene ai fini della rimozione delle ragioni, derivanti dalle attuali previsioni urbanistiche provinciali e comunali che, allo stato, indurrebbero a negare la conformità urbanistica del nuovo impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi di progetto.”*

1.8 INQUINAMENTO DA RUMORE

1.8.1 *Relativamente all'inquinamento da rumore, si chiede di integrare la documentazione previsionale di impatto acustico ad oggi prodotta approfondendo ulteriormente ed apportando le opportune rettifiche alle valutazioni relative alle diverse alternative progettuali considerate nello studio di impatto ambientale.*

Si precisa come l'elaborato ad oggi trasmesso si limiti a considerare il bacino estrattivo ampliato rispetto allo stato autorizzato da DGRV n. 214 del 26/2/2013 ed a valutare l'impatto acustico dell'impianto di trattamento rifiuti collocato a ridosso delle nuove scarpate, a profondità di 15 m, 20 m e 27 m rispetto al piano campagna.

Nessuna delle valutazioni dell'elaborato è riconducibile all'alternativa progettuale illustrata al primo punto della presente richiesta di integrazioni.

Si chiede pertanto di integrare la documentazione previsionale di impatto acustico ad oggi prodotta, comprendendo la valutazione dell'alternativa progettuale illustrata al primo punto della presente richiesta di integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DDG Arpav n. 3/2008.

In particolare si chiede di provvedere all'esecuzione di rilievi strumentali della rumorosità residua (ossia in assenza delle attività svolte all'interno di cava Madonnetta, compresa quella di estrazione inerti), nelle posizioni A, B, C E D indicate nella seguente figura, su tempi di misura di durata almeno oraria, allegando i relativi tracciati di misura.

Si chiede che le emissioni sonore generate dal nuovo impianto di trattamento rifiuti siano valutate sulla base di documentazione tecnica di comprovata validità, evitando le indeterminazioni e le approssimazioni evidenziate dal tecnico competente nel proprio elaborato, relative alla scala di ponderazione, piuttosto che alla non conoscenza della distanza di riferimento del livello sonoro o al modello con cui è stato schematizzato l'insieme delle sorgenti di cui si compone l'impianto di trattamento rifiuti in esame.

In alternativa, o in aggiunta, alla suddetta documentazione tecnica si provveda all'esecuzione di rilievi strumentali delle emissioni sonore prodotte da impianti esistenti, della stessa tipologia di quello di prevista installazione presso cava Madonnetta, dando così dimostrazione dell'effettiva necessità di dover considerare anche il contributo di componenti impulsive nel funzionamento delle sorgenti.

Le elaborazioni previsionali con curve isolivello siano sviluppate sulla base della modellazione del terreno rappresentativa dello stato di avanzamento dell'attività di

coltivazione della cava, alla quale si prospetta l'installazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti.

Il riferimento alle curve di livello del terreno disponibili nel portale della Regione Veneto si ritiene non sufficientemente preciso per il caso di specie.

Nel verificare il rispetto dei limiti di emissione, si tenga conto che nella determinazione dei livelli sonori contribuisce la totalità delle attività esistenti e prevedibili all'interno di cava Madonnetta (lavorazione inerti e trattamento rifiuti), senza che i contributi delle singole sorgenti siano considerati separatamente.

Nel verificare il rispetto dei limiti differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, si tenga conto che differentemente dai limiti vigenti nell'ambiente esterno, i limiti differenziali non sono mediati nei tempi di riferimento diurno e notturno, ma sono valutati all'interno di un tempo di misura (TM), la cui estensione è funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore indagato.

Qualora si verifichi un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, l'elaborato dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere emissioni ed immissioni entro i limiti di norma, e dei tempi utili all'attuazione degli stessi.

Relativamente alle richieste, si allega specifico documento integrativo alla previsionale acustica redatte dal Tecnico competente in acustica.

Si evidenzia tuttavia che l'analisi previsionale acustica non è stata eseguita per ogni alternativa di intervento. Essa è stata implementata per la soluzione e l'alternativa migliore e meno impattante, così come fatto anche per altri progetti in VIA, vedasi l'approvazione della stessa tipologia di impianto di recupero, nello stesso comprensorio di cava e con le medesime soluzioni progettuali. Relativamente al secondo e terzo capoverso delle richieste di integrazione, dove si precisa erroneamente che l'impatto acustico è stato eseguito solo a profondità di -15 m, - 20 m e -27 m, e non per le altre alternative, si sottolinea che tali analisi delle alternative sono state fatte dalla Scrivente a seguito delle ampie richieste fatte dalla stessa Provincia di Treviso con la prima richiesta di integrazioni (lettera protocollo n° 2023/0000119 del 04 gennaio 2023). Nella prima versione della previsionale acustica, infatti, non erano state eseguite poiché non necessarie. Tali risposte hanno già dimostrato che nel progetto si sono adottate le migliori soluzioni ivi compresa la miglior soluzione acustica. Non è richiesto dalla normativa vigente (Decreto 152/06 e s.m.i., Legge Regionale Veneto 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/ 2016) la redazione per tutte le alternative di progetto della previsionale acustica,

specifica per ciascuno dei sette progetti con i livelli di dettaglio e approfondimento, richiesto per ogni alternativa d'intervento, dai tecnici della provincia di Treviso. Inoltre, il tecnico competente in acustica redattore della previsionale già consegnata e del documento integrativo qui allegato, è abilitato e competente in acustica e con anni di esperienza, tra l'altro è lo stesso che ha redatto la versione definitiva della previsionale acustica relativa all'impianto di recupero realizzato nello stesso comprensorio di cava di Nervesa e già funzionante da anni, con le medesime soluzioni progettuali di quello oggi proposto. Tale impianto, già in esercizio da diversi anni, non ha mai avuto segnalazioni in comune di Nervesa della Battaglia o presso l'Arpav per rumori molesti o segnalazioni da parte dei recettori analizzati in sede di previsionale.

Pertanto, la soluzione di progetto proposta è già stata analizzata dalla Scrivente grazie al supporto di diversi professionisti laureati e iscritti negli albi di settore di competenza e ha ritenuto che il progetto, così come proposto, sia il meno impattante tra tutte le altre alternative anche in relazione all'esperienza maturata con un impianto analogo realizzato nello stesso comprensorio di cava. La relazione tecnica di previsionale acustica del TCA prevede la soluzione meno impattante e che si propone in progetto per la realizzazione dell'impianto.

Si riporta comunque, qui di seguito, l'analisi di dettaglio dell'alternativa con ubicazione dell'impianto interamente in cava, richiesta dalla provincia di Treviso, che vede un impatto acustico ambientale superiore rispetto al progetto proposto.

Si devono fare alcune precisazioni relative al progetto proposto e alla alternativa citata sopra che vede l'impianto realizzato interamente in cava. L'impianto di recupero così come progettato e proposto vede la realizzazione di una scarpata a 35° che contorna l'impianto ed ha una capacità di confinare il suono maggiore rispetto alla scarpata a 25°. Infatti, l'impianto così come proposto è in grado di confinare il rumore con le sue pareti a scatola, al contrario l'impianto nell'alternativa completamente in cava tende a diffondere il rumore e creare l'effetto ECO, diffondendo così nell'ambiente un "rumore di fondo" fastidioso, riverberante che arriverebbe anche al piano campagna.

Il rumore acustico prodotto dall'impianto di recupero posto interamente in cava, valutato nel vasto comprensorio di cava Madonnetta viene sottoposto a due fenomeni:

- Riflessione delle onde sonore;
- Assorbimento delle onde sonore;

La riflessione delle onde induce quello che si chiama effetto ECO (o riverbero) rispetto alla posizione dell'impianto previsto in progetto, difficile da rappresentare numericamente, ma che tuttavia crea un impatto acustico se prolungato, come può essere nel caso dell'impianto a martelli fissi che funziona durante tutta la giornata. L'effetto ECO crea un disturbo percepito dai lavoratori in impianto e

nell'ambiente circostante e interno alla cava. L'eco, nelle nozioni di psicoacustica, è un ascolto binaurale ed la percezione dell'uomo che ci siano due suoni come due sorgenti distinte. Tale fenomeno avviene se tra i due suoni, simili in frequenza, vi è un ritardo maggiore di 35 ms.

L'assorbimento delle onde sonore è invece il fenomeno che permette alle onde sonore di smorzarsi e si ha in percentuali diverse in funzione della porosità del materiale e dell'incidenza dell'onda con esso. I materiali più fonoassorbenti sono quelli porosi dove le onde sonore entrando nei pori riflettendo tra le cavità di questi, non riuscendo più ad uscire, smorzandosi.

Considerando le pareti della cava rispetto all'impianto posto completamente in cava o nella posizione di progetto proposto si possono ottenere i tempi con cui il medesimo suono tornerà all'impianto.

Con l'impianto in cava ad escavazione ultimata, le quattro scarpate a 25° saranno distanti dalla sorgente acustica dell'impianto secondo l'alternativa 1 (in cava) circa: 80 m, 160 m, 250 m, 310 m. Pertanto, dividendo tali distanze per 343 m/s (velocità del suono nell'aria) si ottiene che il suono rifletterà sulle scarpate dopo 0.233 s, 0.466 s, 0.729 s, 0.904 s, ritornando all'impianto dopo 0.466 s, 0.932 s, 1.458 s, 1.808 s.

Con l'impianto posizionato nella posizione di progetto 8 (alternativa 4), le quattro scarpate a 35° saranno distanti dalla sorgente acustica dell'impianto circa: 50 m, 50 m, 215 m, 241 m. Pertanto, dividendo tali distanze per 343 m/s si ottiene che il suono rifletterà sulle scarpate dopo 0.146 s, 0.146 s, 0.627 s, 0.703 s, ritornando all'impianto dopo 0.292 s, 0.292 s, 1.254 s, 1.406 s.

È evidente, dal confronto appena fatto, che l'impianto in cava produce una composizione di ECO più lunghi e acusticamente più fastidiosi poiché il suono con tempi così lunghi tende a durare di più nel tempo, riflettendo nuovamente nelle pareti, a differenza dell'impianto in progetto che vede la metà dei tempi di ECO e pertanto un prolungarsi dell'ECO ridotto.

A tali risultati, va aggiunta la capacità fonoassorbente delle pareti a 35° rispetto alle pareti a 25°. Infatti, una parete ha una capacità fonoassorbente in maniera proporzionale alla porosità del materiale e all'incidenza con cui il suono si riflette contro. Tanto più è porosa una parete e perpendicolare rispetto alla direzione del suono, tanto più elevata sarà la capacità fonoassorbente. La scarpata a 35° risulta pertanto esporre più superficie direttamente alla sorgente acustica, al contrario la scarpata a 25°, espone una superficie più dolce al suono, quasi come se lo riflettesse in superficie, mentre quella a 35° tende a creargli un muro ed assorbire l'energia sonora.

Quindi le pareti della cava hanno sia capacità riflettente, creando ECO, sia potere fonoassorbente. Ma a portare ancora una volta in vantaggio acustico l'impianto di recupero posto nella posizione di progetto è la vicinanza e la disposizione a scatola delle scarpate, che intrappolano il suono, facendogli

un effetto di confinamento. Infatti, come un materiale poroso che intrappola il suono riflettendo le onde sonore tra le sue cavità, così le pareti riflettono il rumore della sorgente, ma lo riflettono addosso a loro stesse, portando il suono ad essere assorbito in pochi secondi (dati i bassi tempi di ritorno del suono e data la capacità fonoassorbente più alta delle pareti a 35°). Al contrario le pareti della cava ripristinata spaziano verso tutto il comprensorio di cava lasciando più libera la riflessione del suono e con una capacità assorbente ridotta, non imprigionando il suono, ma spargendolo.

Si riporta una planimetria che rappresenta visivamente il concetto espresso di rumore non confinato prodotto dalla presenza di un riverbero di sottofondo continuo su tutto il comprensorio di cava Madonnetta.

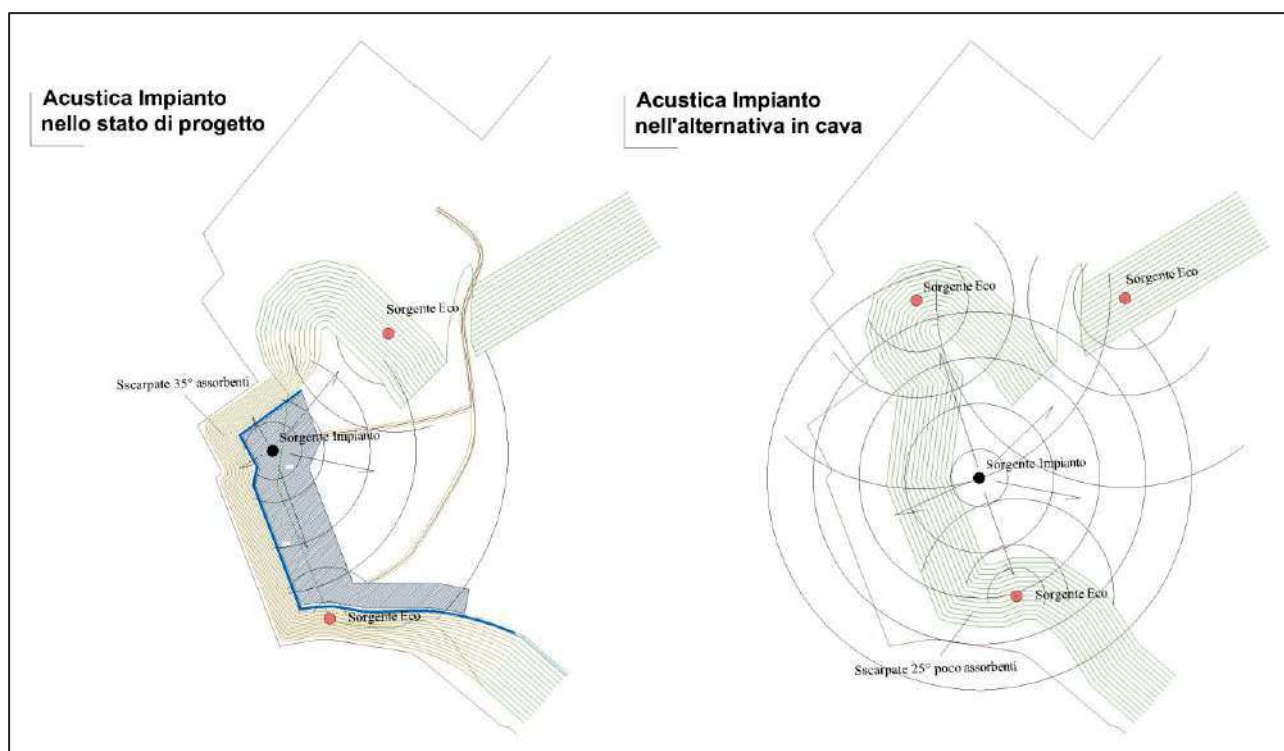


Figura 4: Rappresentazione visiva della propagazione del riverbero (ECO) indotto dall'impianto a confronto tra l'impianto interamente in cava e di progetto

Relativamente alle metodologie di misurazione, le sorgenti, i contributi impulsivi e la base cartografica di rappresentazione del modello eseguito, si rammenta che il tecnico competente in acustica è abilitato e iscritto all'ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017) e con un'esperienza ventennale in acustica e che tutto quanto fatto rispetta quanto previsto dal TUA e dalle leggi e dalle normative di settore, elencate nella previsionale acustica. Si evidenzia peraltro che il documento redatto è una previsionale acustica e non



una valutazione di impatto acustico ed è di per sé una previsione degli effetti acustici, pertanto, non può ottenere valori raffinati, essendo soggetta per l'appunto ad incertezze numeriche. Si pensi anche solo agli alberi, alla densità, umidità e alla temperatura dell'aria, che in un modello 3D non riescono ad essere modellati ma che nella realtà smorzano e modificano il suono. La certezza sui valori finali di impatto acustico sarà data dalla Valutazione Impatto Acustico che verrà eseguita con l'impianto di recupero in esercizio e con misurazioni in sito. Ulteriori modelli più raffinati sono comunque non efficaci oltre al livello già adottato.

In relazione alla somma dei contributi di livello sonoro richiesti dalla Provincia di Treviso all'interno del comprensorio di cava Madonnetta (lavorazione inerti e trattamento rifiuti), come già sottolineato nella precedente relazione previsionale acustica, oltre che in altri elaborati, le attività previste con l'impianto di recupero in esercizio sono due e non contemporaneamente funzionanti: quando gli operatori compiono le attività di cava (scavo e lavorazione degli inerti) non eseguono il recupero di rifiuti inerti nell'impianto di recupero (trattamento rifiuti), pertanto l'impatto acustico previsionale calcolabile all'interno dell'area di cava Madonnetta è solo quello dato dall'impianto di recupero.



2 RELATIVAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

2.1 GESTIONE DELLE ACQUE

2.1.1 Sia prodotta la seguente documentazione:

Relazione tecnica che valuti la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente presenti sull'area impermeabilizzata A e B non si esaurisca con le acque di prima pioggia, conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Detta analisi deve contenere anche le motivazioni per cui l'area C non viene pavimentata e collettata a depurazione, analizzando le componenti ritenute rilevanti in materia di scarichi (quindi non solo eventuali test di cessione) come ad esempio la possibile permeazione di particolato originato dalla materia prima seconda nello strato di sottosuolo sottostante con l'eventuale raggiungimento della falda;

Si riportano qui di seguito le motivazioni previste dall'art. 39. Con le acque di prima pioggia vengono dilavati i piazzali impermeabilizzati dove, attraverso opportune pendenze, l'acqua scorre fino ad arrivare alle canaline di raccolta e all'impianto di depurazione posto a Sud dell'area. Queste acque vengono mantenute all'interno di una vasca con capacità di 65 m³ e quindi in grado di contenere una quantità d'acqua pari alla caduta di 5 mm di pioggia su tutta l'area (come previsto dal PTA del Veneto). Tutti i rifiuti conferiti sono inerti non pericolosi, e pertanto non contenenti sostanze potenzialmente inquinanti e possono essere accettati in ingresso all'impianto solo e soltanto se accompagnati dall'analisi chimica che ne attesta la non pericolosità, o nel caso di rifiuti derivanti dalla demolizione selettiva DGRV 1773/2012 conferiti con dichiarazione del produttore e nel caso delle terre e rocce da scavo saranno conferite sia accompagnati dall'analisi della non pericolosità e della caratterizzazione con l'analisi in Colonna A e B. Tutto ciò premesso, pertanto, come prescritto dalla normativa le acque di prima pioggia vengono depurate, il rischio che le acque di seconda pioggia possano trasportare inquinanti è pressochè nullo grazie alle analisi di caratterizzazione che permettono l'ingresso di rifiuti non pericolosi e al fatto che l'impianto di recupero verrà gestito in gran parte per il recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende che ruotano attorno al proponente e non a terzi qualsiasi.

In merito alla remota possibilità che un potenziale inquinante non si esaurisca con le acque di prima pioggia, verrà eseguito un piano di monitoraggio, vedi ELAB_23_PIANO DI MONITORAGGIO, il

quale consisterà nell'analisi delle acque tramite prelievo da opportuno pozzetto di ispezione delle acque di prima pioggia. Le analisi verranno eseguite ogni 6 mesi, per i primi due anni, per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 4 D.lgs. 152/2006 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) già dopo la caduta della prima pioggia. Qualora questi limiti non dovessero essere rispettati verranno eseguite anche le analisi nel pozzetto fiscale di seconda pioggia. Qualora si vedesse il non rispetto dei limiti la ditta si impegna ad adottare gli opportuni accorgimenti atti a consentire un corretto smaltimento e trattamento delle acque. Dopo i primi due anni dall'avvio dell'impianto, le analisi delle acque, se risulteranno sempre conformi, verranno estese con cadenza annuale.

Relativamente all'Area C (e anche all'Area D), queste due aree non necessitano di impermeabilizzazione poiché i materiali depositati sono MPS o EoW e di fatto essendo prodotti certificati chimicamente oltre che prestazionalmente e non rifiuti non hanno alcuna possibile permeazione di particolato originato dal prodotto nello strato di sottosuolo sottostante con l'eventuale raggiungimento della falda, poiché è stata certificata la non presenza di inquinanti. Le uniche aree impermeabilizzate sono quelle di lavorazione e di attesa di certificazione del materiale prodotto, le cui acque, mediante pendenze, vengono convogliate in canaline di raccolta che delimitano tra di loro le aree pavimentate. Sulle tavole è stato comunque necessario individuare i percorsi fatti dalle acque su queste aree in massiciata (C e D) ai fini della redazione della VCI (Compatibilità Idraulica). Infatti, secondo la normativa, la compatibilità idraulica prevede che le aree in massiciata abbiano un coefficiente diverso da 0 di permeabilità, e pertanto sono state considerate per poterne definire i percorsi di raccolta delle acque che non vengono assorbite. I prodotti certificati e testati possono essere depositati ovunque. Per una migliore gestione logistica e produttiva si è scelto di farli immediatamente di fronte ai cumuli in attesa di analisi per ridurre i costi di movimentazione mezzi (pale) e inquinamento da CO₂. Si consideri che questi inerti recuperati (pietrischi e pietrischetti) andranno miscelati alle ghiaie per formare gli inerti per il calcestruzzo e i prodotti per le strutture stradali.

• progetto di modifica sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate che preveda il sollevamento dei reflui trattati a piano campagna e lo scarico in corpo idrico superficiale. Soltanto qualora non risultasse fattibile lo scarico in corpi idrici superficiali è possibile, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 152/2006, scaricare sul suolo ma sempre a piano campagna. In quel caso la ditta dovrà dimostrare l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a raggiungere gli stessi;

Poiché come dimostrato ed evidenziato sopra, le acque di prima pioggia vengono completamente trattate e può ritenersi esaurito con la prima pioggia il dilavamento di possibili sostanze pericolose delle pavimentazioni, e pertanto rientrante nella categoria c) dell'art. 39 comma 3: *“altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia”*, le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, come espresso all'art. 39 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto: *“Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie”*. Verranno pertanto conferite le acque di superficie dapprima all'interno della vasca di accumulo per le bagnature dei cumuli inerti e, quando questa risulta piena, il pozzetto scolmatore del troppo pieno le farà defluire con scarico al suolo nel bacino d'invaso. Le acque di prima pioggia invece sono trattate e stoccate all'interno della vasca di trattamento e di raccolta per il riutilizzo ai fini delle bagnature dei cumuli inerti.

Infatti, le acque meteoriche, ed in particolare quelle di seconda pioggia, non devono essere obbligatoriamente rilanciate al piano campagna in quanto è previsto nell'art. 39 comma 13 del Piano di Tutela Acque del Veneto che *“Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.”* e s.m.i.

Al comma 1 dell'art. 39 viene specificato che:

“Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

- a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;*
- b) lavorazioni;*
- c) ogni altra attività o circostanza,*

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici

superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5."

Nell'Allegato F, al punto 6, tra le altre tipologie di insediamenti, vengono elencanti anche gli "Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti" nella quale lista rientra il presente impianto in progetto.

Alla luce di quanto riportato nell'art. 39 del PTA e come già ribadito, il dilavamento di sostanze pericolose in un impianto di recupero inerti non pericolosi è **fortuito (accidentale) e occasionale (se non raro)** perché i rifiuti sono controllati e analizzati prima del conferimento nell'impianto e l'eventuale presenza di inquinante viene dilavata con le acque di prima pioggia. Appurato pertanto di non ricadere nel comma 1 dell'art. 39, rimane valido il comma 13, ovvero che le acque di seconda pioggia non necessitando di trattamento, come ribadito all'art. 39 comma 3, possano essere recapitate nel sottosuolo, collettando le acque di seconda pioggia nel bacino d'invaso di progetto.

Pertanto, evinto tutto ciò, si è corretto il progetto, nel dettaglio la TAV_07 con la REVISIONE 1 dell'elaborato. In particolare, le acque di prima pioggia continuano ad essere trattate e scaricate all'interno della vasca di accumulo, vasca necessaria ai fini dell'alimentazione dell'impianto di irrigazione per poter abbattere le polveri e irrigare le platee, tale vasca non scarica più al suolo come da precedente progetto, e in caso di siccità può essere riempita per mezzo di un pozzo di emungimento di cui si è chiesta autorizzazione al Genio Civile. Le acque di seconda pioggia, mediante pozzetto scolmatore prima del trattamento delle acque di prima pioggia, inizieranno ad essere conferite grazie al principio dei vasi comunicanti quando tutte le vasche di accumulo saranno state riempite, l'acqua di seconda pioggia può anch'essa riempire la vasca di accumulo per irrigazione, in caso di grande siccità e poca piovosità, così da ridurre il consumo idrico dell'acqua di falda. Le acque di seconda pioggia in esubero, pertanto, una volta che la vasca di accumulo sarà piena, andranno in scarico diretto nel bacino d'invaso.

- **modalità tecniche e gestionali al fine di evitare che:**

◦ i cumuli di rifiuti presenti nell'area A e B raggiungano il bacino di invaso posto a bordo scarpata;

I materiali lavorati in attesa di analisi e stoccati in cumulo nelle aree A e B non raggiungono il bacino d'invaso poiché sono confinati all'interno di blocchi prefabbricati in CLS mobili, posati al suolo, come anche già illustrato in numerosi punti delle relazioni tecniche allegate.

Il bacino d'invaso, peraltro, ed i cumuli di materiale/rifiuto, sono distanziati da 1,5 metri di fascia di terreno che ha una leggera pendenza verso il cumulo. Subito dopo tale fascia di distanza saranno posizionati i prefabbricati in CLS sulla platea impermeabilizzata con pendenza verso la canaletta per il collettamento delle acque. In questo modo non sarà possibile che le acque dalla platea passino direttamente nel bacino d'invaso per via delle pendenze.

◦le acque meteoriche di dilavamento dell'area C collettino nella canaletta di raccolta delle acque meteoriche dell'area A e B;

L'area C (così analogamente come anche per l'area D) sarà realizzata in massicciata con pendenza verso Est in modo da orientare le acque verso l'esterno dell'impianto (all'interno della cava). Inoltre, vista l'alta permeabilità della massicciata e delle ghiaie in posto, si prevede che le acque fluiscano velocemente verso il basso. Le normative regionali prevedono che una massicciata abbia un coefficiente di impermeabilità pari a 0,6, significa che il 40% delle acque percola subito nel terreno, le restanti, grazie alle pendenze fluirà verso Est.

◦i mezzi nella loro movimentazione trascinino i rifiuti al di fuori dell'area impermeabilizzata e collettata a depurazione.

Per quanto riguarda i mezzi che opereranno continuativamente nell'area dell'impianto, il personale sarà formato correttamente per evitare di trascinare i rifiuti da una parte all'altra dell'impianto di recupero. Mentre per i mezzi che accederanno all'area, ad esempio i camion che trasporteranno i rifiuti d'ingresso, saranno predisposti dei percorsi che eviteranno il passaggio sui rifiuti e quindi la possibilità di trascinamento.

I rifiuti che vengono conferiti sono INERTI e asciutti e le lavorazioni vengono eseguite da personale formato e con esperienza nell'uso delle macchine operatrici. Sarà cura del Responsabile dell'impianto gestire l'attività mantenendo la pulizia e l'ordine dei materiali all'interno dell'impianto, raccogliendo le eventuali parti di rifiuti trascinati oltre l'area impermeabilizzata entro la giornata di lavoro. Peraltro, non si lavora in questi impianti durante la pioggia, poiché la matrice fine si impasta rendendo impossibile al vaglio di lavorare. E pertanto, se ci dovesse essere un trascinamento al di fuori dell'area verrà raccolto e rimesso al suo posto.

2.2 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (U.O. EMISSIONI IN ATMOSFERA)

Sia prodotta la seguente documentazione:

1) Numero di addetti e operatività complessiva dello stabilimento, in ore/giorno e giorni/anno.

Come riportato anche all'interno dell'Elab_04_Rev_2_Studio di Impatto Ambientale, il numero di addetti all'attività dell'impianto di recupero inerti dipenderà dalla quantità di materiale gestita e quindi dalla produttività. In caso di massima produzione (150.000 t/anno) dell'impianto di recupero saranno necessari al massimo 2/3 addetti in impianto di recupero e altri 2/3 in ufficio, più tutti i trasportatori addetti al trasporto prodotti. L'operatività sempre a regime vedrà la lavorazione durare 220 giorni/anno circa e per 8 ore al giorno. Tuttavia, si deve riflettere sul fatto che l'impianto di produzione, per esperienza ventennale della Scrivente, non raggiungerà la produzione massima attesa in poco tempo. I primi anni dall'avvio dell'impianto, sono necessari per tarare sia il sistema di trattamento dei rifiuti in ingresso sia il dosaggio per ottenere le miscele inerti idonee, che la gestione ottimale dell'impianto fino ad arrivare al quantitativo massimo. Ecco perché si parla di potenzialità massima e numero di addetti massimo.

**2) Specifiche del mulino ad urto a martelli fissi utilizzato per la frantumazione primaria a secco dei rifiuti, e in particolare: sua operatività, espressa in ore/anno; modalità di alimentazione; potenza termica nominale (nel caso in cui il mulino sia alimentato da un gruppo elettrogeno, la potenza dello stesso andrà espressa in kilowatt termici kWt).
Allegare scheda tecnica se possibile.**

I dati relativi all'impianto meccanico sono riportati all'interno della relazione tecnica e relativi allegati. Tuttavia, si precisa che le caratteristiche e i dettagli dell'impianto meccanico possono subire modifiche, considerati i tempi per la realizzazione dell'opera, e la congiuntura economica legata al costo dell'energia e quindi al prezzo delle materie prime, che fa sì che le aziende costruttrici si impegnano a fornire preventivi con scadenze ravvicinate non garantendo il costo a medio termine. Anche le tipologie impiantistiche sono legate alla particolare fase del mercato infatti, l'impianto di recupero, dato che verrà realizzato nell'arco di 4/5 anni, ha in previsione un certo schema di impianto meccanico di frantumazione e vagliatura; tuttavia, ad oggi non ancora acquistato e che verrà montato su misura, e potrebbe cambiare nell'esecuzione dell'opera in funzione dei costi dei macchinari e delle forniture disponibili. Tuttavia, gli allegati tecnici erano già stati forniti di un esemplare di impianto



di trattamento idoneo allo scopo. Sentita la ditta che ha fornito ad oggi l'offerta migliore, si allegano ulteriori schede tecniche del mulino a martelli con un dettaglio superiore, la tavola di tutto l'impianto meccanico e il Manuale D'uso con dei dettagli, allegati in fondo alla presente relazione.

3) Indicare in planimetria la posizione e l'estensione delle barriere arboree che si prevede di mettere a dimora sulle scarpate.

Nella "TAV_05_REV_2_PIANO DI RIPRISTINO" e nella "TAV_03_REV_2_STATO DI PROGETTO" viene inserita la planimetria dove sono evidenziate sulle scarpate la posizione delle alberature che verranno piantumate.

2.3 GESTIONE DEI RIFIUTI (U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI)

Sia prodotta la seguente documentazione

Nelle seguenti richieste la provincia di Treviso chiede di aggiornare il progetto, redatto antecedentemente all'uscita delle Decreto 152/2022, in conformità a tale decreto. Il Decreto 152/22 fin dalla sua emanazione ha presentato molte incertezze e incongruità tali da sospenderlo da parte del MASE e tuttavia lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato nel proprio sito ministeriale un vasto aggiornamento di tale testo. A questo punto, pertanto, non si può non considerare il nuovo aggiornamento sebbene non ancora approvato, il quale come si vedrà di seguito ha subito modifiche importanti sia nel testo che nei contenuti. In via generale, la Provincia di Treviso deve comunque considerare che essendo l'impianto di recupero di nuova autorizzazione verrà in ogni caso assoggettato alla versione più aggiornata del Decreto 152/2022 e s.m.i. Pertanto, nelle more della emanazione del nuovo Decreto 152 si propone di autorizzare l'impianto secondo quanto previsto nella versione pubblicata nel sito del MASE.

- **ELABORATI GRAFICI**

2.3.1. *Planimetria di layout tecnico dell'impianto in scala 1:100 o 1:200, secondo quanto previsto dalla DGRV 2966/2006, riportante tutti i manufatti di progetto e le aree funzionali previste dal DM 152/2022, comprensive anche delle seguenti, non chiaramente rappresentate nella documentazione pervenuta:*

2.3.1.1. *L'area adibita al controllo visivo dei rifiuti in ingresso ed eventualmente a controlli supplementari;*

2.3.1.2. *La pesa e gli uffici ove verranno svolti gli esami della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;*

2.3.1.3. *L'area appositamente dedicata alla messa in riserva dei carichi non conformi;*

Nella TAV_10_Impiantistica viene rappresentata l'area della pesa, dove si provvederà anche al controllo del materiale in ingresso all'impianto per verificarne l'idoneità (di quest'area è presente anche una foto sull'ELAB_21_IMPATTO VIABILISTICO). L'area di accettazione dei rifiuti è evidenziata in azzurro qui sotto in Figura 5. L'area per i rifiuti non conformi, è evidenziata in rosa qui sotto in Figura 5. Qualora ci fossero carichi non conformi, è interesse della ditta che il carico venga reindirizzato direttamente al mittente e non venga fatto scaricare nell'area dell'impianto di recupero. Se non fosse possibile conferirlo immediatamente al mittente, verranno contenuti i materiali

all'interno di uno o più cassoni metallici a tenuta in acciaio ed accantonate fino a smaltimento o riconsegna al mittente.

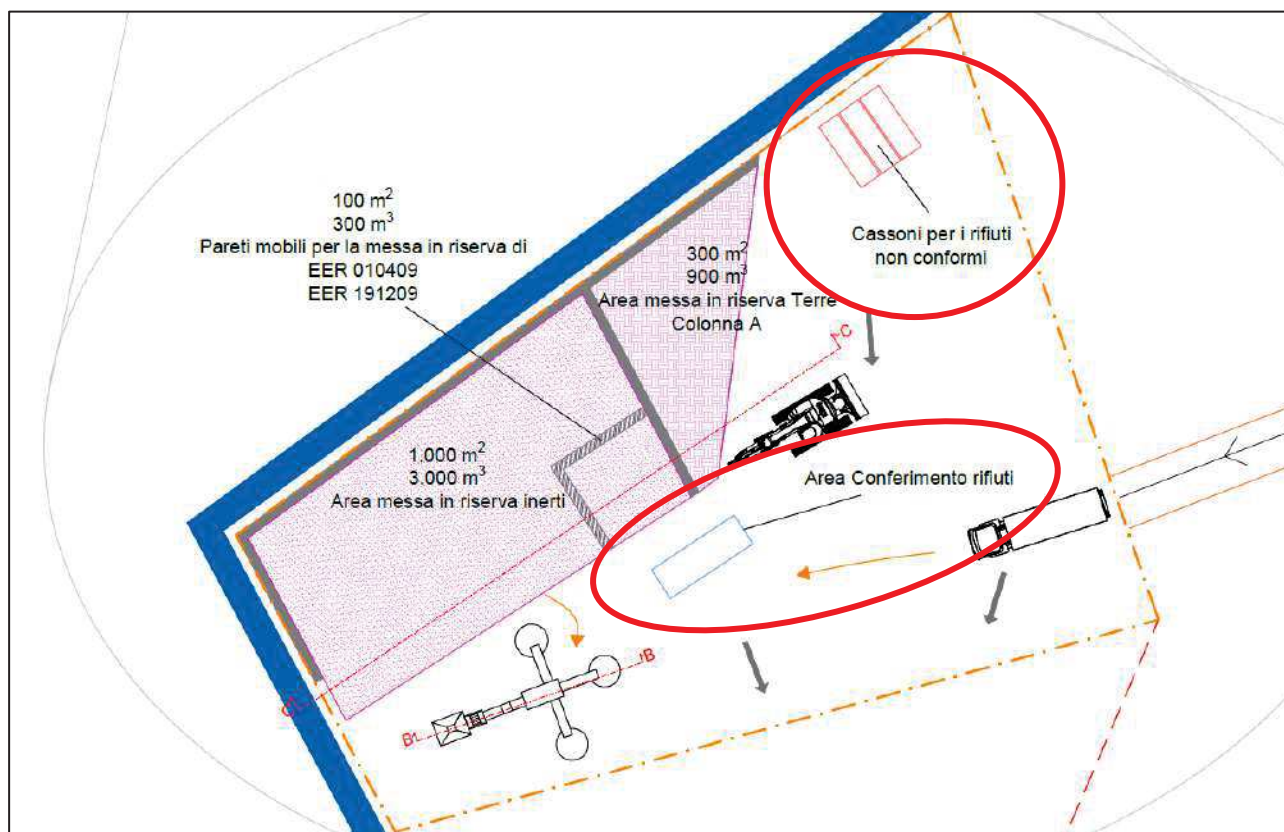


Figura 5: Estratto TAV 10_Impiantistica

2.3.1.4. L'area dei rifiuti esitati dalle operazioni di selezione e cernita, es. frazione metallica e materiali indesiderati;

I rifiuti ricavati dalle operazioni di cernita e separazione vengono stoccati all'interno di appositi cassoni metallici e divisi per codice 19XXXX come già rappresentato anche nella TAV_04_LAYOUT DI IMPIANTO e descritto in legenda e di cui di seguito si riporta un estratto in Figura 6.

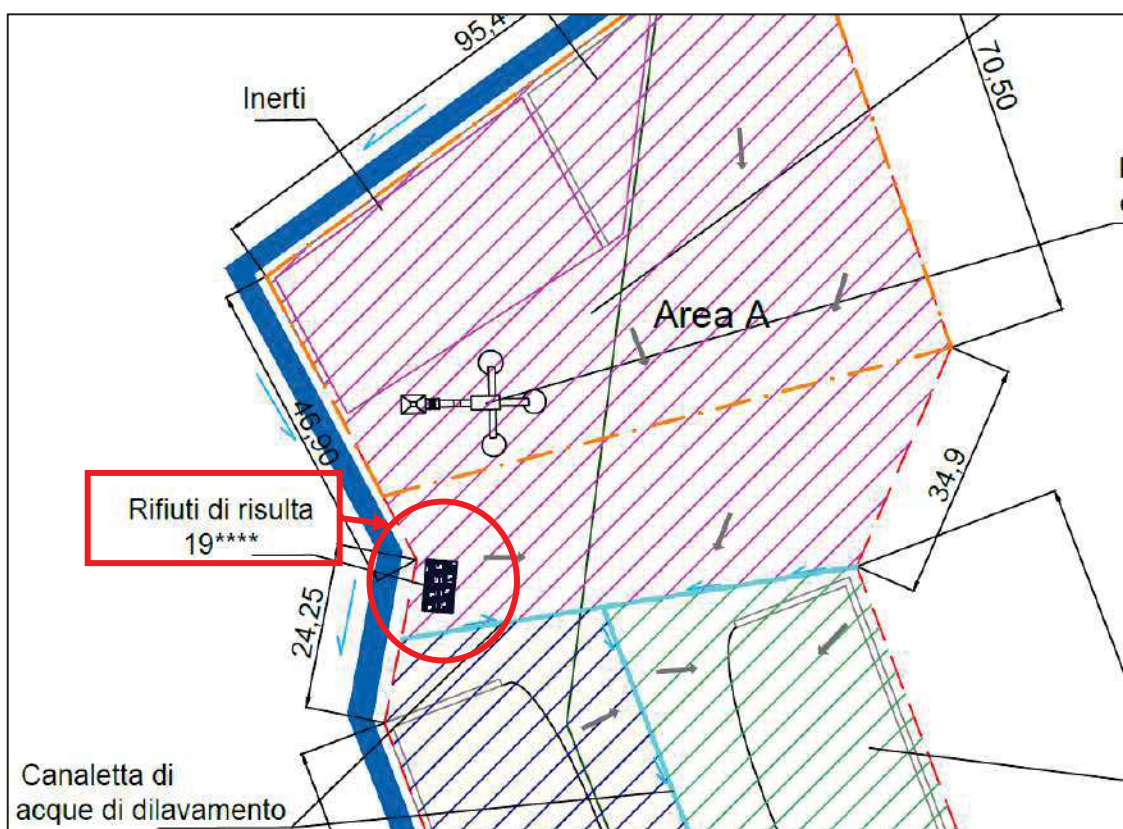


Figura 6: Estratto TAV 04 _Layout di Impianto

2.3.1.5. Aree e flussi separati per l'eventuale gestione di rifiuti non compresi nel DM 152/2022 e per i relativi materiali che cessano la qualifica di rifiuto, da esaminare "caso per caso" (conferimento, miscelazione, lavorazione, ecc);

Come sopra brevemente esposto, e come meglio evidenziato di seguito nelle risposte all'Arpav, il Decreto 152/2022 ha visto un aggiornamento da parte del MASE, con pubblicazione ufficiale sul sito ministeriale dell'aggiornamento in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Come infatti prevede il nuovo decreto, non vi saranno più rifiuti gestiti caso per caso per il progetto in esame, poiché le terre sia in matrice fina che granulare così come gli inerti proposti, rientrano nel decreto 152/2022, ad esclusione dell'EER 101314 che è stato rimosso dalla lista dei rifiuti da trattare. Pertanto, i due unici flussi che vi saranno si riassumono in flusso inerti e flusso terre, già divise in due aree nel progetto proposto e già previsti dalla revisione del Decreto 152/2022.

2.3.1.6. Le vie di circolazione percorse dai mezzi di trasporto all'interno dell'insediamento produttivo;

Il percorso eseguito dai mezzi di trasporto all'interno dell'insediamento produttivo è stato già rappresentato nella "TAV_01_REV_1_INQUADRAMENTO", di cui si riporta un estratto qui sotto.



Figura 7: Estratto Tav_01_Inquadramento

2.3.1.7. I macchinari effettivamente utilizzati nelle operazioni di recupero rappresentati in scala, per dare evidenza della reale superficie occupata;

I macchinari utilizzati all'interno dell'impianto di recupero sono stati tutti rappresentati in scala all'interno delle tavole, consegnate in PDF, all'interno dei quali documenti digitali si può ingrandire per vederli nel dettaglio. Ad ogni modo vengono riportati all'interno della TAV_10_IMPIANTISTICA dei dettagli ulteriori delle pale e benne e si allegano i prospetti e le planimetrie dell'impianto tipo di vagliatura e macinazione.

2.3.1.8. La zona di stoccaggio quinquennale dei campioni, prelevati alla fine del normale processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla UNI 10802;

I campioni prelevati dai singoli lotti per l'esecuzione delle analisi non devono essere conservati per 5 anni ai sensi del decreto 152/2022 aggiornato. Infatti, il decreto recita: *“Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno a far data dall'invio periodico cumulativo delle dichiarazioni di cui al comma 2 che ne attesta la relativa produzione.”* Pertanto, con le modifiche apportate al Decreto 152/22 il proponente non ha più l'obbligo della conservazione per 5 anni dei campioni. La ditta Nervesa Inerti Spa ha la facoltà di stoccare i rifiuti sia nell'impianto di recupero sua presso la sede legale in modo *“tale da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.”* ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto 152/2022. Si osserva peraltro che ai sensi dell'art. 6 comma 2: *“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.”*. Pertanto, poiché la ditta ha deciso di certificarsi ambientalmente con la UNI EN ISO 14001 non è dovuto lo stoccaggio dei campioni di controprova.

2.3.2. Pianta con prospetti relativi ai cumuli dei materiali, con almeno due sezioni significative (1 longitudinale ed 1 trasversale) evidenzianti dimensioni, altezza, ingombri, superficie di appoggio, presenza di muri di contenimento;

2.3.3. Pianta con particolari costruttivi in scala 1:20 o 1:50 dei macchinari utilizzati per la produzione dell'aggregato recuperato, con evidenza delle fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse (es.: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione frazioni indesiderate, ecc.);

Quanto richiesto viene rappresentato nella TAV_10_IMPIANTISTICA. Ad ogni modo i cumuli di materiale differiranno in funzione dei periodi di maggior o minor conferimento, così come le altezze e gli ingombri dei cumuli. Verrà comunque tenuta un'altezza media del cumulo di 3 m, anche se essendo al di sotto del piano campagna di 27 m, il vento è minore e le polveri non finiscono in

atmosfera, causando come già evidenziato, un minor impatto ambientale rispetto ad altri impianti di recupero rifiuti posti in superficie, sul piano campagna. Non vi sono muri di contenimento, ma prefabbricati in CLS fissati per contenere i cumuli. I particolari costruttivi dell'impianto di trattamento e vagliatura vengono riportati in allegato nel piano di manutenzione, tuttavia sono particolari indicativi, poiché come già sopra esposto l'impianto meccanico di frantumazione e vagliatura verrà posizionato e assemblato nella sede di imposta dell'impianto di recupero alla fine della escavazione cioè fra circa 4/5 anni, e pertanto aziende, costi e modelli dei macchinari fanno tempo a cambiare, ma l'impianto meccanico che verrà usato è concettualmente il medesimo. Le fasi meccaniche non possono essere messe in evidenza perché sono nascoste dentro al macchinario, ma sono comunque le classiche fasi adoperate nei più comuni impianti di recupero inerti solo con una selezione di pietrischetti molto di dettaglio, la descrizione rende più chiara l'idea rispetto ai dettagli costruttivi allegati:

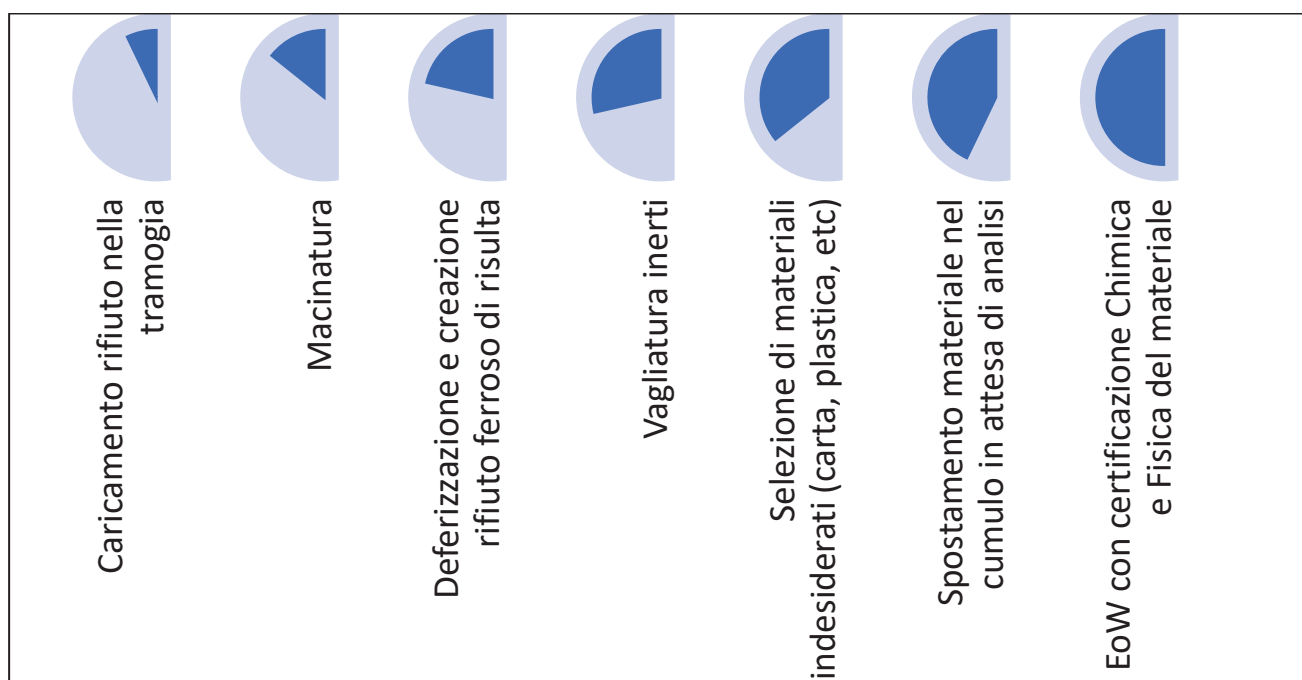


Figura 8: Fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse dell'impianto di recupero

2.3.4. Estratto di mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati dall'impianto di recupero rifiuti e la relativa perimetrazione dell'area effettivamente occupata dall'insediamento produttivo.

L'estratto di mappa richiesto con i mappali interessati dal progetto e dall'area produttiva è già stato rappresentato e trasmesso con la TAV_01_REV_1_INQUADRAMENTO di cui di seguito un

estratto, oltre che nei capitoli di inquadramento territoriale di quasi tutte le relazioni con l'elenco dei mappali interessati.

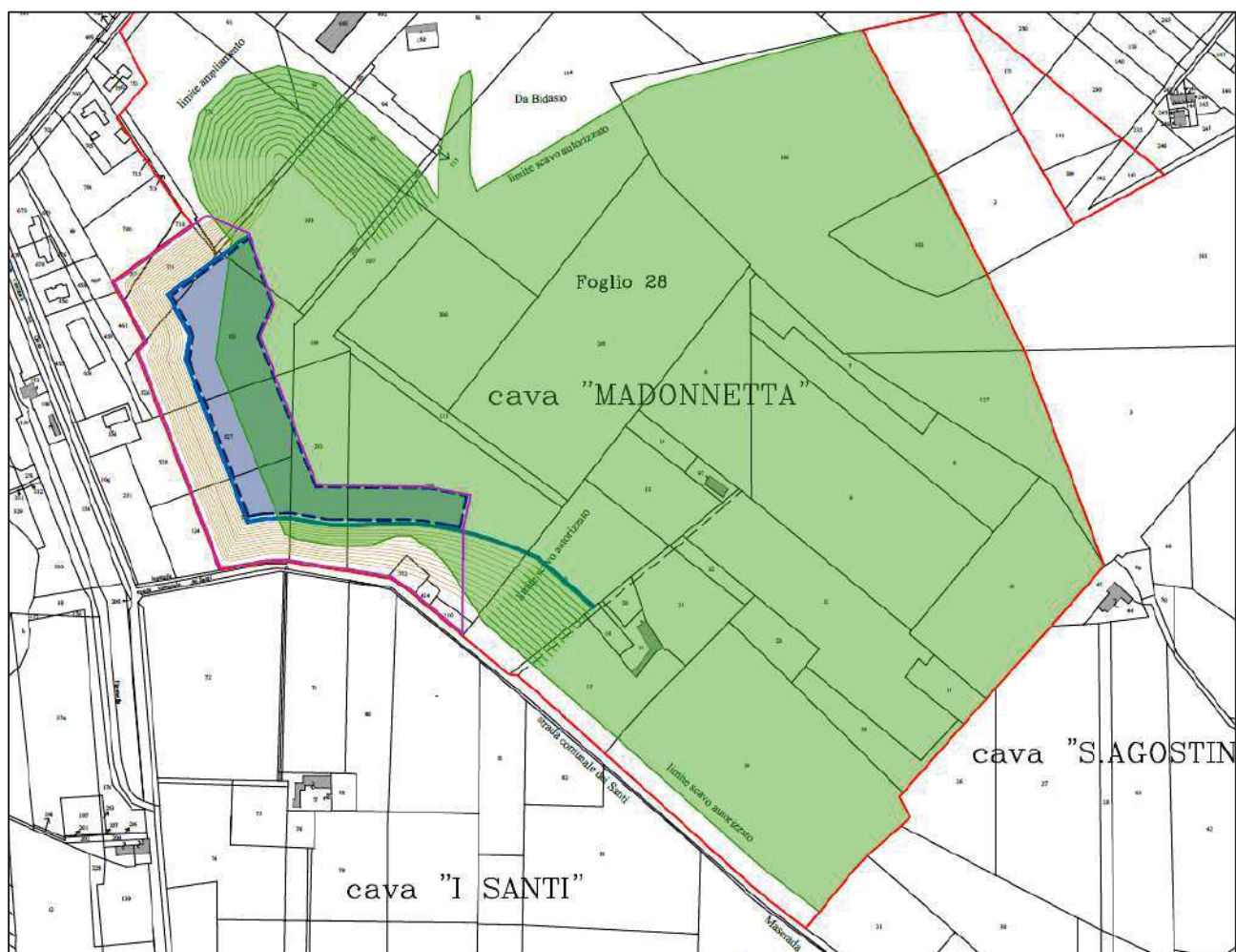


Figura 9: Estratto dell'Inquadramento – Tavola 01 Rev. 1



Tabella 3: Individuazione catastale dell'area interessata dall'impianto di recupero inerti

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE (m²)	Proprietà
Nervesa della Battaglia	28	193 - Parte	Seminativo Irriguo	U	1.369	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		195 - Parte	Seminativo Irriguo	U	474	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		199- Parte	Seminativo	02	14.570	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		233 - parte	Seminativo	05	5.300	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		414	Prato	01	405	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		523	Seminativo	02	7.912	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		525 - parte	Seminativo	03	13.621	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		527 - parte	Seminativo	03	9.506	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		707	Seminativo	01	649	1/1 Nervesa Inerti S.p.a.
		711	Seminativo	02	4.806	1/1 Nervesa Inerti S.p.a.
		713 - Parte	Seminativo	02	124	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		721 - Parte	Seminativo	02	4.464	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		752	Prato	01	800	½ Nervesa Inerti S.p.a. ½ Superbeton S.p.a.
		TOTALE				

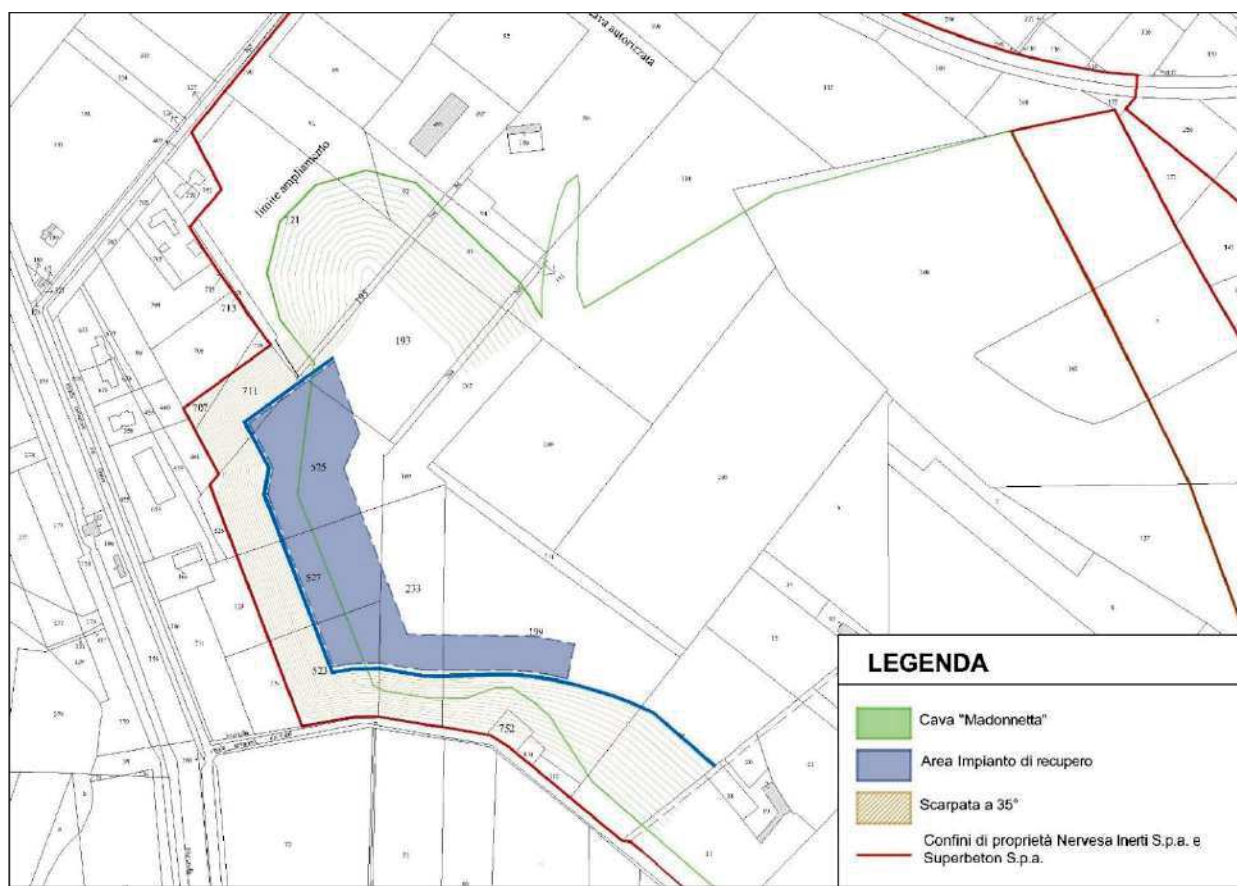


Figura 10: Mappa catastale con in blu l'area dell'impianto, in ocra le scarpate e in rosso i limiti di proprietà

Tutte le planimetrie devono essere complete di legenda congrua e lineare rispetto ai contenuti del DM 152/2022, nonché rispetto alla Relazione tecnica e al Piano di gestione operativa. Dalle planimetrie deve risultare la recinzione dell'impianto.

La recinzione, che a scale elevate risulta di difficile rappresentazione, corrisponde con la linea rossa che segna il confine dei beni di proprietà della ditta proponente. Viene comunque rappresentato nella TAV_10_IMPIANTISTICA un particolare di quest'ultima. Essendo l'area tutta della stessa proprietà, va da se che non si possa rappresentare ovunque tutta la recinzione, ma che di fatto esiste lungo tutta la proprietà (linea Rossa). L'impianto di recupero, ad ogni modo, è delimitato dai blocchi in prefabbricato che fungono molto meglio delle recinzioni lungo tutto il limite di impianto di recupero (Linee blu). Le recinzioni della proprietà invece, fungono da controllo degli ingressi all'area.

2.4 REVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

2.4.1 *Deve essere complessivamente rivista avendo a riferimento i contenuti e la terminologia di cui al DM 152/2022 ed essere congrua rispetto ai contenuti degli elaborati grafici sopraelencati, dovranno essere corretti tutti i riferimenti errati (ad es. richiami al DM 05/02/1998) ed essere integrata con i contenuti di seguito riportati:*

Le presenti risposte integrano la Relazione Tecnica, come comunque già revisionata in ELAB_01_REV_2_RELAZIONE TECNICA.

1. Descrizione delle caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento nonché dei sistemi e delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti e per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali;

Le aree di lavoro per svolgere le operazioni di recupero e quelle di attesa di analisi, come già descritto saranno pavimentate con pavimentazione in CLS, così da rendere la superficie impermeabile. I mezzi per la movimentazione dei materiali consistono in una pala e una benna vagliatrice. I rifiuti verranno conferiti all'interno dell'impianto mediante veicoli stradali quali camion o simili, iscritti all'albo gestori ambientali, provenienti dalle ditte partners della Nervesa Inerti Spa o da altre ditte. Le aree di stoccaggio come già illustrato, saranno dotate di prefabbricati in CLS per la delimitazione tra i lotti e il contenimento degli inerti.

Eventuali sversamenti accidentali, se avverranno, essendo materiali inerti e non liquidi, verranno raccolti e riposizionati nei loro lotti. Ad ogni modo eventuali sversamenti accidentali possono avvenire durante la lavorazione dei rifiuti e quindi all'interno della platea in CLS pavimentata e pertanto non vi è alcun rischio di inquinamento.

2. Specifiche relative alle modalità di realizzazione e composizione degli strati di pavimentazione (sottofondo, fondazione, lastra in calcestruzzo) con dati di portanza e di impermeabilità raffrontati all'uso previsto;

Le pavimentazioni di fondo scavo sono già portanti a sufficienza essendo costituite da ghiaia. Infatti, il peso del carico litostatico della colonna di ghiaia escavata soprastante ha conferito

al fondo di scavo, una portanza del terreno pari al minimo il carico litostatico stesso, ovvero: 54 ton/m^2 , assumendo lo scavo alla profondità di -27 m e un peso specifico di 2 ton/m^3 .

Si riporta qui di seguito una foto del fondo scarpata attuale, dove ci si può rendere conto visivamente che il suolo risulta compattato e con alte portanze



Figura 11: Foto del suolo di fondo cava

Ad ogni modo, essendo il piano di fondo cava e fondo scavo comunque costituito da pietrame grossolano, si prevede un riporto di stabilizzato più fine per permettere una corretta posa del CLS. Il CLS verrà armato con reti elettrosaldate, una sotto e una sopra, per evitare le fessurazioni e le rotture poligonali sotto i carichi dei mezzi e dei cumuli.

Si riporta qui di seguito un dettaglio dello stato di progetto del pacchetto di sottofondo e calcestruzzo d'impermeabilizzazione estratto dalla TAV_03_STATO DI PROGETTO.

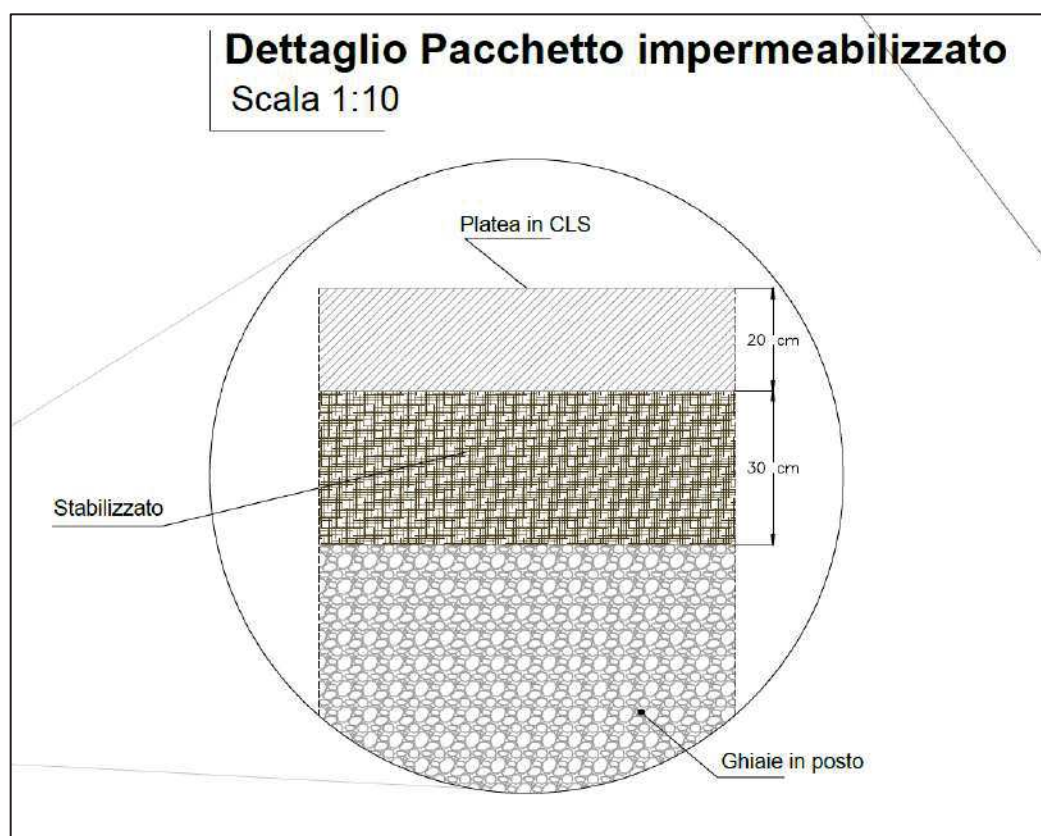


Figura 12: Estratto TAV_03_REV_2_STATO DI PROGETTO

In fase di realizzazione dell'impianto, verranno eseguite inoltre delle Prove di Carico su Piastra per garantire che tale strato di riporto di stabilizzato sia uniformemente compatto e capace di portare i carichi previsti. Elementi costruttivi più di dettaglio, come il diametro delle armature saranno valutati ad ogni modo in sede di esecutivo, in cui verranno valutate insieme le prove su piastra e le portanze effettive, e comunque non prima di quando si avrà il sottofondo disponibile.

3. Specifiche tecniche delle murature di delimitazione dei cumuli, tipo "new jersey"

I blocchi in CLS prefabbricato, che possono essere tipo NewJersey o pozzetti in disuso riempiti di cls, verranno posti uno sopra l'altro in modo da formare una parete autoportante grazie al proprio peso. Non si può parlare propriamente di muratura poiché essendo mobili possono essere spostati alla necessità.

Non vi è alcuna specifica tecnica da fornire poiché sono blocchi prefabbricati, e sono già stati autorizzati in altre province per numerosi altri impianti. Vedi foto qui sotto.



Figura 13: Foto di pareti divisorie mobili in prefabbricati di altri impianti

4. Caratteristiche costruttive della recinzione dell'impianto;

La recinzione, come già specificato più volte in numerosi punti delle richieste di integrazione, è già esistente e in buono stato ed è attorno a tutta la proprietà della ditta, e permette il controllo degli accessi all'interno di tutta l'area mediante cancelli. La recinzione, che a scale elevate risulta di difficile rappresentazione, corrisponde con la linea rossa che segna il confine dei beni di proprietà della ditta. Viene comunque rappresentato nella TAV_10_IMPIANTISTICA un particolare di quest'ultima. Essendo l'area tutta della stessa proprietà, va da sé che non si possa rappresentare ovunque tutta la recinzione, ma che di fatto esiste lungo tutta la proprietà (linea Rossa). L'impianto ad ogni modo è delimitato dai blocchi in prefabbricato che fungono molto meglio delle recinzioni lungo tutto il limite di impianto di recupero (Linee blu).

5. Per ogni codice EER va indicata la tipologia di materiale EoW previsto e le relative analisi ambientali e prestazionali certificanti la cessazione della qualifica di rifiuto, specificando se rientra nel DM 152/2022 o se viene richiesto l'esame "caso per caso". Se presenti materiali sia EoW "caso per caso" sia EoW da DM 152/2022, va data evidenza della gestione separata dei relativi flussi;

L'aggiornamento del Decreto 152/2022, così come presentata dal MASE, prevede che tutti i rifiuti proposti nel progetto rientrino nel Decreto, ad eccezione del EER 101314 il quale è stato deciso di rimuoverlo dalla lista dei rifiuti trattati. Le due gestioni separate che vi saranno pertanto sono:

- Gruppi Inerti → Materiale EoW previsto: Inerti, Calcestruzzo, Asfalti;
- Gruppo Terre → Materiale EoW previsto: Terre per colmate e rinterri o Inerti per il sopravaglio.

Nessun rifiuto rientra nel caso per caso. Relativamente alle analisi chimiche e prestazionali, queste sono già disciplinate dal Decreto 152/2022 e s.m.i. che evidenziano nel dettaglio già le analisi chimiche da fare in funzione del destino degli inerti o delle terre.

Relativamente alle analisi prestazionali, verranno usate quelle di settore previste dalle normative vigenti in funzione del destino, in particolare per le terre come colmate e rinterri, la UNI 13242 e UNI 11531-1 paragrafo 4.1. Per gli Inerti, UNI 13242 e UNI 11531-1 prospetto 4a e 4b. Per il Calcestruzzo UNI 12620. Per gli Asfalti UNI 13043 e/o UNI 13108.

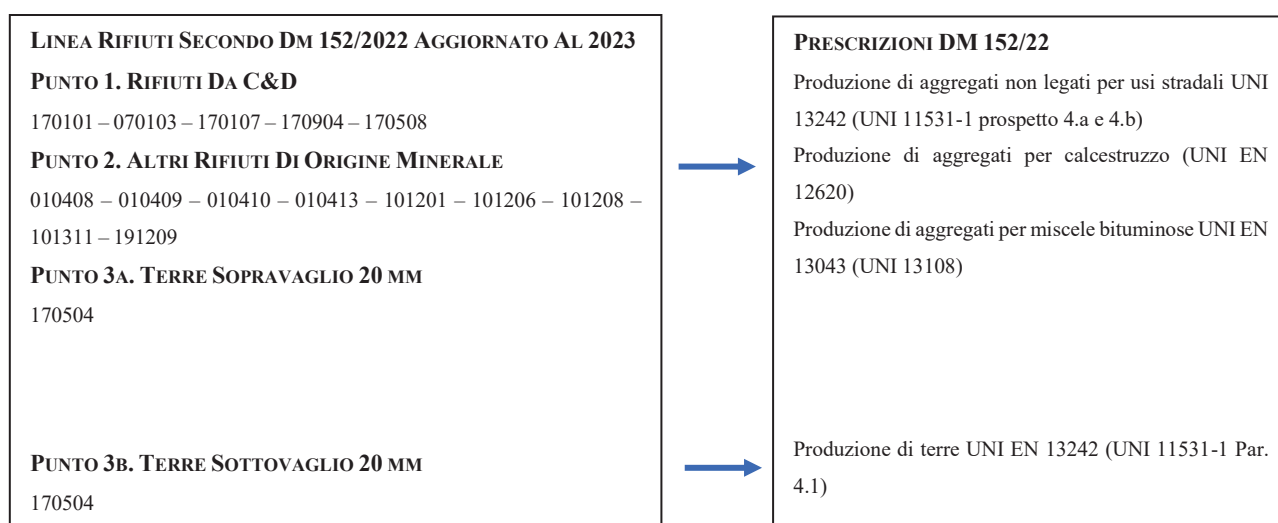


Figura 14: Stato normativo dopo aggiornamento (previsto entro fine Novembre 2023) – Proposta di progetto

6. Descrivere i rifiuti derivati dalle operazioni di selezione che costituiscono impurezze per l'aggregato recuperato (es. metalli, carta, cartongesso, ecc.) e le modalità di gestione degli stessi;

Come già riportato all'interno degli elaborati trasmessi, e così come anche già riportato nelle richieste di integrazioni riportate qui sotto, i rifiuti di risulta che deriveranno dalle lavorazioni saranno quelli ricavati dalla pulizia dei materiali, tra questi rientrano (lista non esaustiva):

- 191201 Carta e cartone
- 191202 Metalli ferrosi
- 191203 Metalli non ferrosi
- 191204 Plastica e gomma
- 191205 Vetro
- 191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 1206
- 191212 Altri rifiuti compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

7. Per i seguenti rifiuti, approfondire e relazionare sul ciclo produttivo di origine, le caratteristiche chimiche e lo stato fisico:

- **EER 01 04 10 “polveri e residui affini”,**
- **EER 10 12 06 “stampi di scarto”,**
- **EER 19 12 09 “minerali”,**
- **EER 10 13 14 “rifiuti e fanghi di cemento”,**
- **EER 17 05 04 “Terre e rocce da scavo”: vedi richiesta ARPAV;**

Il decreto 152/2022 e s.m.i. (così come riportato sul sito ministeriale del MASE) non prevede che questi rifiuti debbano essere individuati sul loro ciclo produttivo di origine, di fatto non si sta più facendo un caso per caso. La ditta proponente Nervesa Inerti Spa ha di fatto l'obiettivo principale di recuperare i propri rifiuti prodotti da sfridi di prefabbricazione o scarti di essi per poter produrre nuovo materiale prestazionale (EoW) atto a confezionare altro calcestruzzo. Inoltre, altri rifiuti, previsti dal Decreto 152/2022 sono stati inseriti tra le tipologie o EER nel progetto per permettere alla ditta di allargare la propria clientela proponendosi e creare anche nuovi mercati con nuovi clienti. Pertanto, le origini dei rifiuti sopra richieste non sono ad oggi note (ad eccezione del EER 101314 che è stato rimosso dai rifiuti da ritirare e dei rifiuti che

provengono dalle ditte partners di produzione di prefabbricati), poiché i clienti sono da individuare considerato che l'impianto è di nuova autorizzazione, ma avranno le più comuni origini dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti dal settore produttivo/edile e industriale. Ad ogni modo, come da progetto tutti i rifiuti in ingresso verranno ritirati con formulari e analisi chimiche del rifiuto per darne la non pericolosità. In effetti, il decreto 152/2022 e s.m.i. ha come obiettivo la semplificazione autorizzativa di quei codici di rifiuti noti come non pericolosi per accelerare il recupero e il riutilizzo di materia prima, esattamente come era negli obiettivi del Decreto 05/02/1998 e s.m.i.

8. Per i rifiuti e per i materiali EoW, fornire evidenza della reale capacità di stoccaggio dell'impianto considerando il peso specifico e il volume dei cumuli previsti, in relazione ai quantitativi per cui si richiede l'autorizzazione;

La verifica dei quantitativi e della capacità di stoccaggio è riscontrabile guardando la TAV_04_LAYOUT IMPIANTO. Infatti, la messa in riserva R13 richiesta (stoccaggio) è pari a:

- Gruppo Inerti: 8.300 m³ (15.000 ton con peso specifico di 1,8 ton/m³)
- Gruppo Terre: 3.000 m³ (6.000 ton con peso specifico di 2,0 ton/m³)

I cumuli di attesa delle lavorazioni e di attesa delle analisi che si possono evincere dalla TAV_04 consegnata, sono pari a:

- Gruppo Inerti: 3.000 m³ per l'area di stoccaggio dei rifiuti prima della lavorazione e 2 o 3 lotti da 3.000 m³ per l'area di stoccaggio dei materiali lavorati/selezionati in attesa di analisi, in funzione se il terzo lotto è formato dalle terre. Pertanto, la disponibilità di area c'è ed è prevista in progetto per la messa in riserva richiesta. Ogni lotto sarà del volume massimo di 3.000 m³, ciò per dare tempo a chi lavora i rifiuti di accumulare fino al volume massimo di 3000 mc e quando i prodotti lavorati rimangono in attesa di analisi per dare tempo ai laboratori di dare la conformità del lotto. La richiesta di 8.300 m³ è inserita per garantire all'impianto di recupero inerti di poter ritirare rifiuti fino, oltre che ad avere uno (o due) lotti finiti di massimo 3.000 m³ ciascuno in fase di analisi chimiche e fisiche e poter procedere alla preparazione di un secondo (o terzo lotto) con la messa in riserva rimanente di 2.300 m³. Nel frattempo che il secondo lotto viene preparato il primo avrà ricevuto la conformità delle analisi come EoW cessando

la qualifica di rifiuto e verrà rimosso dalla messa in riserva e dal registro di carico e scarico, liberando altri 3.000 m³ per un nuovo lotto.

- Gruppo Terre: 900 m³ per l'area di stoccaggio dei rifiuti prima della lavorazione e 1 o 2 lotti da 3.000 m³ per l'area di stoccaggio dei materiali lavorati in attesa di analisi, in funzione se il terzo lotto è usato formato dagli inerti. Pertanto, la disponibilità di area c'è ed è prevista in progetto per la messa in riserva richiesta, uno dei lotti può essere alternativamente costituito da inerti o da terre. La messa in riserva di 3.000 m³ è richiesta per garantire che almeno un lotto riesca ad essere prodotto. Anche per il caso delle terre, il volume del lotto avrà una quantità massima di 3.000 m³, per permettere di avere un lotto in attesa di analisi.

9. Indicare le caratteristiche geometriche e costruttive delle strade di ingresso e di uscita dall'impianto, ubicate sul sedime di cava;

L'ingresso all'area di cava avviene attualmente da Via Foscarini, che corrisponderà anche all'ingresso dell'area dell'impianto di recupero, considerato che l'ingresso della cava e delle strutture già esistenti sono idonee anche per la logistica dell'impianto di recupero inerti, sia la pesa, che le strade e saranno mantenute tali (Figura 15). Verranno invece realizzati i due tratti di raccordo tra le parti esistenti e l'area dell'impianto di recupero, a Nord dell'impianto è previsto l'ingresso, mentre a Sud l'uscita, con i mezzi che avranno la possibilità di risalire fino al piano campagna e passare per gli uffici/pesa (attualmente della cava) e poi uscire nell'area pubblica.

Le nuove strade saranno in stabilizzato e avranno una sezione di circa 6 metri, in modo da garantire un passaggio agevole dei mezzi. Le strade di ingresso non prevedono alcuna costruzione o modifica rispetto allo stato attuale; infatti, i camion scendendo dalla rampa in stabilizzato, attraverseranno la cava su dei percorsi larghi. Nelle aree dedicate alle strade di accesso all'impianto di recupero, la porzione di cava non verrà ripristinata con terreno vegetale per i soli percorsi, così da lasciare al percorso la base già compattata in stabilizzato, ed essere sufficientemente rigido per permettere ai mezzi pesanti di percorrerle.



Figura 15: Viabilità impianto di recupero

10. Indicare le modalità di alimentazione degli impianti e se sono presenti o meno gruppi elettrogeni/distributori di carburante.

L'impianto meccanico sarà alimentato ad energia elettrica proveniente da un generatore di corrente a sua volta alimentato a carburante. I distributori di carburante per alimentare il generatore e la pala e la benna meccaniche sono già esistenti per l'attività di cava, autorizzati con pratica vigili del fuoco, al piano campagna e non si prevedono nuovi distributori nell'impianto di recupero inerti. Si allega l'autorizzazione all'utilizzo del distributore di carburante privato.

2.5 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

2.5.1 *Il documento denominato “Programma di controllo della qualità ambientale” (elaborato n. 8) deve contenere tutte le informazioni previste per il Piano di gestione operativa ed essere corretto rimuovendo tutti i riferimenti errati (ad es. al DM 05/02/1998), riportando inoltre tutti i contenuti previsti dal DM 152/2022, tra cui i seguenti di cui non c'è chiara evidenza nella documentazione presentata:*

- 1. Le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto e tipologia di mezzi impiegati, allegando le schede tecniche dei macchinari utilizzati nelle operazioni di recupero;*
- 2. Le procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso (controllo del formulario, eventuali prelievi di campioni, e relative modalità di campionamento e analisi);*
- 3. Le modalità e criteri di deposito e stoccaggio rifiuti anche derivanti dal processo di trattamento.*

Viene aggiornato l'”ELAB_08_REV_2_PROGRAMMA QUALITÀ AMBIENTALE”.

Le schede tecniche degli impianti meccanici sono già state allegate nelle altre relazioni. Si allega alla presente relazione tecnica lo schema dell'impianto meccanico di macinazione e vagliatura e il libretto di uso e manutenzione, oltre che la scheda tecnica del mulino a martelli.

L'accettazione dei rifiuti avverrà al piano campagna, vicino alla pesa individuata con la TAV_10_IMPIANTISTICA. Qui verranno controllati i rifiuti visivamente, e controllati i formulari ed accettati, e verificata la corrispondenza del materiale con i dati inviati e gli accordi presi. Le analisi chimiche di caratterizzazione dei rifiuti solitamente vengono mandate preventivamente via e-mail agli uffici amministrativi. Le analisi dei rifiuti non pericolosi sono a carico del produttore del rifiuto e non dell'impianto di recupero inerti.

Le modalità e i criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, essendo rifiuti solidi inerti non pericolosi, vede lo scarico con il camion dentro l'area di conferimento per il controllo a terra e successivamente nella messa in riserva, verranno poi presi con la benna e caricati nel frantoio che frantumerà i rifiuti e poi con il vaglio selezionerà fino alle tre pezzature. Ogni pezzatura di prodotto lavorato viene portata con la benna nel suo box di attesa dell'analisi in funzione del prodotto che si vuole ottenere e viene ripetuta la procedura appena descritta fintanto che non si raggiunge un cumulo idoneo alla vendita fino ad un massimo di 3.000 m³. I vari lotti sono divisi tra di loro da prefabbricati in calcestruzzo,



tipo NewJersey o blocchi di calcestruzzo ricavati da pozzettoni prefabbricati riempiti. I vari lotti avranno un'altezza massima di 3 m. I prefabbricati saranno fissati tra loro in modo da non muoversi e contenere la spinta dei cumuli.



2.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE

2.6.1 *Risultando alcuni mappali interessati al progetto di proprietà di Nervesa Inerti Spa e Super Beton Spa, va fornita documentazione che evidenzi l'effettiva disponibilità dell'intera area in capo a Nervesa Inerti Spa richiedente l'autorizzazione (es.: accordo tra privati).*

Si allega il documento di disponibilità dei terreni con Scrittura Privata siglata da parte di SUPERBETON SPA nei confronti della NERVESA INERTI SPA. Si evidenzia che la disponibilità delle quote della SUPERBETON SPA è relativa ai mappali occupati dell'impianto di recupero inerti non pericolosi di progetto.

2.7 UNITÀ ORGANIZZATIVA SUPPORTO AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PREVENTIVI AREA EST – ARPAV

2.7.1 Si chiedono i seguenti chiarimenti e integrazioni.

1. Gli elaborati “Relazione tecnica” elaborato n. 1 rev.01, così come il “Programma di controllo della qualità ambientale”, elaborato n.8 rev.01, devono essere rivisti eliminando i riferimenti normativi non pertinenti; in particolare in relazione ai rifiuti inerti, la cui disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto è stata normata con il DM 152/22, si chiede di eliminare qualsiasi riferimento al DM 05/02/1998 (e successive modifiche DM 186/2006), non più pertinente. I riferimenti normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti sono il DM 152/2022 e i criteri di cessazione fissati nel provvedimento autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 (EoW caso per caso).

2. Le indicazioni di cui al punto precedente valgono per tutti gli elaborati relativi al progetto in cui sono presenti riferimenti normativi non pertinenti. Con riferimento al “SIA” elaborato 4, rev01, tabella 10, del paragrafo 7.2 a pag. 174, si chiede di eliminare la colonna n. 5 in quanto introduce degli utilizzi dell’aggregato recuperato non previsti dal DM 152/22.

3. In relazione al recupero dei rifiuti inerti secondo il DM 152/22:

3.1 Si evidenzia che il rifiuto codice EER 101314 non è tra i rifiuti ammessi a recupero ai sensi del DM 152/22: la ditta indichi se intende gestirlo come EOW caso per caso (presentando, in caso affermativo, la documentazione prevista dalle Linee Guida SNPA 41/2022 per l’ottenimento del parere di competenza di ARPAV). Nel caso si intenda gestirlo come EOW caso per caso dovranno essere individuate modalità gestionali e spazi dedicati, separati dagli altri rifiuti gestiti ai sensi del DM del 152/2022. La planimetria dovrà essere eventualmente rivista in tal senso.

In riferimento ai punti 1 e 2 i documenti sono stati corretti e adeguati secondo le richieste di Arpav. Per il punto 3 la ditta ha rinunciato al ritiro del EER 101314 ed ha aggiornato le relazioni Tecniche e SIA di conseguenza. Con il nuovo aggiornamento del Decreto 152/2022 presentato sul portale ministeriale del MASE, tutti i rifiuti proposti rientrano nel decreto e possono essere recuperati.

3.2 Anche per il rifiuto CER 170504, per cui la ditta propone due diverse modalità di gestione (recupero ai sensi del DM 152/2022 per le terre con presenza di sopravaglio >20 mm oltre al 50% e recupero come EoW caso per caso di terre costituite

principalmente da frazione fine) dovranno essere definiti spazi separati e modalità gestionali differenziate per le due modalità. La planimetria dovrà pertanto essere aggiornata in tal senso.

Con l'aggiornamento presentato dal MASE al Decreto 152/2022 la frazione fine delle terre può essere ricompresa nel Decreto 152/2022 e s.m.i., in accordo anche con ARPAV, si farà ricadere tutto l'EER 170504 nel Decreto 152/2022 e s.m.i., senza necessità di fare alcun caso per caso. Pertanto, la separazione dei cumuli in R13 avverrà tra i due gruppi di rifiuti: Gruppo Inerti e Gruppo Terre. Di fatto, ognuno degli EER appartenenti a ciascun gruppo, saranno poi miscelati insieme durante le lavorazioni.

Nel merito del rifiuto CER 170504, inoltre, si chiede che la gestione ai sensi del DM 152/22 sia comunque complessivamente rivista tenendo in considerazione le seguenti indicazioni:

- a.i. ai sensi del DM 152/22 non è possibile recuperare il materiale antropico presente nel rifiuto, poiché sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione abbandonati/sotterrati o comunque diversi da quelli previsti dalla tabella 1, allegato 1 al DM stesso;***
- a.ii. la parte fine delle terre non può essere gestita secondo il DM 152/2022, eventualmente può rientrare nella gestione EoW caso per caso;***

Con l'aggiornamento presentato dal MASE al Decreto 152/2022 si prevede l'utilizzo del EER 170504 per produrre "aggregato recuperato" per gli scopi previsti dall'allegato 2 articolo 4 lett. a, recuperi ambientali, colmate e reinterri e quindi ricomprende anche la frazione fine delle terre. In accordo anche con ARPAV, si farà ricadere tutto l'EER 170504 nel Decreto 152/2022, senza necessità di fare alcun caso per caso.

3.3 Nella Relazione Tecnica (schema di flusso p. 35) si dichiara l'intenzione di produrre aggregati per la successiva produzione di "asfalti" indicando quale riferimento per la certificazione CE la norma UNI 13043; si fa presente tuttavia che la tab. 5 dell'All. 1 del citato DM, che costituisce il riferimento per l'utilizzo specifico dell'aggregato recuperato, non contempla l'uso per aggregati

bituminosi. Nelle more dell'eventuale revisione del DM n. 152/22, pertanto, non si ritiene che il recupero per tale utilizzo specifico sia aderente alle previsioni del DM, necessitando, se del caso, dell'autorizzazione EoW caso per caso.

La prima versione del Decreto 152/2022 non contemplava l'utilizzo degli aggregati recuperati per la produzione di miscele bituminose con l'aggiornamento del 2023 presentato dal MASE al Decreto 152/2022 l'aggregato recuperato può diventare anche aggregato recuperato per la produzione di miscele bituminose ai sensi della UNI EN 13043 e/o UNI 13108. In accordo anche con ARPAV, non vi è più la necessità di fare alcun caso per caso per gli aggregati bituminosi poiché rientra tutto nel Decreto 152/2022.

3.4 Si chiede di descrivere dettagliatamente le caratteristiche del rifiuto CER 010507, da cui proviene il rifiuto CER 191209 destinato a recupero R5, i trattamenti meccanici cui viene sottoposto (inclusa eventuale additivazione), nonché le caratteristiche del CER 191209. Si evidenzia infatti che la descrizione del CER 191209 è “Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)”: con riferimento alle definizioni del DM 152/2022, art. 2, comma 1, lettera b), si ritiene che tale rifiuto possa provenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti indicati al punto 2 della tabella 1 dell'allegato 1 al DM. Valuti la ditta la gestione del suddetto rifiuto.

Il rifiuto EER 010507 è uno dei rifiuti che a seguito di lavorazione e trattamento dà origine al rifiuto EER 191209. L'EER 191209 è uno dei rifiuti previsti nella lista di inerti di origine minerale che possono essere ritirati e trattati ai sensi del Decreto 152/2022. Il rifiuto EER 191209 considerato che proviene dalla lavorazione dei fanghi derivati da attività NO-DIG quali le trivellazioni orizzontali (TOC) per la posa di condotte o cavidotti, gli impianti separano la frazione sabbiosa-ghiaiosa (EER 191209) dalla rimanente parte fangosa/fine mediante mezzi meccanici (centrifughe) o naturali (sedimentazione). Ad ogni modo, essendo un rifiuto previsto dal Decreto 152/2022 e s.m.i. se ne chiede l'inserimento nella lista degli EER previsti in progetto, e quindi il ritiro e il conferimento per poterlo lavorare e ottenere nuovi inerti o eventualmente colmate e rinterri.



3.5 Si ricorda che il DM 152/2022 prevede che il produttore di aggregato recuperato applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Si evidenzia che la richiesta che il produttore applichi un sistema UNI EN ISO 9001 non deve più essere soddisfatto obbligatoriamente, e pertanto nelle more dell'applicazione del decreto 152/2022 e s.m.i. sarà cura della ditta decidere se certificarsi o meno. Ciò non toglie che la ditta comunque adotti già un sistema di gestione di qualità interna e che verrà implementato per permettere il controllo di qualità, e il rispetto dei criteri del Decreto 152/2022.

Tali aspetti vengono integrati all'interno dell'ELAB_01_REV_2_RELAZIONE TECNICA ed ELAB_08_REV_2_PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ.

Si osserva inoltre, che il progetto presentato riguarda un impianto di recupero inerti non pericolosi nuovo, pertanto qualsiasi modifica che verrà apportata al decreto 152/2022 e s.m.i, data l'obbligatorietà di assoggettarsi allo stesso entro i prefissati termini, Il proponente comunque dovrà assoggettarsi al 152/2022 e s.m.i.. Pertanto, come da progetto integrato ai sensi del Decreto 152/2022 e s.m.i. è a tale norma che l'autorizzazione del presente impianto farà riferimento.

Si presenta qui di seguito la sintesi dello stato normativo semplificativo introdotto dal Decreto 152/2022 e s.m.i.

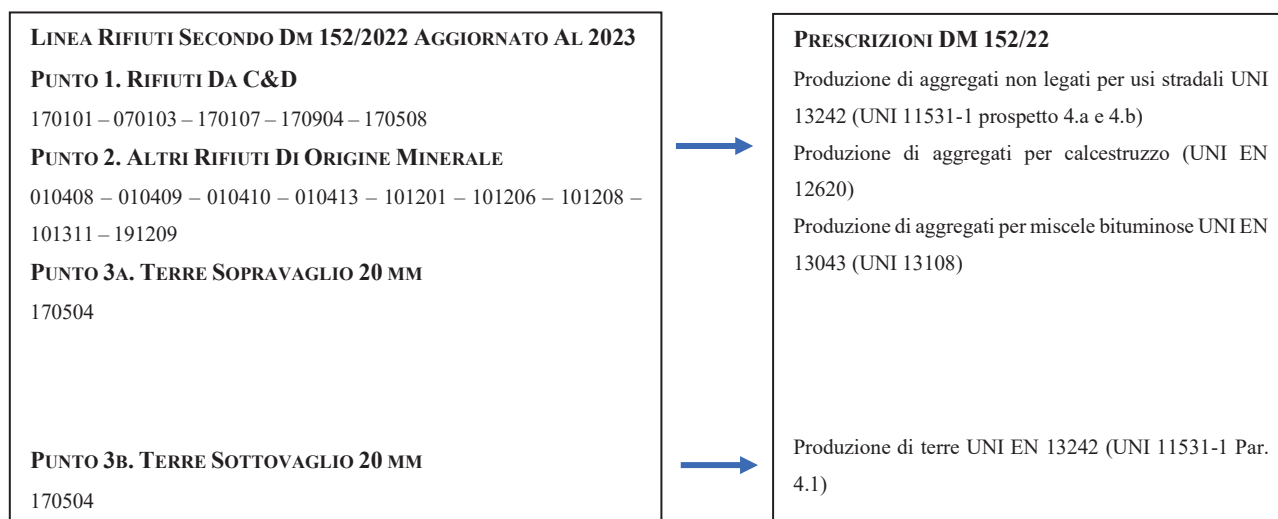


Figura 16: Stato normativo dopo aggiornamento Decreto 152/2022 (previsto entro fine Novembre 2023) – Proposta di progetto

Si sottolinea infine che relativamente all'origine e provenienza dei rifiuti inseriti in progetto, gli stessi sono prodotti per la maggior parte da ditte conosciute e operanti in prossimità del territorio e in gran parte già collaboranti con la proponente il progetto. Il Decreto 152/2022 individua i rifiuti secondo EER conosciuti come rifiuti prodotti da una filiera che li rende non pericolosi e quindi non richiede di descrivere i rifiuti ritirati e la loro provenienza. Infatti, il Decreto 152/2022 mira giusto il fatto a semplificare l'iter burocratico per l'autorizzazione di impianti di recupero che intendono recuperare rifiuti inerti non pericolosi.

4. Altri aspetti:

a. indicare quali sono i rifiuti prodotti dall'attività di recupero e definire le modalità di gestione degli stessi

Come già riportato all'interno degli elaborati trasmessi, e così come anche già riportato nelle richieste di integrazioni riportate qui sopra, i rifiuti di risulta che deriveranno dalle lavorazioni saranno quelli ricavati dalla pulizia dei materiali, tra questi rientrano (lista non esaustiva):

- 191201 Carta e cartone
- 191202 Metalli ferrosi
- 191203 Metalli non ferrosi



- 191204 Plastica e gomma
- 191205 Vetro
- 191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 1206
- 191212 Altri rifiuti compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

b. per completezza e chiarezza, sia individuata in planimetria la recinzione prevista (pag. 29 del “Programma di controllo della qualità ambientale”, elaborato n. 8 rev.01) con varchi di accesso e uscita dall’impianto e con relativi prospetti e sezioni;

Non verrà realizzata alcuna recinzione specifica intorno all’impianto di recupero; tuttavia, verrà delimitata l’area con blocchi in CLS prefabbricato fissi sul pavimento e visto che l’impianto sorgerà all’interno della proprietà della ditta che risulta essere già recintata dalla proprietà medesima. Pertanto, gli accessi sono già controllati e limitati.

c. individuare in planimetria l’area di emergenza di 10 m² prevista a pag. 33 del “Programma di controllo della qualità ambientale”, elaborato n. 8 rev.01”.

L’area di emergenza, come già individuato sopra nelle richieste precedenti, è in sostanza un’area con dei cassoni a tenuta predisposti per il contenimento di rifiuti non conformi.

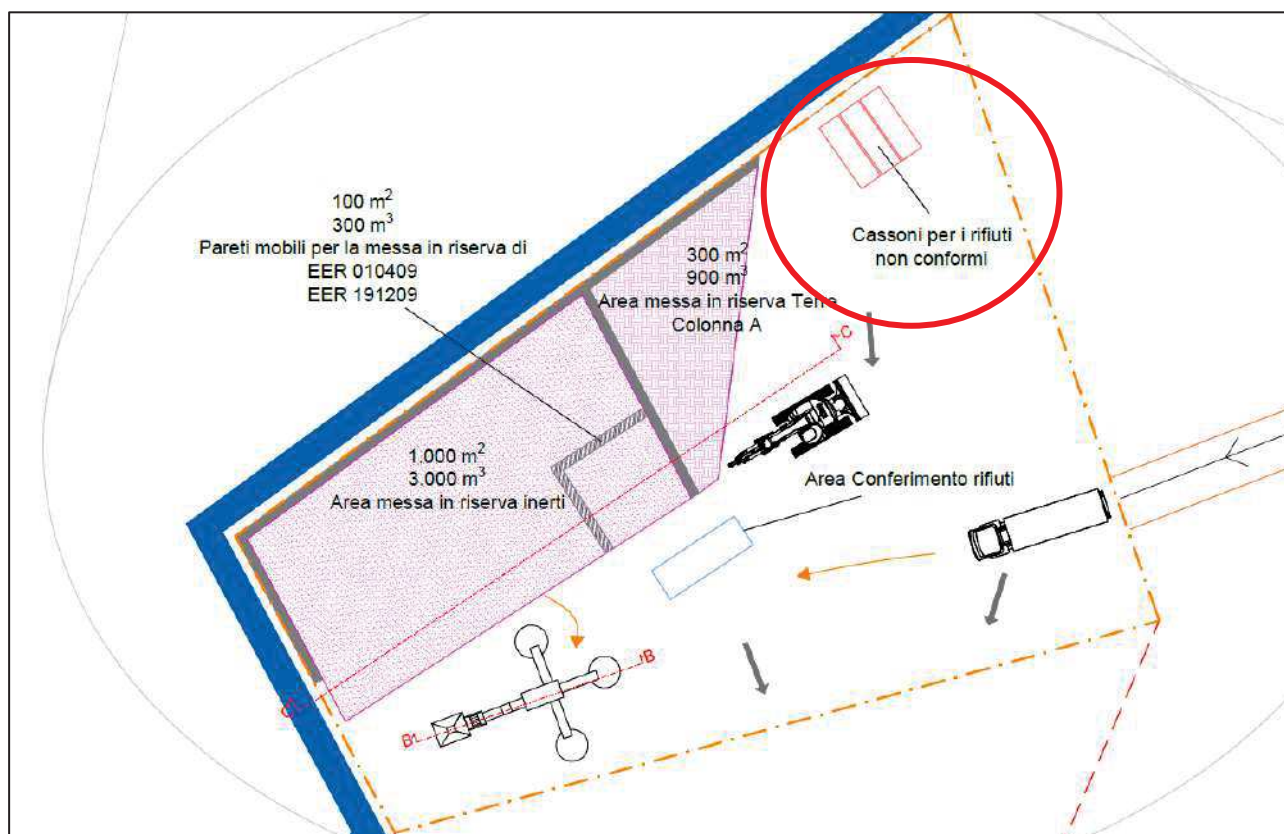


Figura 17: Estratto TAV 04 _Layout di Impianto

d. rivedere il paragrafo 5.3.1 del “Programma di controllo della qualità ambientale”, elaborato n. 8 rev.01” individuando con precisione le casistiche delle non conformità del prodotto EoW/rifiuto esitante dalle operazioni R5 e le modalità di gestione delle stesse.

È difficile prevedere tutti i possibili scenari che derivano ad una non conformità. Sono state individuate due forme di non conformità:

- 1) Il prodotto risulta non conforme a causa di una selezione inadeguata dei materiali, ad esempio (lista non esaustiva):
 - a. Presenza eccessiva di legni, plastiche o vetri;
 - b. Presenza di una granulometria inadeguata;
 - c. Basso tenore di equivalente in sabbia per le prestazioni previste;
 - d. Un alto indice di appiattimento;
 - e. Analisi prestazionali in genere non idonee alle normative di settore;

In tal caso il rifiuto dovrà essere rilavorato, rifezionato per eliminare le frazioni non desiderate e per riportarlo alle condizioni geotecniche/fisiche per superare i test di conformità;

- 2) Il prodotto non risulta conforme per superamento dei limiti del test di cessione e/o della caratterizzazione col. A e col. B.

In tal caso il prodotto dovrà essere selezionato e diviso secondo almeno 3 granulometrie:

- Fine da 0-20mm;
- Medio da 20-30mm;
- Grosso da 30-63mm;

per ognuna delle granulometrie vengono eseguite nuovamente le analisi chimiche e le frazioni che risulteranno conformi verranno testate come EoW, quelle non conformi verranno avviate a smaltimento.

Si segnala da ultimo che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento prevede lo scarico nel sottosuolo, essendo posizionato a quota – 27 m dal piano campagna.

Si conferma, lo scarico avverrà nel sottosuolo per le sole acque di seconda pioggia, come anche meglio spiegato nelle richieste relative alla gestione acque, e integrato nella TAV_07_REV_1 e come anche previsto dall'art. 39 del PTA e s.m.i.

RISPOSTE ALLE RICHESTE DI ARPAV – UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE E EoW

Con riferimento alle richieste pervenute dall'Arpav di Treviso in data 18/04/2023 (prot. Provincia Treviso n. 21583/2023), a seguito della richiesta trasmessa dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Provincia di Treviso, inerente al progetto del nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi della ditta Nervesa Inerti S.p.a. a Nervesa della Battaglia, venivano richieste le seguenti integrazioni:

“In riferimento alla documentazione trasmessa dalla Ditta ed in particolare alla relazione tecnica rev. 01 e facendo seguito a quanto già espresso nell'ambito della CdS del 14/04/2023, ai fini del rilascio del parere di competenza ex art. 184-ter, comma 3, si evidenzia che la Ditta ha erroneamente presentato una richiesta di valutazione caso per caso per i codici di rifiuti previsti dalla Tabella 1 del DM n. 152/22, in quanto l'art. 184-ter prevede esplicitamente il rilascio di autorizzazioni caso per caso solo nel caso di rifiuti e/o utilizzi non previsti da regolamenti comunitari o nazionali.

Pertanto, si ritiene opportuno che la Ditta riveda ed integri la relazione tecnica sopra citata, distinguendo con precisione la linea dei rifiuti da gestire separatamente nell'ambito di applicazione del DM n. 152/22 da quella/e dei rifiuti da gestire caso per caso e riformuli le richieste caso per caso secondo le indicazioni presenti nell'allegato utilizzando lo schema della tabella 4.1 delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, nonché secondo quanto di seguito riportato.

A parere della Scrivente Agenzia le tipologie che potrebbero essere gestite caso per caso sono le seguenti:

1) EER 101314, rifiuti di fanghi e cemento, da gestire separatamente dalle altre tipologie di rifiuto per la produzione degli aggregati per usi infrastrutturali/aggregati per calcestruzzo.

2) EER 170504, nel caso in cui siano costituite da:

a. Terre e rocce a tessitura limoso-argilloso, in quanto non paiono contemplate dal DM n. 152/22, poiché le specifiche tecniche di riferimento per tali tipologie di terre sono riportate nel paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1, non citato dal medesimo decreto;

b. Terre e rocce contenenti anche materiali antropici (riporti ecc.), in quanto non paiono contemplate dal DM n. 152/22, poiché nell'Allegato 1 è previsto il divieto di produrre aggregato recuperato a partire da “rifiuti sotterrati ed abbandonati”.

3) Codici EER richiesti dalla Ditta e rientranti nell'ambito di applicazione del DM n. 152/22 per la produzione di aggregato per miscele bituminose ai sensi della norma UNI EN 13043, utilizzo attualmente non previsto dall'Allegato 2 e tabella 5 del DM. Tale caso potrà avere valenza transitoria nelle more dell'adeguamento del Decreto per questo specifico aspetto."

Relativamente al primo capoverso della richiesta di integrazioni, dove viene evidenziato che la scrivente *"ha erroneamente presentato una richiesta di valutazione caso per caso"*, si sottolinea che l'istanza e la realizzazione del progetto è stato redatto nel corso del 2022, prima ancora che la norma 152/2022 entrasse in vigore (04/11/2022), dove l'unico approccio autorizzativo per i presenti rifiuti era il caso per caso. La provincia di Treviso, nel Gennaio 2023, ha richiesto varie integrazioni dove richiedeva integrazioni e informazioni aggiuntive. Per ottemperare alle richieste della provincia di Treviso, oltre che per adeguarsi ad una norma ancora in fase di monitoraggio (152/2022), si è dovuto adattare il modello già predisposto del caso per caso, indicando che si sarebbero seguite le indicazioni del 152/2022 per i medesimi rifiuti di cui si è richiesta autorizzazione.

Relativamente al secondo capoverso, considerato l'iter legislativo del Decreto 152/2022 e la pubblicazione sul sito del nuovo testo aggiornato, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è proceduto a seguire tali prescrizioni e a presentare una revisione della relazione tecnica che mira già alla futura modifica della normativa 152/2022, tenuto comunque conto che le modifiche previste sono state presentate su un portale ufficiale ministeriale.

Si evidenzia qui sotto con una tabellina schematica e semplificativa quello che è lo stato normativo attuale, a confronto con quello che invece sarà lo stato previsto dalla normativa modificata. Per l'EER 101314 è stata fatta decisione di rinunciare al trattamento di tale rifiuto, così da non dover eseguire un caso per caso solo per esso.

Si allega a fine elaborato, l'adeguamento normativo pubblicato dal MASE del Decreto 152/2022.

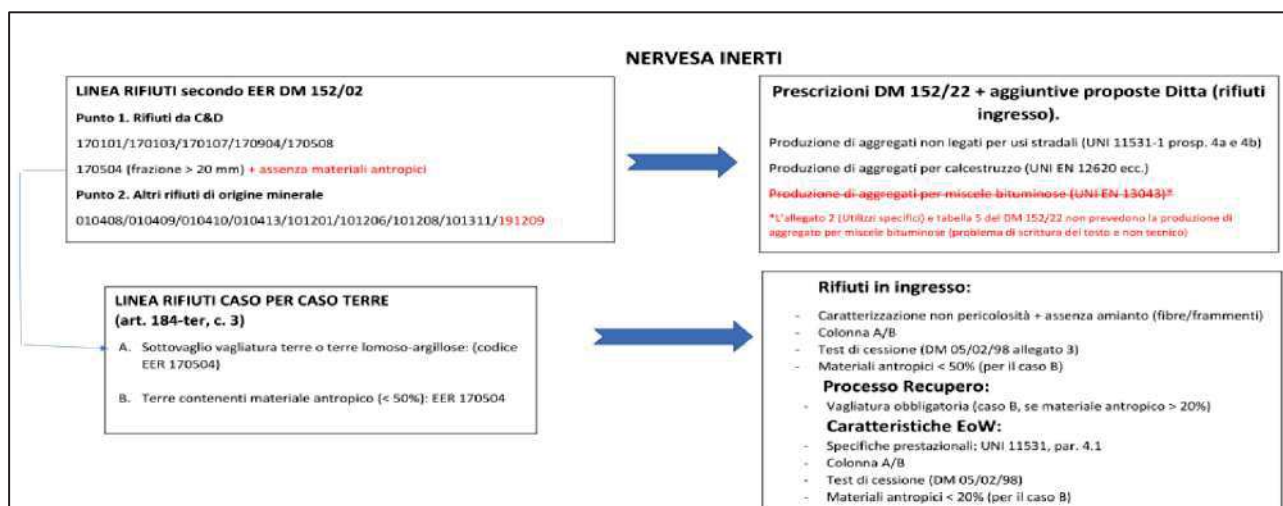


Figura 18: Stato normativo ad Ottobre 2023 – Riepilogo di Arpav

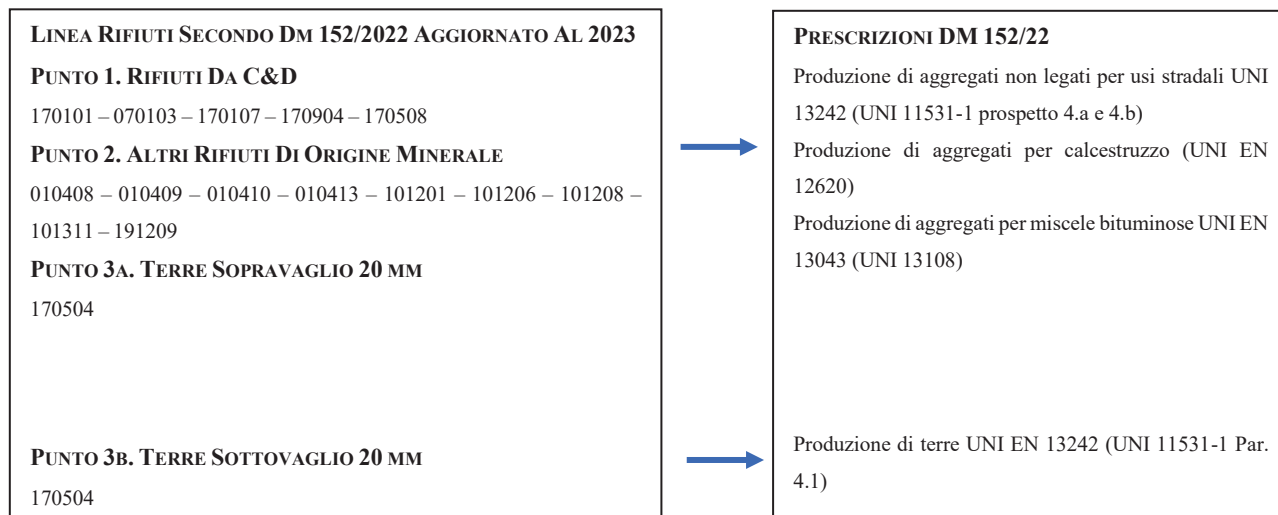


Figura 19: Stato normativo dopo aggiornamento (previsto entro fine Novembre 2023) – Proposta di progetto

Come si evince dall'aggiornamento del decreto 152/2022, tutto quanto presentato già con il caso per caso proposto prima ancora dell'uscita del Decreto 152/2022 è in accordo con i più recenti aggiornamenti normativi, a dimostrazione che l'azienda sta proponendo una soluzione virtuosa e all'avanguardia sul recupero dei rifiuti inerti.

Si rimanda alla relazione tecnica revisionata per i dettagli tecnici:

“ELAB_01_REV_2_RELAZIONE TECNICA”

RISPOSTE ALLE RICHESTE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Con riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di Nervesa Della Battaglia in data 12/04/2023 (prot. Provincia Treviso n. 21583/2023), a seguito della richiesta trasmessa dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le Provincia di Treviso, inerente al progetto del nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi della ditta Nervesa Inerti S.p.a. a Nervesa della Battaglia, venivano richieste integrazioni inerenti alle varianti urbanistiche ai Piani Regolatori Comunali.

In materia, sono stati fatti gli approfondimenti tecnici da parte dell'Architetto Massimo Fadel della Società COOPROGETTO Scarl e dell'Avvocato Nicola Magaldi dello studio Bressan, Cacco, Magaldi di Treviso, di cui si allegano le relazioni, dove si evince che non insistono vincoli assoluti nell'area in esame, così come riportati nel Piano Gestione Rifiuti Regionale aggiornato, come anche già definito nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso.

Come già ribadito inoltre, e come evidenziato dai chiarimenti allegati dell'Architetto e dell'Avvocato, sia per la porzione agricola superiore così come per la porzione di cava si dovrà procedere ai sensi del comma 6, Art. 208 del D.Lgs. 152/2006: *“l’approvazione sostituzione ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”*

Citando il testo dell'Architetto: *“Tale procedura risponde in pieno anche al principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni ed alla necessità di evitare la duplicazione dei procedimenti con il conseguente appesantimento dell'iter oltre che l'inutile dilazione dei tempi.”*

Citando il testo dell'Avvocato: *“Nel caso di specie, infatti, non ricorrendo un criterio di esclusione o vincolo assoluto ai sensi della D.G.R. n. 988/2022 del 09.08.2022 per le ragioni poc'anzi esposte, è evidentemente percorribile la procedura semplificata di variante urbanistica di cui all'art. 208, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006. Codesta società potrà, dunque, avvalersene ai fini della rimozione delle ragioni, derivanti dalle attuali previsioni urbanistiche provinciali e comunali che, allo stato, indurrebbero a negare la conformità urbanistica del nuovo impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi di progetto.”*



RISPOSTE ALLE RICHESTE DELLA REGIONE VENETO

UFFICIO GENIO CIVILE DI TREVISO

Con riferimento alla richiesta pervenuta dal Genio Civile di Treviso in data 18/04/2023 (prot. Provincia Treviso n. 21583/2023), a seguito della richiesta trasmessa dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le Provincia di Treviso, inerente al progetto del nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi della ditta Nervesa Inerti S.p.a. a Nervesa della Battaglia, venivano richieste integrazioni inerenti allo studio di microzonazione sismica di 3° Livello.

Le integrazioni vengono riportate a parte nell'ELAB_22_MICROZONAZIONE SISMICA.

RISPOSTE ALLE RICHESTE DELLA REGIONE VENETO

UFFICIO SERVIZIO GEOLOGICO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Con riferimento alla nota pervenuta dalla Regione Veneto, Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive, in data 13/04/2023 (prot. Provincia Treviso n. 21583/2023), a seguito della richiesta trasmessa dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le Provincia di Treviso, inerente al progetto del nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi della ditta Nervesa Inerti S.p.a. a Nervesa della Battaglia, venivano espressi i pareri in merito a:

- *“Compatibilità dell'insediamento dell'impianto con il piano di escavazione della cava, nonché, eventualmente, con il piano di ricomposizione della stessa;*
- *In merito al Piano Economico Finanziario allegato all'istanza con particolare riferimento al prezzo della ghiaia di confermare che i materiali ghiaiosi prodotti nell'ambito dei lavori di scavo connessi alla costruzione dell'impianto (705.000 m³), la cui commercializzazione e/o utilizzo avviene all'esterno, non costituisca elemento prevalente rispetto all'opera stessa.”*

Le risposte al secondo punto vengono riportate in allegato nella lettera della ditta Nervesa Inerti Spa. Relativamente al primo punto, la Regione Veneto prescrive i seguenti adempimenti operativi e progettuali ai fini della compatibilità dell'impianto con il piano di coltivazione della cava:

- 1) Preliminarmente all'avvio dei lavori di allestimento dell'impianto di recupero deve essere verificato l'avvenuto esaurimento delle escavazioni, in conformità al progetto di coltivazione, sulla porzione di cava direttamente interessata dagli interventi di adeguamento morfologico;*
- 2) Il progetto deve prevedere nella configurazione morfologica relativa alla fase di esercizio dell'impianto il raccordo morfologico delle scarpate di neoformazione sia con il progetto di estrazione che con il piano di ricomposizione morfologica finale di cava, mentre lo stato di ripristino finale dovrà essere adeguato a quest'ultimo piano;*
- 3) Deve essere definita, per quanto possibile, una viabilità di accesso all'impianto indipendente da quella utilizzata per l'attività di cava.*

Il punto 1) è inequivocabilmente soddisfatto poiché le attività di estrazione sono già in esaurimento nelle aree interessate dal nuovo impianto di recupero. Il punto 2) anch'esso è in accordo con il progetto eseguito; infatti, il piano dell'impianto di recupero è stato posto rialzato rispetto al piano di



scavo di fondo cava, così da permettere ai terreni di ripristino di cava di raccordarsi con l'impianto di recupero. Il piano di ripristino dell'impianto di recupero prevede la demolizione delle platee e degli impianti necessari al mantenimento dell'attività, e il successivo ripristino a prato verde come è previsto per il resto dei lotti di cava adiacenti.

Relativamente al punto 3), si cercherà di mantenere quanto più possibile indipendente la viabilità nel piano di cava, come evidenziato sulle planimetrie di progetto. Tuttavia, la rampa di accesso al piano superiore è unica, ed essendo una rampa importante, si intende mantenere e utilizzare la medesima rampa senza doverne creare una parallela, la cui realizzazione influirebbe nei costi e tempi di realizzazione. Nelle aree di viabilità di accesso all'impianto di recupero non verrà eseguito il ripristino ambientale previsto dalla cava per permettere il passaggio dei mezzi su stabilizzato. In tali aree il ripristino verrà eseguito a dismissione avvenuta dell'impianto di recupero.

Pertanto, il progetto proposto si trova in accordo con quanto prescritto dalla Regione Veneto, ufficio attività estrattive.

CONCLUSIONI

Si ritiene di aver ampiamente risposto alle richieste della Provincia di Treviso e degli Enti interessati al fine di dare avvio al progetto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, in un contesto quale il comprensorio di cava Madonnetta, che persegue obiettivi importanti:

1. Adozione di modelli di economia circolare al ciclo dei rifiuti;
2. Recupero di rifiuti inerti per ottenere EoW;
3. Riduzione dell'apporto di rifiuti nelle discariche;
4. Adozione dei CAM per le opere della pubblica amministrazione e al settore privato;

Ai fini dello sviluppo dell'economia circolare e dell'ecosostenibilità dei prodotti e delle costruzioni sarà sempre più necessario realizzare impianti di recupero che rimpiazzino i materiali inerti. Le aree e i comprensori di cava sono ambienti che logisticamente sono pronti a ricevere sia gli impianti di recupero di rifiuti sia perseguire gli obiettivi del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 71 per l'incremento di energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Rovigo, Ottobre 2023

Per incarico della Società SIGEO

Dott. Geol. Federico Zambon



Società SIGEO



Sede legale: Via Roma, 127 - Solesino(PD) | Tel 0425-412542
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - Rovigo(RO) | P. Iva 01236720296



Spett.le
Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso

OGGETTO: NERVESA INERTI S.P.A. NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON VARIANTE URBANISTICA COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO ART27-BIS, 208 E 184 TER DEL DLGS 152/2006. RISPOSTA RICHIESTA INTEGRAZIONI INQUINAMENTO DA RUMORE.

Seguono risposte alle integrazioni richieste relative all'inquinamento da rumore come da vostra Lettera Protocollo Generale: 2023 / 21583 del 18/04/2023.

Nella revisione REV.0.0 i rilievi sono stati eseguiti con campionamenti di oltre un'ora con nessuna attività presente all'interno della cava. Nella revisione REV.1.0, sempre ottenuta con campionamenti di oltre un'ora, per il punto B, corrispondente al punto di misura "Fon3" e rappresentativo del rumore propagato verso il ricettore "Ric6", è stato assunto come livello residuo il livello statistico L_{95} visto che il rumore proveniente dalla cava non era percepibile e caratterizzato dai soli mezzi in transito. Per i punti C e D corrispondenti ai punti di misura "Fon4" e "Fon5", e rappresentativi rispettivamente dei ricettori "Ric7" e "Ric8" posizionati nei pressi della strada SP70, è stato assunto come LR il livello LC della Tabella 9-1 visto che dal tempo di osservazione (T_0) durante i rilievi non si percepiva il rumore proveniente dalla cava ma dal solo traffico veicolare proveniente da Via Foscari che concorre alla caratterizzazione del rumore residuo.

I livelli di emissione sonora dell'impianto di trattamento inerti sono stati ricavati dalla scheda tecnica fornita dal produttore che ha estrapolato i dati dalle misure per la valutazione del rischio rumore, d.lgs 81/08, dove il livello equivalente deve essere espresso in dB(A) e le misure sono effettuate nei pressi della macchina. Le "indeterminazioni e le approssimazioni evidenziate" sono state ponderate a rigor di cautela. Non c'è la possibilità di valutare sotto l'aspetto acustico un impianto uguale perché non se ne conosce l'esistenza vista la particolarità dell'impianto previsto in progetto ed effettuare misure su impianti simili porterebbe comunque ad indeterminazioni e approssimazioni vista la unicità di ciascun impianto e la contestualizzazione di ogni impianto nel sito specifico. L'aver considerato anche il contributo di componenti impulsive non è dovuto alla sola cautela, per altro legittima, ma dall'esperienza. In misure su impianti di trattamento rifiuti inerti si è spesso riscontrata la presenza della componente impulsiva.

Le curve di isolivello sono state ricavate dal portale della Regione Veneto ma modificate, per altro visibili dall'andamento delle curve nella stessa mappa acustica, prevedendo un ipotetico andamento della cava al momento dell'insediamento del futuro impianto di trattamento inerti e quindi simulando la morfologia della cava al momento dell'esercizio dell'impianto e quindi mettendosi nelle condizioni più reali possibili.

Il contributo del rumore dovuto alle lavorazioni inerti e al trattamento rifiuti non andranno a sovrapporsi perché la quantità di mezzi ed operatori sarà la medesima di quella attuale. Pertanto le maestranze che attualmente lavorano nella cava lavoreranno alternativamente nell'impianto di trattamento dei rifiuti o nell'area di cava.

La verifica dei limiti differenziali di immissione è stata eseguita con lo scenario più critico cioè con tutti gli impianti ed i mezzi operativi in un ipotetico tempo di misura TM. Con l'avvio dell'impianto di recupero è prevista la Valutazione di Impatto Acustico con misurazioni in campo, come già prevista nel progetto dal Committente, qualora siano necessarie correzioni per il rispetto dei limiti previsti dalle classificazioni acustiche comunali, saranno evidenziate delle criticità saranno messi in atto tutti gli interventi necessari.

Camposampiero (PD), 11/10/2023.

TCA Andreotti Marco
Tecnico Competente in Acustica
n. 833 - Regione Veneto
n. 532 - Elenco nazionale del Ministero dell'Ambiente

Spett.le

Regione Veneto

U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

Calle Priuli – Cannareggio, 99 – 30121 Venezia

All'att.ne del Dott. Geol. Giulio Fattoretto

E p.c.

Provincia di Treviso

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso (TV)

Oggetto: Progetto nuovo impianto di recupero rifiuti inerti della Nervesa Inerti S.p.a. - Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Risposta alle note della Regione del Veneto del 13/04/2023 – Prot. 0201073

Con riferimento alla nota Regionale del 13/04/2023, protocollo 0201073, nella quale si specifica che il prezziario UnionCamere del Veneto con il listino “Prezziario Opere Edili 2021-2022” riporta un prezzo dei materiali “Sabbie e ghiaie” pari a 4,30 €/ton (corrispondenti a 9,46 €/m³), e si evidenzia dunque che tale prezzo risulta superiore a quello indicato dalla scrivente nei precedenti elaborati (pari a 3,00 €/ton o 6,60 €/m³), è necessario rilevare quanto segue:

- anche a voler applicare il valore di UnionCamere, la complessiva commercializzazione degli inerti risulterebbe più bassa del valore dell'impianto di recupero.

(valore commercializzazione € 6.669.300,00 contro valore dell'investimento € 6.900.132,20).

Tale circostanza appare già dirimente e consente di affermare che, nel caso di specie, non trova applicazione la disciplina prevista per l'attività di cava giusta quanto prescritto dall'art. 2 comma 4 della L.R. Veneto n. 13/2018, ai sensi del quale:

“Qualora, nell'ambito di lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale scavato costituiscano elemento prevalente rispetto al valore dell'opera stessa e ciò avvenga per volumi superiori a 100.000 metri cubi si applica la disciplina prevista per l'attività di cava”.

Pertanto come ben analizzato soprattutto nell'Elaborato 9 (Piano Economico Finanziario) si rileva quanto segue:

a) la stessa Regione Veneto nelle sue note, con riferimento al valore unitario desunto dal Prezziario di UnionCamere, afferma che *“tali dati ancorchè non rivestano carattere di riferimento normativo, rappresentano quotazioni medie dell'andamento dei mercati”*.

b) **Il concetto di commercializzazione, per definizione, è il ricavo di vendita.**

Ciò premesso il testo dell'art. 2, comma 4, L.R. Veneto n. 13/2018 è chiaro nel porre in stretta relazione il valore dell'opera pubblica o privata ed il valore derivante dalla commercializzazione del materiale di scavo estratto ai fini della realizzazione dell'opera stessa.

Ne discende che, per valore di commercializzazione va inteso il prezzo di vendita a cui la scrivente ditta Nervesa Inerti Spa vende il materiale di scavo (3,00 €/ton), e che solo tale valore deve essere utilizzato per la verifica richiesta dalla Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018.

Con riguardo alla congruenza del prezzo di commercializzazione della scrivente società, si può osservare come proprio la Regione Veneto – Genio Civile di Treviso applichi, per le concessioni di estrazione di misto granulometrico dalle province di Treviso e Belluno, un canone di circa € 2,60 al mc (vedi allegati 1 e 2). Precisiamo che si tratta di un materiale più pregiato rispetto a quello di cava in quanto molto più pulito per la pochissima presenza di limo.

Il prezzo di 6,6 €/m³ applicato da Nervesa Inerti Spa per la commercializzazione del materiale è oltre il doppio.

In secondo luogo, la Regione Veneto osserva nella propria nota che: *“Si ritengono improprie le voci di costo inserite per alcune attività che concorrono a determinare il costo/valore dell'opera, riconducibili all'approntamento del sito per l'installazione dell'impianto di recupero rifiuti, con particolare riferimento alle operazioni riguardanti il caricamento sui mezzi adibiti al trasporto e alla bollettazione del materiale in uscita (quantificati in € 1.551.000,00) afferenti più alla fase di commercializzazione del materiale asportato, piuttosto che all'allestimento del sito”*.

Come già ampiamente illustrato nel Piano Economico Finanziario (capitolo 4 “Analisi dei costi di scavo” – Tabella 2: Valore dell'opera – Investimento per realizzo impianto), lo scavo ha dei costi, sia che esso avvenga come solo scavo, sia che esso avvenga finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero. Tali costi vengono divisi in:

- spese di scavo e movimentazione ghiaie;
- spese di bollettazione, carico su mezzo di trasporto degli inerti dal piano cava (a -27mt), gestione amministrativa e registro.

I primi ammontano a 3,50 €/m³ per un totale di € 2.625.000,00 e i secondi a 2,20 €/m³, per un totale di € 1.551.000,00.

Un tanto premesso in linea generale, l'importo di € 1.551.000,00 indicato dalla Regione nelle proprio note è, per l'appunto, riconducibile al costo per la bollettazione del materiale in uscita e per il carico su mezzi adibiti al trasporto degli inerti dal piano di cava, per la gestione amministrativa e registro, ossia a tutti quei costi necessari a consentire la commercializzazione della ghiaia risultante dalla costruzione dell'impianto di riciclo.

Appare pertanto evidente la contraddizione dei termini in cui incorre la Regione, nel momento in cui, da un lato afferma che tali costi attengono "più alla fase di commercializzazione del materiale asportato piuttosto che all'allestimento del sito", e dall'altro la Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018, all'art. 2 – comma 4 indica proprio il "valore di commercializzazione".

Di fatto che il materiale venga escavato per venderlo o escavato per realizzare l'impianto di recupero inerti, necessita comunque del carico, della bollettazione e della gestione amministrativa, che sono tutti costi.

Per validare la bontà delle valutazioni sopra esposte, si immagini che colui che realizzerà l'impianto sia un investitore privato che non dispone di mezzi per il movimento terra. Il movimento terra che si rende necessario per la realizzazione dell'impianto sarà eseguito da terzi, che tra i costi addebiterebbe anche il quello di bollettazione e gestione amministrativa, oltre al costo di scavo e a quello di carico sul mezzo di trasporto, pari a quello inserito nelle valutazioni economiche.

Si ritiene pertanto corretto l'inserimento della suddetta voce di costo.

Ad abundantiam si segnala che la stessa Regione Veneto nel proprio Prezzario 2022 relativo alle opere pubbliche – Settore F-Opere Stradali Capitolo 03 Sbancamenti e Scavi alla voce "Scavo di Sbancamento con mezzi meccanici" (all. 3) include: *"la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea.....il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese*

dell'Impresa..", attribuendo a tale voce di costo il prezzo di € 7,06/m³, importo questo ben superiore a quelli indicati dalla Scrivente con riferimento sia alle spese di scavo e movimentazione ghiaie (€ 3,50/m³) che alle spese di bollettazione, carico su mezzo di trasporto degli inerti dal piano cava, gestione amministrativa e registro (€ 2,20/m³).

Infine, la Regione Veneto osserva che non vengono tenuti in considerazione i minori costi conseguenti alla mancata ricostruzione e rinverdimento della scarpata di cava prevista dal ripristino a 25°.

A tal proposito, si osserva che la L.R. Veneto n. 13 del 2018 chiede di comparare il valore di commercializzazione con il valore dell'opera. I costi per la gestione e ripristino della cava non riguardano il valore di costruzione dell'opera dell'impianto poiché sono relativi ad un'altra autorizzazione e ad un altro ambito normativo che esula dal presente. Tuttavia, se così fosse, e si valutasse il mancato costo del ripristino di cava, allora si dovrebbero valutare all'interno del valore dell'opera dell'impianto anche i costi che si dovranno sostenere tra 10 anni per il ripristino dell'impianto, relativi a:

- Demolizione delle platee in calcestruzzo;
- Riporto delle terre e rocce da scavo idonee per il ripristino delle aree;
- Smaltimento delle attrezzature impiantistiche e delle vasche in calcestruzzo;
- Rinverdimento.

Tali costi, valutati preliminarmente nel Piano di Ripristino a € 270.893,50 e decisamente superiori ai costi di ripristino della cava Madonnetta, non sono stati inseriti nel valore dell'impianto di recupero. Appare evidente quindi che il risparmio del ripristino di cava si compensa con il costo di ripristino dell'impianto. Infatti, laddove si risparmia oggi non facendo il ripristino di cava, si dovrà spendere di più un domani per ripristinare l'impianto.

Per quanto riguarda invece il costo di ripristino delle scarpate a 35° anziché a 25°, anche questo costo è stato omesso nel piano economico finanziario.

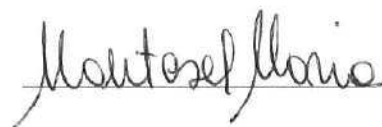
Con riferimento al riporto delle terre e rocce necessarie per ripristinare a verde le scarpate, nel Piano Economico Finanziario, non si è conteggiato tale valore come valore dell'opera. Infatti, come anche già osservato sopra, è stato inserito il costo di escavazione pari a 3,50 €/m³ per tutti i m³ di scavo compreso lo scotico, pari al costo che avrebbe la scrivente ditta per scavare solamente la ghiaia, senza valutare il costo di dover portare delle terre da siti esterni, riprofilare il bacino di invaso, i livellamenti, e senza calcolare effettivamente la riprofilatura delle scarpate. Sono stati aggiunti i

costi dell'inverdimento con nuove alberature poiché non erano previste nel piano di ripristino della cava, e comunque l'ammontare risulta trascurabile rispetto al valore complessivo dell'opera.

Nel riguardare i costi del valore dell'opera dell'impianto si è colta l'occasione per inserire gli aumenti di costi non previsti a causa delle richieste di integrazioni e delle variazioni aggiunte in corso di progettazione, e i costi di direzione lavori e collaudo per l'esecuzione dell'opera. Pertanto, viene qui allegato con la presente la Revisione 2 del Piano Economico Finanziario.

Nervesa della Battaglia, li 13/10/2023

L'AD Maria Montesel



Allegati:

- Estratto (pag. 5) tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico. Revisione dei canoni – anno 2004;
- Delibera Regionale n. 1260 del 28.09.2015.
Stimiamo che attualmente il prezzo del canone dai € 2,00 iniziali, oggi sia di circa € 2.60 per effetto dell'aggiornamento Istat.
- Prezziario regionale 2022.
- Estratto (pag. 1 e 2) Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 13

**TABELLA DEI CANONI REGIONALI
PER LE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO**

Estrazione di inerti

TIPOLOGIA	estrazione di sabbia e ghiaia pronta tale da poter essere impiegata direttamente dall'industria delle costruzioni con la seguente differenziazione:	euro/mc da 4,00 a 6,00
	sabbia mista a ghiaia dell'Adige (VR) e del Brenta (PD e VI)	
	canone unitario	euro/mc 6,00
	sabbia mista a ghiaia dei restanti corsi d'acqua (tutte le province)	
	canone unitario	euro/mc 5,00
	sabbia debolmente limosa (<10%) dai corsi d'acqua di tutte le province	
	canone unitario	euro/mc 4,00
	ghiaia pulita del Piave (BL e TV) e del Cordevole (BL)	
	particolari zone con significativa costanza della qualità del materiale	
	canone unitario	euro/mc 5,00
	ghiaia pulita dei restanti corsi d'acqua (tutte le province)	
	canone unitario	euro/mc 4,00
TIPOLOGIA	estrazione di misto granulometrico di sabbia e ghiaia con presenza di limo da vagliare o lavorare al frantoio con la seguente differenziazione:	euro/mc da 3,00 a 4,00
	materiale proveniente dal Piave (BL e TV) e dal Cordevole (BL)	
	canone unitario	euro/mc 4,00
	materiale proveniente dal Brenta (PD e VI)	
	canone unitario	euro/mc 3,50
	materiale proveniente da fiumi e torrenti montani nelle restanti zone del Veneto	
	canone unitario	euro/mc 3,00
TIPOLOGIA	estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia sabbia limo e argilla, comunque utilizzabile per sottofondi ecc., con la seguente differenziazione:	euro/mc da 2,00 a 3,00
	materiale misto in natura, scevro di impurità quali ceppaie, ramaglie e trovanti	
	canone unitario	euro/mc 3,00
	materiale misto, comprensivo di eventuali trovanti, ceppaie e ramaglie	
	canone unitario	euro/mc 2,50
	misto sabbia con presenza significativa di limo, in zone di foce o acqua salsa	
	canone unitario	euro/mc 2,50
	misto limo sabbioso, in zone di foce o acqua salsa	
	canone unitario	euro/mc 2,00
TIPOLOGIA	occupazione di aree vedi canoni per occupazione del suolo	

I canoni vengono determinati, di norma, avuto riguardo alla qualità media del materiale oggetto di estrazione e con riferimento ai valori tabellari suesposti.

La valutazione va effettuata previo sopralluogo e, per quantitativi superiori a 10.000 mc, previo idoneo campionamento del materiale.

Una volta determinato il canone, questo resterà fisso e invariabile per tutto il periodo di lavorazione, a meno di imprevisti geologici adeguatamente documentati.

Nel caso che il materiale, da estrarre per finalità idrauliche e nell'interesse pubblico, risulti non idoneo, in tutto o in parte, oppure il sito di estrazione abbia difficoltà di accesso o sia significativamente distante dai centri di commercializzazione, talché di fatto l'estrazione sia commercialmente non appetibile, il valore del canone unitario potrà essere ridotto fino ad un valore minimo ricognitorio, comunque non inferiore al 10% del valore minimo di ogni categoria sopraindicata (rispettivamente: € 0,40; € 0,30; € 0,20) in funzione dei seguenti parametri e previa analisi dettagliata dei costi:

- qualità del materiale
- quantità da estrarre in funzione dei costi fissi di cantiere
- distanza dai centri di lavorazione e commercializzazione
- difficoltà di accesso all'area di prelievo.

Bur n. 99 del 20/10/2015

(Codice interno: 307531)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1260 del 28 settembre 2015

Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Ridefinizione dei canoni per l'estrazione d'inerti.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di determinare, con proprio provvedimento, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, riportati nella DGR 1997/2004, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Con il presente provvedimento si adeguano alle condizioni di mercato i canoni demaniali per l'estrazione d'inerti, con decorrenza dall'annualità 2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico.

La contrazione della domanda di inerti in conseguenza della crisi del settore edile manifestatasi negli ultimi anni ha comportato un notevole abbassamento del valore del materiale estratto.

Tale riduzione di valore ha comportato un'altrettanta diminuzione dell'interesse di soggetti esterni ad intervenire in ambito fluviale per la rimozione del materiale inerte.

Alcuni degli interventi che agiscono sui sovralluvionamenti di materiale presenti nei corsi d'acqua, risultano non più prorogabili anche alla luce delle misure individuate all'interno del Piano di Gestione del rischio alluvioni, di cui alla Dir. 2007/60/CE, ai fini di migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e mitigare il rischio idrogeologico.

Stante l'urgenza di agevolare la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e conseguentemente favorire la ripresa delle attività che a vario titolo sono connesse all'utilizzo degli inerti, si propone di modificare gli importi attualmente in vigore per i canoni da applicarsi per l'estrazione d'inerti dai corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione 27 giugno 2004 n. 1997, e successivamente aggiornati annualmente, principalmente in base agli indici Istat.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone la riduzione del 50% dei suddetti canoni, con decorrenza dall'annualità 2016, restando inteso che al significativo mutare delle condizioni di mercato, gli stessi saranno contestualmente aggiornati.

Con nota della Sezione Difesa del Suolo 4 novembre 2014 n. 464990, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, è stato chiesto il parere delle Amministrazioni Provinciali in merito all'aggiornamento dei canoni in questione.

Le Amministrazioni Provinciali non hanno avanzato osservazioni o proposto modifiche riguardo ai canoni stessi, salvo la richiesta di chiarimenti sulla proposta regionale pervenuta dalla Provincia di Venezia, con nota prot. n. 488828 in data 18.11.2014, alla quale la Sezione Difesa del Suolo ha dato risposta con nota prot. n. 520777/70.07.02 del 4.12.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la propria deliberazione 27 giugno 2004 n. 1997;

VISTE le note della Sezione Difesa del Suolo 4.11.2014, n. 464990 e 4.12.2014, n. 520777 e la nota della Provincia di Venezia 18.11.2014, n. 488828;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

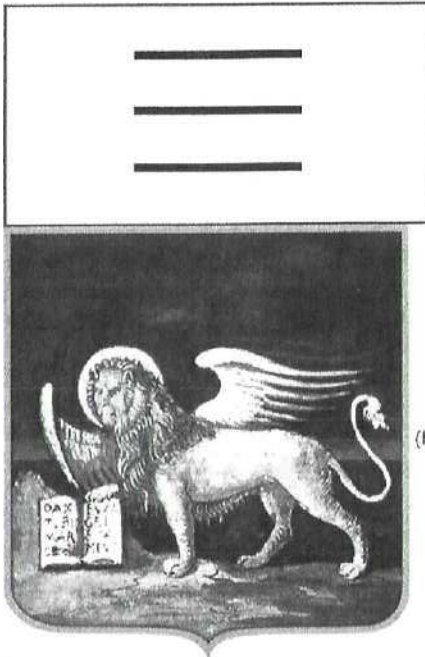
delibera

1. di stabilire, per quanto riportato in premessa, che gli importi dei canoni del demanio idrico attualmente in vigore per l'estrazione d'inerti, definiti con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2004 n. 1997, e annualmente aggiornati, sono ridotti del 50%, con decorrenza dall'annualità 2016;
2. di stabilire che al significativo mutare delle condizioni di mercato, i suddetti canoni saranno contestualmente aggiornati;
3. di dare mandato alla Sezione regionale Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento agli uffici regionali e agli Enti competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico, nonché ai Consorzi di bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei canoni regionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

12/04/23, 09:40

Prezzario on-line - Regione del Veneto

Salta al contenuto



(<https://www.regione.veneto.it/web/guest>)

Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

(<https://www.regione.veneto.it/web/guest>)

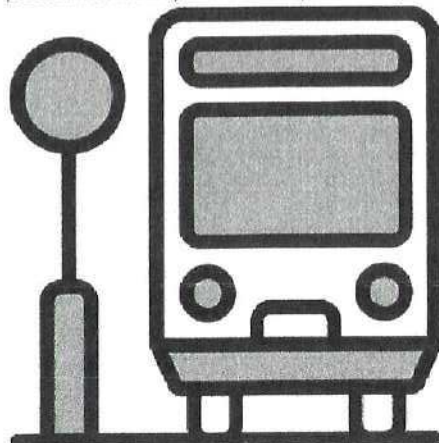
(</web/guest/ricerca>)

- Home page (</web/guest/home>)
- la Regione (</web/guest/la-regione>)
- Servizi (</web/guest/servizi-informazioni>)

close

- Home page (</web/guest/home>)
- la Regione
 - il Presidente (</web/guest/home-presidente>)
 - la Giunta Regionale (</web/guest/giunta-regionale>)
 - Uffici Regionali (</web/guest/uffici-regionali>)
- Servizi e Informazioni pratiche (</web/guest/servizi-informazioni>)
- Normativa (</web/guest/normativa>)
- Bandi Avvisi e Concorsi (<https://bandi.regione.veneto.it>)
- Bollettino ufficiale (<https://bur.regione.veneto.it>)
- Uffici Relazioni con il Pubblico (</web/guest/urp>)

Assessorato (<https://www.regione.veneto.it/web/guest/vice-presidente>) Contatta gli uffici (<https://www.regione.veneto.it/direzione-llpp-edilizia>) Bandi (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>) Avvisi (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>) Modulistica (</web/lavori-pubblici/modulistica>) Dalla A alla Z (</web/lavori-pubblici/dalla-a-alla-z>)



Lavori pubblici

Le opere pubbliche nel Veneto

Breadcrumb

Lavori Pubblici (/web/lavori-pubblici) / Lavori Pubblici (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/home>) / Attività di Gestione (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/attivita-di-gestione>) / Prezzario on-line (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>) /

Navigazione

Attività di Gestione (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/attivita-di-gestione>)

- **Prezzario on-line (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>)**
 - **Prezzario on-line 2022 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2022>)**
 - Prezzario on-line 2021 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2021>)
 - Prezzario on-line 2020 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2020>)
 - Prezzario on-line 2019 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-online-2019>)
 - Prezzario on-line 2015-2018 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale-aggiornamento-2015-2018>)
 - Prezzario on-line 2014 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2014>)
 - Prezzario on line 2013 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2013>)
 - Prezzario on-line 2012 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-online-2012>)
 - Prezzario on-line 2011 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2011>)
 - Prezzario on-line 2010 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2010>)
 - Prezzario on-line 2009 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2009>)
 - Prezzario 2008 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-on-line-2008>)
 - Prezzario 2007 e 2006 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/altre-prezzari-e-costi-parametrici>)
- Elenco regionale consulenti e prestatori servizi (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/elenco-regionale-consulenti-e-prestatori-servizi>)
- Elenco regionale di ditte per l'affidamento di incarichi di esecuzione lavori pubblici (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/elenco-regionale-di-ditte-per-laffidamento-di-incarichi-di-esecuzione-lavori-pubblici>)

Prezzario regionale on-line 2023

Con DGR n. 317 del 29/03/2023 (<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=499904>) la Giunta regionale ha approvato il Prezzario regionale 2023.

Si consiglia una attenta lettura della nota informativa prima di accedere al Prezzario regionale.

- Nota informativa - Introduzione (<https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/Fw5YpJPHoybRkmo>) (Formato pdf)
- Elenco prezzi - Allegato B (<https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/2gXH6HxsziNqMbH>) (Formato pdf)
- Analisi prezzi - Allegato C (<https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/wCmgSy7kJfxX79G>) (Formato pdf)

ACCEDI ALLA CONSULTAZIONE DINAMICA DEL PREZZARIO 2023 (<https://prezzario.regione.veneto.it/>)

Data ultimo aggiornamento: 05 aprile 2023



REGIONE DEL VENETO

(<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale?>

[p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10777&_49_privateLayout=false](https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale?))

- la Regione (/web/guest/la-regione)
- il Presidente (/web/guest/home-presidente)
- la Giunta Regionale (/web/guest/giunta-regionale)
- il Consiglio Regionale (<http://www.consiglio.veneto.it/>)
- Uffici Regionali (/web/guest/uffici-regionali)
- Amministrazione trasparente (/web/guest/amministrazione-trasparente)



Elenco dei prezzi

Settore

Capitolo

F - OPERE STRADALI

03 - SBANCAMENTI E SCAVI

Paragrafo

02 - SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Articolo	Descrizione estesa
F.03.02	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc.) Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fuggatori o cunette o altre opere simili;- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere.

Codice	Descrizione	umi	Prezzo	% manod.	Analisi
F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI	m ³	7,06	22,00	analisi

Analisi prezzi: Prezzario 2022

Articolo: F.03.02.00

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI

Codice	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	0,036	h	31,67	1,14
A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	0,003	h	29,38	0,09
D.01.05.b	PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	0,018	h	47,19	0,85
D.01.07.b	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore	0,018	h	43,98	0,79
D.06.11.00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,003	h	4,67	0,01
E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t	0,15	2,70
TOTALE:					5,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					7,06

Bur n. 27 del 16/03/2018

(Codice interno: 366192)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 13
Norme per la disciplina dell'attività di cava.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Principi e finalità

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto disciplina l'attività di cava in armonia con i principi del corretto uso delle risorse e della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nelle rispettive componenti, perseguendo le seguenti finalità:

- a) la riduzione del consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, mediante il contenimento della coltivazione di nuove superfici estrattive, favorendo il massimo sfruttamento del giacimento di cava e l'utilizzo di materiali di scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche e private;
- b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti, da considerare, unitamente all'attività estrattiva, risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- c) la limitazione degli impatti dell'attività estrattiva sull'ambiente, salvaguardando l'integrità delle falde e riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti, di gas e polveri nell'aria.

2. La Regione, allo scopo di contenere il consumo dei materiali di cava, in quanto risorse non rinnovabili, promuove, favorisce e incentiva il riutilizzo dei materiali provenienti dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni e di altri materiali alternativi, in sostituzione dei materiali di cava.

3. La Regione persegue la riduzione dell'impatto della movimentazione dei materiali derivante dai trasporti a lungo raggio, promuovendo l'autosufficienza degli ambiti provinciali dotati di giacimenti al fine di soddisfare i rispettivi fabbisogni di materiali destinati alle costruzioni, tenendo conto dei volumi necessari alle altre province prive di giacimenti coltivabili.

4. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge riconosce e sostiene il ruolo degli enti locali rispetto al territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.

5. La Giunta regionale assicura l'uniformità nell'esercizio delle funzioni trasferite, emanando indirizzi e linee guida applicative.

Art. 2
Attività di cava.

1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e successive modificazioni.

2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava.

3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava.

4. Qualora, nell'ambito di lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale scavato costituiscano elemento prevalente rispetto al valore dell'opera stessa e ciò avvenga per volumi superiori a 100.000 metri cubi si applica la disciplina prevista per l'attività di cava.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'applicazione del comma 4.

6. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge, l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui regolazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente in materia.

7. Qualora le opere pubbliche o private prevedano un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente superiore a 50.000 metri cubi, l'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere medesime ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione nel settore estrattivo.

8. Costituiscono aree di potenziale attività di cava le zone agricole comunque denominate nel vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale.

Art. 3

Miglioramenti fondiari.

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l'attività di cava.

2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 19.

3. Nella pianificazione dell'attività di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.

Art. 4

Classificazione dei materiali di cava.

1. I materiali di cava sono così classificati:

a) materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:

- 1) sabbie e ghiaie;
- 2) materiale detritico;
- 3) calcari per costruzioni.

b) materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:

- 1) calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;
- 2) argille;

Treviso, lì 13/10/2023

VIA PEC: nervesainerti@legalmail.it

Spett.le
NERVESAINERTI S.P.A.
Via Madonnetta n. 18

NERVESAINERTI DELLA BATTAGLIA (TV)
(31040)

NERVESAINERTI S.P.A. - PARERE URBANISTICO

Con istanza presentata alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale U.O. Valutazione di Impatto Ambientale, in data 09.11.2022, prot. Prov. n. 64800, 84801, 64802, 64805, 64806, 64807, 64808, 64809 e 64812, Nervesa Inerti S.p.a., C.F. e P.IVA 00614800266, corrente in Nervesa della Battaglia (TV), Via Madonnetta n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Maria Montesel, ha presentato Domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale avente ad oggetto la *"Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 con valutazione di impatto ambientale"*.

La ditta Nervesa Inerti S.p.a. ha, invero, individuato, in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), una superficie pari a mq 7.315, finitima rispetto all'area di cava Madonnetta, ove realizzare il suindicato impianto, previo ribassamento della medesima area sino al piano cava attuale.

Alla luce della disciplina urbanistica vigente, ed in particolare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010 – l'area *de qua* figura nella Carta delle reti ecologiche 3.1 quale zona in parte interessata dal passaggio di un "corridoio ecologico principale" ed in parte quale "area di connessione naturalistica: *buffer zone* – fascia tampone".

L'area è, dunque, inserita nella Rete Ecologica provinciale e pertanto soggetta alle prescrizioni di cui agli artt. 35 e ss. delle Norme Tecniche allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

In particolare, l'art. 39 delle suddette Norme Tecniche al PTCP rubricato "Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone" prescrive che:

"1. Nelle aree nucleo e nelle aree di completamento delle aree nucleo come individuate dal P.T.C.P. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

2. All'interno di tali aree è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:

a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;

b) _____;

c) formare nuovi sentieri;

d) realizzare nuove edificazioni sparse;

3. In dette aree sono ammessi solamente:

a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);

b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;

c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;

d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;

e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;

f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;

g) realizzazione di siepi e fasce boscate.

4. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

5. Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.

6. In ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti; in particolare nelle aree SIC/ZPS valgono le seguenti prescrizioni:

- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
- la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.

7. Le prescrizioni di cui al presente articolo decadono per le parti di territorio non più interessate da ambiti di rete ecologica a seguito dell'adeguamento del PRC alle disposizioni di cui all'art. 41 delle presenti Norme Tecniche."

Lo strumento urbanistico comunale, ovverosia il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Nervesa della Battaglia – approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 17.07.2013 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 305 del 09.08.2013 – recependo la suesposta classificazione operata in sede provinciale, ha quindi inserito l'area in predicato in parte all'interno del corridoio ecologico principale ed in parte nella fascia tampone della rete ecologica, circostanza che ben si evince dalla Tavola n. 4 delle Trasformabilità.

L'area è, pertanto, disciplinata, altresì, dalle prescrizioni di cui all'art. 48 delle Norme Tecniche del PAT ove, al paragrafo "Prescrizioni e vincoli", si dispone che:

"14. Sono vietate nelle aree interessate dai suoi elementi costitutivi:

- a) la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica.

15. È vietato:

- a) l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento

- e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.*
- b) rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);*
 - c) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione.*
 - d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15. 11.1974;*
 - e) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;*
 - f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvopastorale);*
 - g) l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;*
 - h) la nuova edificazione, con la sola eccezione degli interventi di edilizia abitativa da realizzare in funzione della conduzione del fondo, ed approvati dalla Regione in sede di valutazione del piano aziendale;*
 - i) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;*
 - j) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore.*
- 16. All'interno delle fasce tampone (buffer zone), secondo quanto disciplinato dall'Art. 40 del P.T.C.P. della Provincia di Treviso:*
- a) i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità di aree SIC e ZPS; nelle aree distanti da quest'ultime ma prossime a corridoi ecologici e/o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento;*
 - b) l'attuazione di nuovi sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;*
 - c) non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.".*

L'area, infine, è classificata dal vigente Piano degli Interventi in zona agricola E1 e parzialmente in zona agricola E1 con presenza di Ambito di concessione per attività di cava (art. 32, 33 e 37 delle N.T.O. del P.I.).

Ai sensi dell'art. 32, comma II delle N.T.O. del P.I., per la zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi in funzione dell'attività agricola secondo le precise indicazioni formulate nei successivi articoli delle N.T.O. stesse.

La Provincia di Treviso, con comunicazione assunta al prot. prov. n. 2023/0000119, notificata a mezzo pec in data 04.01.2023, rilevata l'esistenza del corridoio ecologico

di cui *supra* e considerato il disposto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.G.R. Veneto n. 988/2022 del 09.08.2022, il quale esclude la possibilità di realizzare ogni tipologia di impianti di trattamento rifiuti all'interno di corridoi ecologici, ha richiesto alla ditta Nervesa Inerti S.p.a. l'integrazione dello Studio di Impatto Ambientale sì da giustificare la fattibilità dell'intervento.

Successivamente, la Provincia di Treviso ha reiterato l'istanza con comunicazione assunta al prot. gen. 2023/21583 del 18.04.2023.

Non solo.

Con relazione datata 12.04.2023, il Comune di Nervesa della Battaglia ha espresso la necessità di procedersi alla variante puntuale del Piano di Assetto del Territorio con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 11/2004, nonché alla variante puntuale al Piano degli Interventi.

*

Presupposta l'asserita incompatibilità della destinazione urbanistica dell'area rispetto alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, occorre verificare quale sia la procedura da seguire onde elaborare la Variante agli strumenti urbanistici generali attualmente in vigore e, in particolare, se nel caso di specie sia possibile procedere ai sensi dell'art. 208, c. 6 del D.lgs. 152/2006, previo rilascio dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

L'anzidetta norma sancisce che: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

A parere di chi scrive, il ricorso alla suesposta procedura semplificata è possibile ed è presto giustificato.

Valga il vero.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.G.R. Veneto n. 988/2022 del 09.08.2022, all'art. 13 dell'Allegato A, Elaborato A – Normativa di Piano, precisa i criteri di esclusione nella localizzazione e gestione degli impianti, prevedendo che:

"1. È esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.

2. I criteri di esclusione assoluta si applicano a ogni tipologia di impianto, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche, sulla base dei seguenti elementi:

- a) Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;*
- b) Pericolosità idrogeologica;*
- c) **Biodiversità e geodiversità;***
- d) Protezione delle risorse idriche;*
- e) Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;*
- f) Altri elementi da considerare.*

3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province e la Città Metropolitana di Venezia possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

4. I criteri di esclusione assoluta di cui al comma 2 non si applicano alle campagne di attività svolte dagli impianti mobili di smaltimento e recupero, autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

La D.G.R. Veneto n. 988/2022, quindi, nell'Allegato A, Elaborato D – Programmi e Linee Guida, detta i "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" precisando, al paragrafo 1.1. Metodologia e criteri generali, che:

"(...) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento individuano i seguenti elementi da considerare:

I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;

II. Pericolosità idrogeologica;

III. **Biodiversità e geodiversità;**

IV. Protezione delle risorse idriche;

V. Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;

VI. Altri elementi da considerare."

Per quanto di nostro interesse, nel caso di specie, sembrerebbe rilevare il criterio di cui al punto 1.1.3. Biodiversità e geodiversità dell'Allegato A, Elaborato D laddove esso, definendo i "**Criteri di esclusione**", stabilisce che:

"È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:

- Rete ecologica regionale:

- aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC);
- **corridoi ecologici** e grotte (**artt. 27, 28 del PTRC**);

- Riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91

- Geositi (L. 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017."

Nel medesimo paragrafo di cui al punto 1.1.3 Biodiversità e geodiversità dell'Allegato A, Elaborato D poc'anzi richiamato, si chiarisce, peraltro, che:

"Per quanto riguarda i corridoi ecologici sono le Province e la Città Metropolitana di Venezia che nel proprio strumento di pianificazione territoriale definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici; a tal fine individuano e **disciplinano i corridoi ecologici sulla base di quanto indicato nelle Tav. 02 e 09 del PTRC** e della presenza di parchi e riserve di interesse locale istituiti ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".

Sempre l'Elaborato D – Programmi e Linee Guida alla voce: "1.1 Metodologia e criteri generali", prevede che nelle circostanze in cui deve farsi applicazione dei criteri di esclusione o di vincolo assoluto "(...) è preclusa l'installazione di qualsiasi attività di recupero o smaltimento rifiuti e non è, pertanto, possibile invocare variante dello strumento urbanistico a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed

indifferibilità dei lavori, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

Va, quindi, chiarito se, nel caso che ci occupa, il "corridoio ecologico primario" contemplato dal PTCP e dal PAT vigenti possa costituire o meno criterio di esclusione e quindi vincolo assoluto, tale da pregiudicare la possibilità di ricorrere alla procedura di variante prevista dall'art. 208, comma 6 D.Lgs. n. 152/2006.

In altri termini, ciò che va compreso è se, ferma restando l'attuale non conformità urbanistica dell'opera di progetto alle surricordate prescrizioni di PTCP e PAT, quest'ultime siano o meno idonee a configurare un carattere di "vincolo assoluto" rilevante secondo quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, tale da non consentire il ricorso alla procedura ex art. 208 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006, giusta quanto sopra ricordato.

Ebbene, sul punto va rilevato che il corridoio ecologico che attraversa l'area individuata da Nervesa Inerti S.p.a. per l'auspicata realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti inerti non pericolosi è disciplinato, come già chiarito, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) entrato in vigore nell'anno 2010 e dal successivo il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Nervesa della Battaglia risalente all'anno 2013.

Entrambi detti strumenti sono evidentemente antecedenti rispetto al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) - entrato in vigore con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020 - cui il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali si riferisce.

Di talché, non può certamente affermarsi che il vincolo di esclusione assoluto imposto dalla D.G.R. n. 988/2022 del 09.08.2022 sia applicabile al corridoio ecologico istituito dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ben prima dell'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Pertanto, analizzando le Tav. 02 e 09 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) appare evidente come l'area oggetto dell'intervento in progetto non risulti attraversata da alcun corridoio ecologico, cosiccome disciplinato dal vigente PTRC.

Il che consente di concludere nel senso secondo cui nel caso di specie non vi è stato - né certamente vi sarebbe potuto essere - un adeguamento da parte del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Nervesa della Battaglia né del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) trattandosi, lo si ribadisce, di strumenti previgenti.

Il contrasto così palesatosi tra lo strumento regionale e gli strumenti urbanistici provinciale e comunale manifesta, peraltro, la mancata conformazione del PTCP e del PAT al PTRC in violazione del disposto dell'art. 81 - Adeguamento degli strumenti territoriale e urbanistici del PTRC ai sensi del quale "Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11/2004".

Conseguentemente, non può trovare applicazione nemmeno la previsione, anch'essa contenuta nell'Allegato A, Elaborato D - Programmi e Linee Guida alla voce "1.1 Metodologia e criteri generali", secondo cui nelle circostanze in cui deve farsi applicazione dei criteri di esclusione o di vincolo assoluto "(...) è preclusa l'installazione

di qualsiasi attività di recupero o smaltimento rifiuti e non è, pertanto, possibile invocare variante dello strumento urbanistico a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

Nel caso di specie, infatti, non ricorrendo un criterio di esclusione o vincolo assoluto ai sensi della D.G.R. n. 988/2022 del 09.08.2022 per le ragioni poc'anzi esposte, è evidentemente percorribile la procedura semplificata di variante urbanistica di cui all'art. 208, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

Codesta società potrà, dunque, avvalersene ai fini della rimozione delle ragioni, derivanti dalle attuali previsioni urbanistiche provinciali e comunali che, allo stato, indurrebbero a negare la conformità urbanistica del nuovo impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi di progetto.

E ciò, dunque, sia con riguardo alle previsioni contrastanti contemplate dal PTCP che a quelle contenute nel PAT e nel PI del Comune di Nervesa della Battaglia, anche tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 81 del PTRC, in materia di conformazione degli strumenti provinciali e comunali al PTRC, con conseguente eliminazione dei corridoi ecologici ad oggi presenti negli strumenti urbanistici subordinati a quello regionale.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Nicola Magaldi





Spett.
Nervesa Inerti Spa
Via Madonnetta n. 18
31040 **NERVESA DELLA BATTAGLIA** (TV)
pec nervesainerti@legalmail.it

**Oggetto: Impianto recupero rifiuti con variante urbanistica della ditta Nervesa Inerti S.p.a.
Parere Urbanistico**

La ditta Nervesa Inerti S.p.a. ha presentato alla Provincia di Treviso lo scorso 9 novembre 2022 un'istanza finalizzata ad ottenere il provvedimento autorizzativo unico per un nuovo impianto di recupero rifiuti con variante urbanistica nel comune di Nervesa della Battaglia. Successivamente alla presentazione della domanda ed alla conseguente istruttoria la Provincia di Treviso ha chiesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, delle integrazioni alla documentazione progettuale presentata.

Il presente parere relativo agli aspetti urbanistici dell'intervento accompagna gli elaborati predisposti dallo Studio Sigeo in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia di Treviso alla documentazione progettuale e risponde alla necessità di approfondimento della procedura che accompagna le eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale come già anticipato nella comunicazione di Nervesa Inerti dello scorso 11 maggio 2023.

Sede

Via Montereale 10/C
33170 Pordenone
Telefono 0434-21085
Telefax 0434-520336

e-mail info@coprogetti.it
PEC: info@pec.coprogetti.it
www.coprogetti.it

Codice Destinatario: M5UXCR1

Albo Società Cooperative A128136

P.IVA C.Fiscale Reg. Imprese PN:
0 0 1 7 0 0 1 0 9 3 8



1.

L'area oggetto di valutazione riguarda una porzione di mq 7.315 ubicata nella parte occidentale del territorio del Comune di Nervesa della Battaglia nella frazione di Bidasio. L'area si trova a confine con il perimetro dell'area di Cava Madonnetta ed è inserita nel **Piano di Assetto del Territorio (PAT)** del Comune di Nervesa della Battaglia all'interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 8.

Nella tavola n. 4 del PAT "Trasformabilità" si rileva che l'area interessata dall'intervento è destinataria di due previsioni progettuali: corridoio ecologico principale e fascia tampone della rete ecologica disciplinate dall'articolo 48 delle Norme Tecniche (NT) del PAT.

All'interno di queste aree sono disciplinate, ai sensi del richiamato articolo 48, la rimozione e distruzione (o anche il loro danneggiamento o modifica) delle siepi, la raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o di specie tipiche. I progetti che implicano modificazioni di usi e funzioni dovranno essere corredati da una analisi che dimostri la compatibilità dell'opera con i luoghi, analisi che sono state sviluppate negli approfondimenti specialistici che accompagnano il progetto per la realizzazione dell'impianto. Tali elaborati (vedi ad es. quelli relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale) danno ampia evidenza dell'assenza e riconoscibilità all'interno dell'area delle componenti della rete ecologica richiamate dalla norma (siepi, flora spontanea, superfici boscate, ...) in quanto trattasi di una porzione di territorio fortemente caratterizzata dalla attività estrattiva, ed in secondo luogo dell'assenza di effetti significati sui siti di interesse naturalistico (vedi Natura 2000).

2.

Tralasciando in questa sede il tema della "compatibilità" dell'impianto con il piano urbanistico comunale merita invece approfondire quali siano i riferimenti tecnici e normativi da considerare per la scelta della procedura da praticare per la variante urbanistica allo strumento comunale funzionale alla realizzazione dell'impianto.

Il primo riferimento è quello della **LR n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"** ed in particolare l'articolo 57 "Norma di prima applicazione" e l'Allegato D "Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità".

Tale riferimento, pur transitorio, risulta particolarmente utile in quanto prevede, nelle more della approvazione del “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali” (PRGRUS), i criteri per la individuazione delle “aree escluse” dalla installazione di nuovi impianti o discariche riconducibili alle seguenti fattispecie di vincolo/area:

- Paesaggistico (Aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 + Parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 Aree)
- idrogeologico (Aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC Boschi vincolati come definiti nell’articolo 16 della legge regionale n. 52/1978 + Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 24/5/88, n. 236)
- Storico e archeologico (Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939 + Centri storici, articolo 24 PTRC)
- Altri vincoli (Grotte ed aree carsiche, articolo 4 legge regionale N. 54/1980)

mentre per le “aree per nelle quali le province possono stabilire specifiche prescrizioni” vengono richiamati:

- Paesaggistico (Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939)
- Idrogeologico (Aree classificate “instabili”, articolo 7 PTRC + Aree esondabili, articolo 10 PTRC + Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC)
- Storico e archeologico (one di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC + Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale)
- Art. 27 PTRC + Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 + PTRC Itinerari di interesse storico ed ambientale Art. 30 PTRC)
- Vincoli ambientali (Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC + Zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448 e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC – Tavv. 2 e 10 + Rete ecologica europea denominata “Natura 2000” + Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC)
- Altri vincoli (Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola 1)

Va registrato, pur coscienti che si tratta di riferimenti privi di efficacia normativa, che dal punto di vista tecnico l'area destinata alla localizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non risulta caratterizzata da nessuna delle fattispecie di vincoli/aree indicate quale motivo di esclusione per l'insediamento di tali impianti la fattibilità e neppure dai vincoli/aree su cui la Provincia deve basare la scelta stabilendo specifiche prescrizioni.

3.

La Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 264 del 05/03/2013 un nuovo “**Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**” (PRGRUS) ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006 che è stato aggiornato e approvato nel 2022 con DGR n. 998. Il PRGRUS strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti regola anche i criteri (vedi articolo 13 delle norme di piano) per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti per le quali il PRGRUS distingue le “aree sottoposte a vincolo assoluto” dalle “aree con raccomandazioni”. Il PRGRUS eredita e conferma l'impostazione del richiamato Allegato D “Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità” della LR n. 3/2000.

Le aree non idonee sono quelle in cui è esclusa a priori l'installazione di nuovi impianti o discariche mentre sulle seconde l'idoneità è subordinata alle valutazioni della provincia di competenza che si esprime sulla scorta della “metodologia e criteri generali” introdotta dall'articolo 13 della norma di piano. Tale metodologia propone come elementi da considerare da parte della Provincia i seguenti:

- il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio,
- la pericolosità idraulica,
- la biodiversità e geodiversità,
- la protezione delle risorse idriche,
- la tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità,
- altri elementi da considerare.

Le aree con raccomandazioni, sempre secondo l'articolo 13, sono quelle “che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.”

L'Allegato A, Elaborato D del PRGRUS, fornisce la “metodologia e criteri generali” per la definizione delle “aree escluse” dalla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (vincolo assoluto) e delle “aree per le quali le province possono stabilire specifiche prescrizioni” (aree con raccomandazioni) confermando (con i dovuti aggiornamenti legati ai nuovi provvedimenti) dal punto di vista metodologico quanto già definitivo nell'Allegato D “Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità” della LR n. 3/2000.

I tipi di vincolo che vengono considerati per la redazione delle carte di non idoneità sono per le aree escluse:

- paesaggistico (ghiacciai e i circhi glaciali + i parchi e le riserve nazionali o regionali)
- idrogeologico (aree classificate “molto instabili” + territori coperti da boschi tutelati + aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione)
- storico e archeologico (siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali + centri storici)
- vincoli ambientali (ambiti naturalistici + zone umide + rete ecologica regionale + aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza)
- altri vincoli (grotte ed aree carsiche)

mentre per le aree nelle quali “le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi” vengono richiamati:

- idrogeologico (aree instabili + tutela della fascia di ricarica degli acquiferi + area a probabilità di esondazione)
- storico e archeologico (zone archeologiche + agro-centuriato)
- vincoli ambientali (principali itinerari di valore storico e storico ambientale + Altre categorie di beni storico-culturali)
- altri vincoli (sismicità dell'area).

Registrato che i principali riferimenti per le “aree escluse” sono mutuati prioritariamente dalla legislazione vigente ed in subordine dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) mentre nelle “aree per le quali le province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi” i riferimenti sono quasi esclusivamente quelli del PTRC, si è effettuata una verifica puntuale sulle eventuali incompatibilità dell’area di progetto rispetto ai richiamati vincoli. Le conclusioni sono analoghe a quelle formulate nel precedente punto 2 inerenti la “norma di prima applicazione”, l’area destinata alla localizzazione dell’impianto non risulta interessata dai richiamati vincoli sia rispetto al vincolo assoluto (aree escluse) che alle aree sottoposte ad alto tipo di vincolo sottoposte alla sovranità provinciale (aree con raccomandazioni).

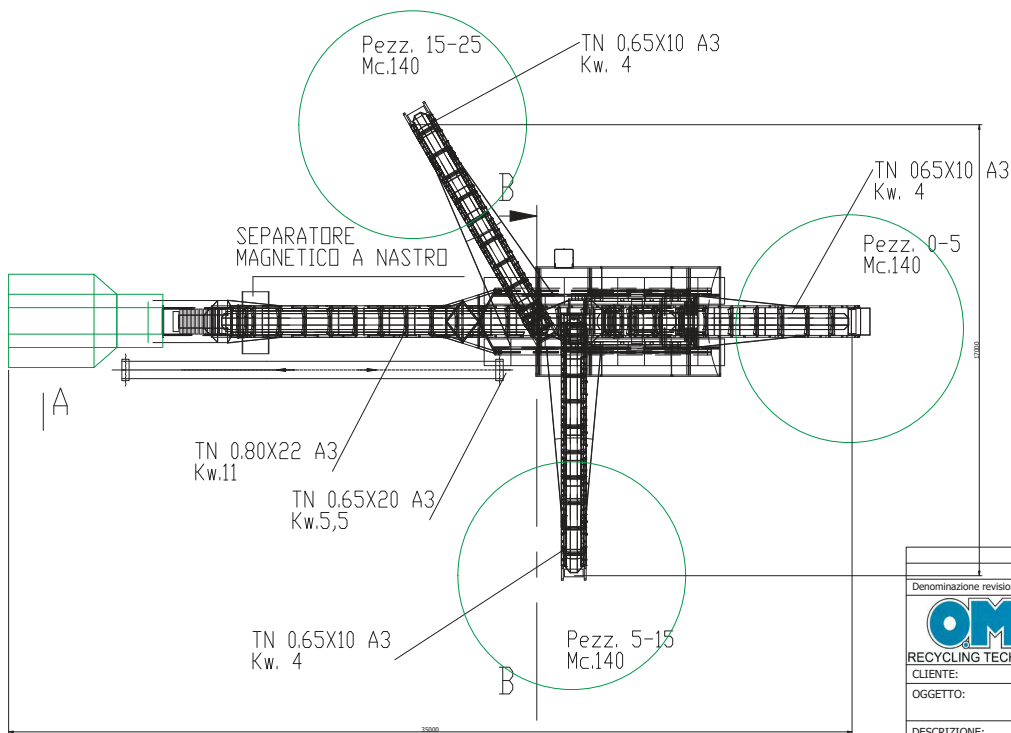
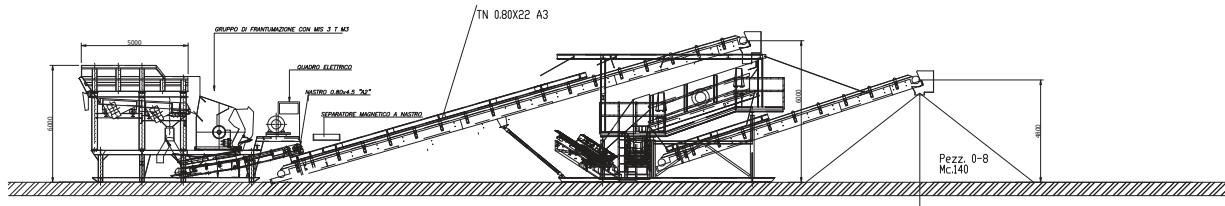
4.

La ricognizione degli strumenti di pianificazione e dei vincoli vigenti, considerati nei loro contenuti e successione cronologica, non introduce per l’area interessata dall’impianto, come già anticipato, nessuna delle fattispecie che determini il riconoscimento delle cause di esclusione o di quelle sulle quali la Provincia può stabilire specifiche prescrizioni ai sensi dell’articolo 13 “criteri di esclusione” delle norme del PRGRUS sia allo stato attuale che a quello previgente l’approvazione del PRGRUS (vedi articolo 57 della LR n. 3/2000). Il procedimento autorizzativo unico avviato può quindi includere la **variante urbanistica allo strumento comunale** ai fini della ridefinizione degli elementi della rete ecologica (di livello comunale) non coerenti con l’insediamento del nuovo impianto. Il comma 6 dell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente prevede infatti che “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

Tale procedura risponde in pieno anche al principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni ed alla necessità di evitare la duplicazione dei procedimenti con il conseguente appesantimento dell’iter oltre che l’inutile dilazione dei tempi.

Architetto

Massimo Fadel



					COMMESSA 22.2191/ 23 0023
Denominazione revisione	Data	Dis.	Revisione	PEZZI N.	CONSEGNA
				1	
Via Foscarini, 41 31040 Nervesa della Battaglia (TV) Tel. 0422 771328 Mail: info@omdmeccanica.it Web: omdmeccanica.it				Peso unitario kg.	
CLIENTE: NERVESA INERTI				Peso totale kg.	
OGGETTO: IMPIANTO FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA				DATA: 02/03/2022	SCALA: 1:100
DESCRIZIONE: ASSIEME SCHEMATICO				APPROVATO:	
La ditta si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o renderlo comunque noto a terzi senza la sua autorizzazione.				DISEGNATO: TB	
				TRATTAMENTO:	
				DIS. N.	ST-00-01
				MATR. N.	FOGLIO 1/1
					FORMATO A2

CARATTERISTICHE TECNICHE

MIS 3 T 3M

Mulino ad urto a martelli fissi

Potenza motrice da installare (min. – max)	[kW]	75 ÷ 132
Velocità rotazione del rotore (min. – max)	[giri/minuto]	770 ÷ 925
Diametro puleggia mulino	[mm]	480
Cinghie trasmissione	[N.]	8
Sezione puleggia e cinghie		SPC
Momento di inerzia del rotore (J)	[Kg m ²]	210
Pezzatura di alimentazione (min. – max)	[mm]	10 ÷ 80/120 *
Alimentazione (min. – max)	[t/h]	75 ÷ 110 *
Peso totale del mulino (carico statico)	[Kg]	9.000 ca.
Carico dinamico	[Kg]	27.000 ca.
Peso del rotore	[Kg]	2.400 ca.
Numero e diametro tiranti di ancoraggio		4 x Ø 42 mm
Rumorosità a vuoto	[dB(A)]	72 (a 1 m)*
Rumorosità in funzionamento	[dB(A)]	80 (a 1 m)*
Senso di rotazione		unidirezionale
Portata eventuale estrazione polveri	[m ³ /h]	7.360 ca. °
Temperatura dell'ambiente	[°C]	da -10 a + 40

Caratteristiche costruttive:

Fiancate	acciaio da costruz. Fe 510D/St 52,3, spessore mm 20
Portacorazze	acciaio da costruz. Fe 510D/St 52,3, spessore mm 25
Elementi rotore	acciaio da costruz. Fe 510D/St 52,3, spessore mm 80
Albero rotore	acciaio legato 39NiCrMo3 bonificato
Cuscinetti	SKF o altra primaria marca, nuovi di fabbrica
Puleggia	ghisa sferoidale GS 700
Supporti cuscinetti	acciaio in getto/fusione
Spessore piastre	mm 40

protez.fiancate

Allestimento antiusura:

Corazze/martelli	acciaio Mn/Chrom Hard VIII
Protezioni rotore	acciaio Mn
Piastre laterali protezione fiancate	acciaio Mn/Chrom Hard VIII/lamiera antiusura HB 500
Verniciatura (fornitura standard)	fondo ad acqua RAL 1013

Trasmissione standard:

(se richiesta)

- Puleggia motore Ø 300/8 foro per motore kW 132 – 4 poli
- Cinghie SPC 4500 (n.8)
- Carter copricinghie dis.1610/A+ copriflange dis.1611/A

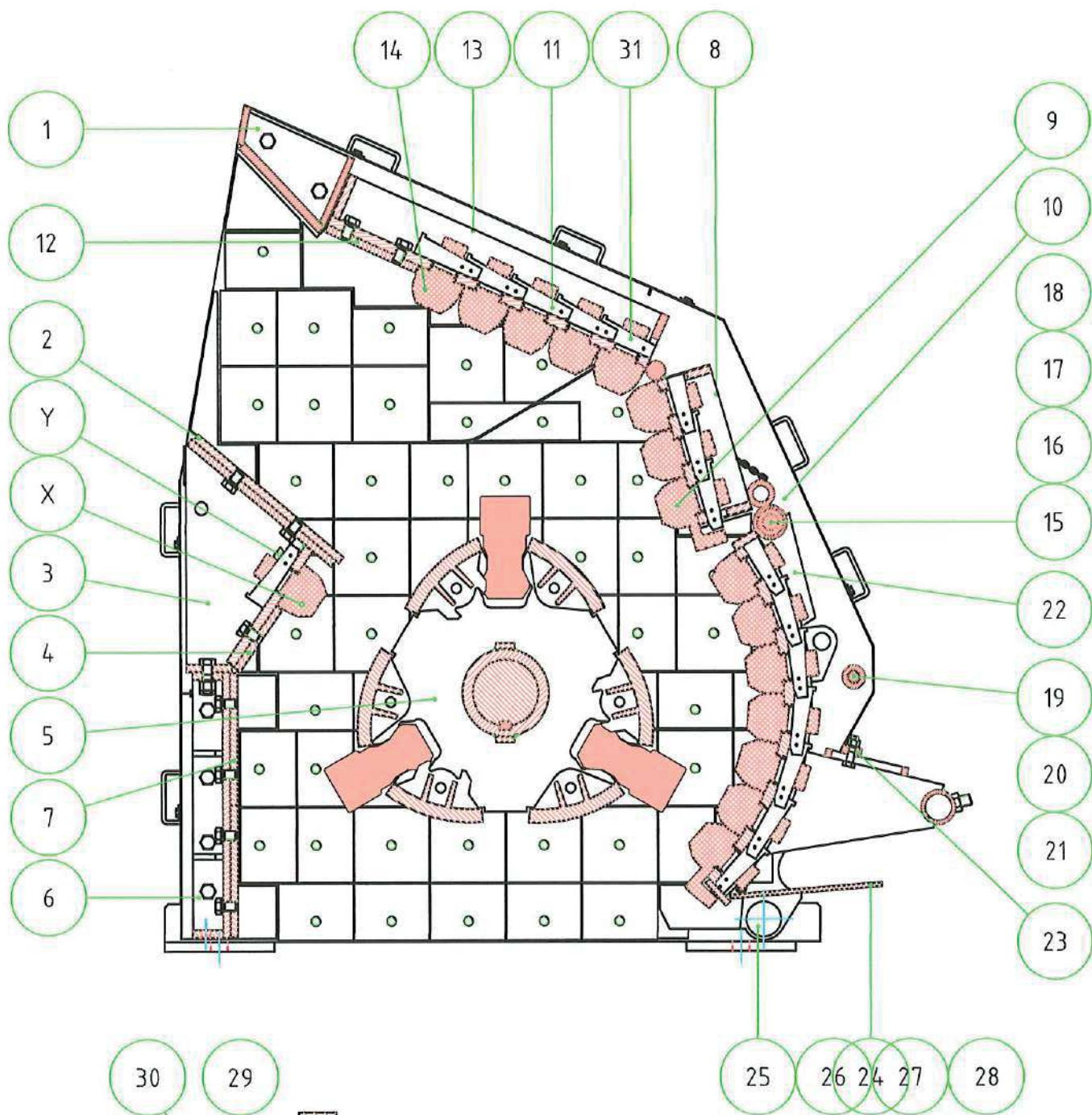
*) Dati indicativi.

I valori della pezzatura e dell'alimentazione sono subordinati al tipo di materiale da trattare (le misure della pezzatura sono riferite a materiale tondo; per materiale di forma diversa occorre riferirsi al corrispondente volume) ed al conseguente allestimento della macchina: con allestimento in LEGA la pezzatura massima non deve superare gli 80 mm, con allestimento in acciaio al MANGANESE la pezzatura massima non deve eccedere i 120 mm.

Il valore concernente la rumorosità in funzionamento è relativo alla frantumazione di calcare di media durezza. Il rilevamento della rumorosità è stato condotto in ambiente confinato.

*) L'aspirazione deve essere ripartita, mediante doppia presa parzializzabile, per un 40% sulla bocca di carico e per il rimanente 60% sullo scarico.

N.B.: la produzione finale può variare in maniera consistente a seconda della regolazione della macchina, del tipo e della pezzatura di materiale alimentato.



Part. fissaggio bavetta

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE N.: V.0119

MACCHINA

**VAGLIO VIBRANTE
VSS 1500x5000 III**

Matricola n. **21.06/0119**



Vibro fer

C&B due divisione Vibro fer

Sede e stabilimento
Fraz. S. Bernardo 130 12041 Benevagienna CN
Tel. 0039 0172 651611 fax. 0039 0172 655196
E-mail info@cebdue.com

INDICE

Vibro fer	1
1 USO DEL MANUALE.....	5
2 DATI IDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA.....	6
3 PREMESSA SULLA SICUREZZA.....	7
4 CARATTERISTICHE TECNICHE.....	8
5 COMPONENTI DELLA MACCHINA.....	9
6 IMPIEGO DELLA MACCHINA.....	12
6.1 Impiego della macchina	12
6.2 Principio di funzionamento	12
7 CONTROINDICAZIONI ALL'USO DELLA MACCHINA.....	13
8 SICUREZZA.....	14
8.1 Normativa di riferimento	14
8.2 Pericoli e rischi	14
8.3 Istruzione del personale e mezzi di protezione	15
8.4 Protezioni	15
9 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.....	16
9.1 Dimensioni di ingombro (indicative)	16
9.2 Pesì	17
9.3 Modalità di trasporto	17
10 INSTALLAZIONE E CONTROLLI PRELIMINARI.....	18
10.1 Sollevamento	19
10.2 Struttura di sostegno	20
10.3 Posa in opera	21
10.4 Collegamento elettrico	24
10.5 Controlli preliminari prima della messa in marcia	24
11 MESSA IN FUNZIONE ED ARRESTO.....	25
11.1 Prima messa in marcia in opera	25
11.2 Avviamento	25
11.3 Alimentazione	26
11.4 Fermata	27
12 Regolazioni.....	27
12.1 Regolazione puleggia vibratore	27
12.2 Regolazione dell' ampiezza di vibrazione	29
12.3 Regolazione mozzo per fissaggio puleggia	30
12.4 Regolazione cinghie	32
12.5 Installazione ed uso del supporto motore	33
13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	34
13.1 Raccomandazioni	34
13.2 Lista dei pezzi di ricambio (N.B. Le quantità indicate sono per n° 1 Macchina)	34
13.3 Consigli sull'immagazzinamento dei ricambi	39
13.4 Programma di manutenzione	40
13.5 Sostituzione delle reti o lamiere vaglianti	41
13.6 Sostituzione dei pannelli	41
13.7 Sostituzione delle molle	41
13.8 Sostituzione protezioni antiusura mensola di carico	42
13.9 Sostituzione cuscinetti vibratore	42
13.10 Lubrificazione	44
14 Inconvenienti e rimedi.....	45
15 Messa fuori servizio.....	47
15.1 Immagazzinamento	47

15.2	Fine utilizzo macchina - rottamazione - riciclaggio.	47
16	Garanzie ed assistenza	48
16.1	Garanzie	48
16.2	Assistenza	49
16.3	Impianto di lavaggio (dove previsto)	50
17	Etichettatura di imballo	51
18	Programma di manutenzione	52

N.B. Nella presente istruzione sono inseriti disegni dettagliati della macchina, concessi in esclusiva all'utilizzatore in quanto necessarie per le operazioni di manutenzione. E' pertanto vietato fornire a terzi riproduzioni anche parziali del presente manuale. E' inoltre vietato riprodurre particolari della macchina o addirittura la macchina stessa.

1 USO DEL MANUALE

Questo manuale è destinato agli impiantisti che devono installare la macchina, a tutti coloro che sono addetti a seguirne il funzionamento e la manutenzione, e al personale predisposto alla sicurezza dell'impianto.

Questo manuale è parte integrante della macchina e deve accompagnarla sempre, per tutta la sua durata, anche in caso di cessione. Si consiglia pertanto di conservarlo in luogo sicuro e protetto.

In caso di smarrimento potrà essere richiesto un duplicato con addebito spese.

Il manuale è suddiviso in capitoli:

- I capitoli 2 e 4 riguardano le caratteristiche generali, tecniche e di impiego della macchina;
- Il capitolo 3 descrive la sicurezza, i rischi e le contromisure relative alla stessa;
- Nei capitoli 9, 10 e 11 vengono descritte il trasporto, l'installazione e la messa in funzione;
- Nei capitoli 12 e 13 sono descritte le operazioni di manutenzione, i pezzi di ricambio e gli eventuali inconvenienti riscontrabili con le possibili soluzioni;
- Nel capitolo 16 vengono indicate le modalità per garanzia ed assistenza.

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale, in modo particolare il capitolo 3, prima dell'installazione della macchina, della sua manutenzione e prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

Si raccomanda inoltre di eseguire con cura tutto quanto indicato chiedendo eventualmente chiarimenti in caso di dubbi.

2 DATI IDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA

Sulla macchina oggetto della presente istruzione è stata applicata mediante rivettatura la targa di seguito riprodotta.

Tale targa non va rimossa e deve essere mantenuta leggibile. In caso di deterioramento o di danneggiamento deve essere richiesto il duplicato. La macchina non può essere commercializzata senza la targa con i dati.

			
C & B due s.r.l.			
Fraz. S. Bernardo 130 12041 BENE VAGIENNA (CN) Italy			
Tel 0172/651611		Fax 0172/655196	
Tipo/Type VSS 1,5 x 5,0 III		Matricola/S.N. 21.06/0119	
Potenza Installata/Inst. Power 18.5 KW	Massa/Weight 5220 KG	Anno/Year 2021	

3 PREMESSA SULLA SICUREZZA

La mancata osservanza di quanto descritto su questo manuale, una installazione non corretta, una cattiva manutenzione periodica, possono essere causa di inconvenienti alla macchina e di rischi per gli operatori difficilmente prevedibili.

Le norme antinfortunistiche generali impongono di vietare l'accesso ai non addetti ai lavori nelle zone di cantiere.



Evitare in qualsiasi modo che persone non addette ai lavori possano avvicinarsi alla macchina sia essa in funzione, ferma o immagazzinata.

La macchina oggetto della presente istruzione è stata progettata e costruita in base ad una lunga esperienza con materiali e tecniche tali da permettere di ridurre i rischi per gli operatori.

Pericoli e rischi

La macchina, durante il suo funzionamento, non necessita dell'ausilio di un operatore.

Il vaglio vibrante può dare luogo ai seguenti rischi:

Oscillazioni accentuate:

Durante l'avviamento, ma soprattutto durante la fermata, il vaglio compie oscillazioni più accentuate rispetto al normale funzionamento: si raccomanda di assicurarsi che durante tali operazioni non vi siano operatori a contatto o nelle immediate vicinanze.

Intasamenti:

Nel caso di intasamenti dei canali di scarico, di una non corretta alimentazione o di una sovralimentazione si possono verificare fuoriuscite di materiale dalla parte superiore del vaglio con caduta sottostante.

E' necessario fermare subito la macchina e verificare le cause dell' intasamento.

Allentamento dei bulloni:

Tutti i dadi di serraggio della bulloneria montata sulle parti vibranti del vaglio sono autobloccanti, tuttavia è buona norma verificare periodicamente il loro serraggio.

L'allentamento di tali bulloni può essere causa di cedimenti strutturali e di caduta di parti di macchina con possibili rischi per gli operatori.

Operazioni di manutenzione:

E' da escludere nel modo più assoluto qualsiasi operazione di manutenzione a macchina in moto. Occorre premunirsi in modo tale che durante le operazioni di manutenzione sia impossibile ogni operazione che consenta la messa in marcia della macchina.



Si raccomanda di affidare le operazioni di manutenzione a personale particolarmente capace ed esperto e, al fine di non danneggiare parti della macchina e non provocare infortuni, di utilizzare sempre utensili ed attrezzi in perfette condizioni.

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Vaglio vibrante modello:	VSS
Modello:	VSS 1,5 x 5,0 III
Tipo di vagliatura:	a secco
N° piani di vagliatura:	2
Equipaggiamento piani:	Reti o lamiere forate in acciaio
Dimensione piano di vagliatura:	1500 x 5000
Superficie vagliante (per n°1 piano):	7,5 mq.
Tipo di Vibratore:	Tipo 120
Tipo di lubrificazione:	grasso
Potenza installata:	18.5 kW
Alimentazione elettrica:	380 v – 50 Hz
Massimo regime di lavoro:	1050 giri/min.
Ampiezza di vibrazione consigliata:	6-8 mm.
Consumo idrico Impianto di lavaggio	
Peso della macchina completa:	5220 Kg~
Temperatura di funzionamento:	fino a 40° C
Anno di costruzione:	2021

N.B. per primo piano va inteso il piano che per primo viene a contatto con il materiale. Vedi Fig. 1.

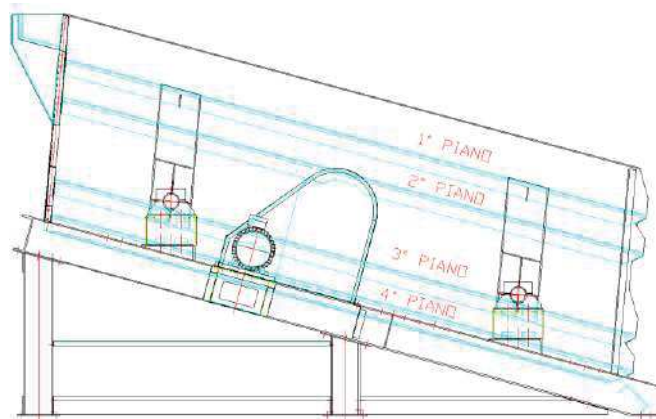


Fig. 1

5 COMPONENTI DELLA MACCHINA

La macchina è composta dalle seguenti parti:

- ◇ Telaio di sostegno
- ◇ Fiancate

Le fiancate sono opportunamente sagomate ed irrigidite e recano le sedi del vibratore, dei piani vaglianti e delle mensole sospensioni che grazie a coppie di molle garantiscono un ottimale assorbimento delle vibrazioni e delle sollecitazioni in partenza e in arresto.

- ◇ Piani vaglianti

I piani vaglianti assicurano rigidità tra le due fiancate e possono essere predisposti per il montaggio di reti in acciaio, lamiere forate, pannelli in poliuretano o in gomma con le più diverse modalità di fissaggio.

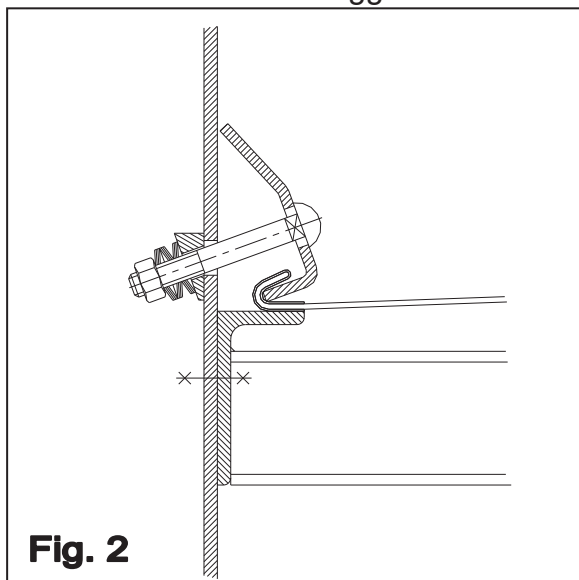


Fig. 2

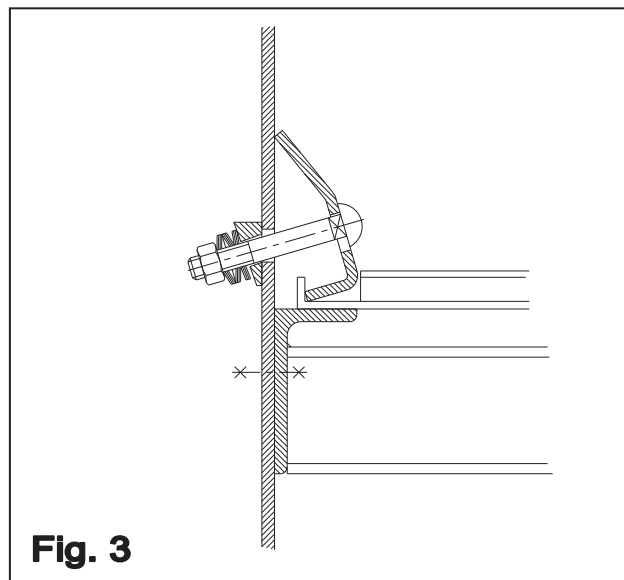


Fig. 3

Il fissaggio può avvenire tramite tensionamento laterale sia per le lamiere o reti (Fig. 2) che per le reti in gomma o poliuretano (Fig. 3) oppure, sempre per la gomma o il poliuretano, con incastro grazie a piani vaglianti speciali che ne consentono rapidi inserimenti ed estrazioni.

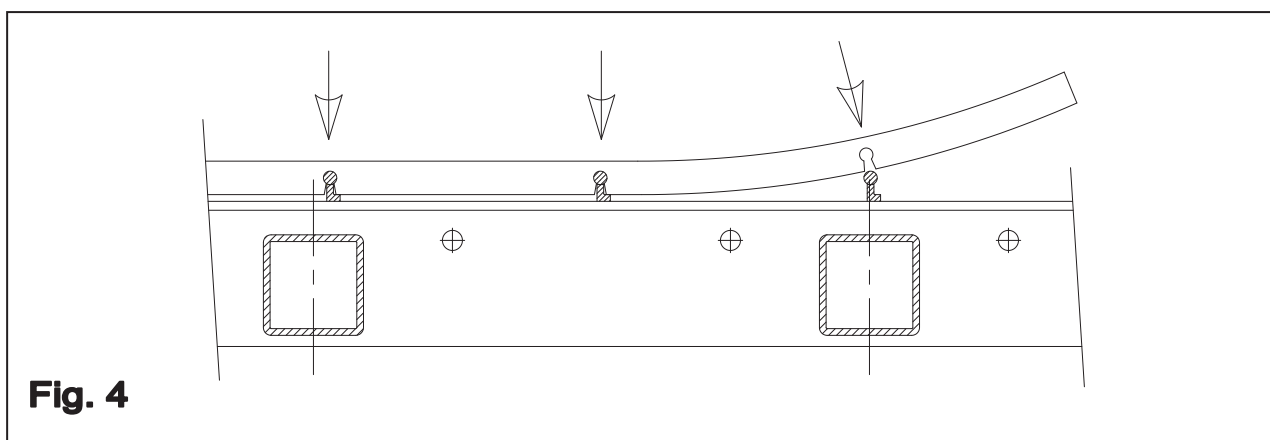


Fig. 4

Sia le reti che lamiere devono rispettare determinate dimensioni (Fig. 5). I pannelli in poliuretano devono essere 1000x300 mm e vanno affiancati sui piani.

◇ Motorizzazione

Il motore elettrico impiegato (vedi cap. 4) viene posizionato su una speciale slitta tenditrice che permette un facile e rapido tensionamento delle cinghie di trasmissione.

La puleggia condotta calettata sull' albero viene perfettamente centrata grazie ad un dispositivo che consente la regolazione dell'eccentricità e garantisce la centratura con macchina a regime.

L' albero del Vibratore viene montato su speciali cuscinetti dotati di due corone di rulli a botte, di gabbia distanziatrice in metallo antifrizione adatti a condizioni gravose di esercizio e sono disposti in scatola chiusa e lubrificati a bagno d' olio.

Le masse eccentriche, che consentono di ottenere le ampiezze di vibrazione desiderate, sono facilmente regolabili e ruotano in appositi carter di protezione (Fig. 6).

◇ Mensola di carico

La mensola di carico, con rivestimento antiusura in gomma-metallo o poliuretano di facile sostituzione, è predisposta per il ricevimento e la distribuzione del materiale da trattare evitando la precoce usura delle reti vaglianti nella zona di alimentazione.

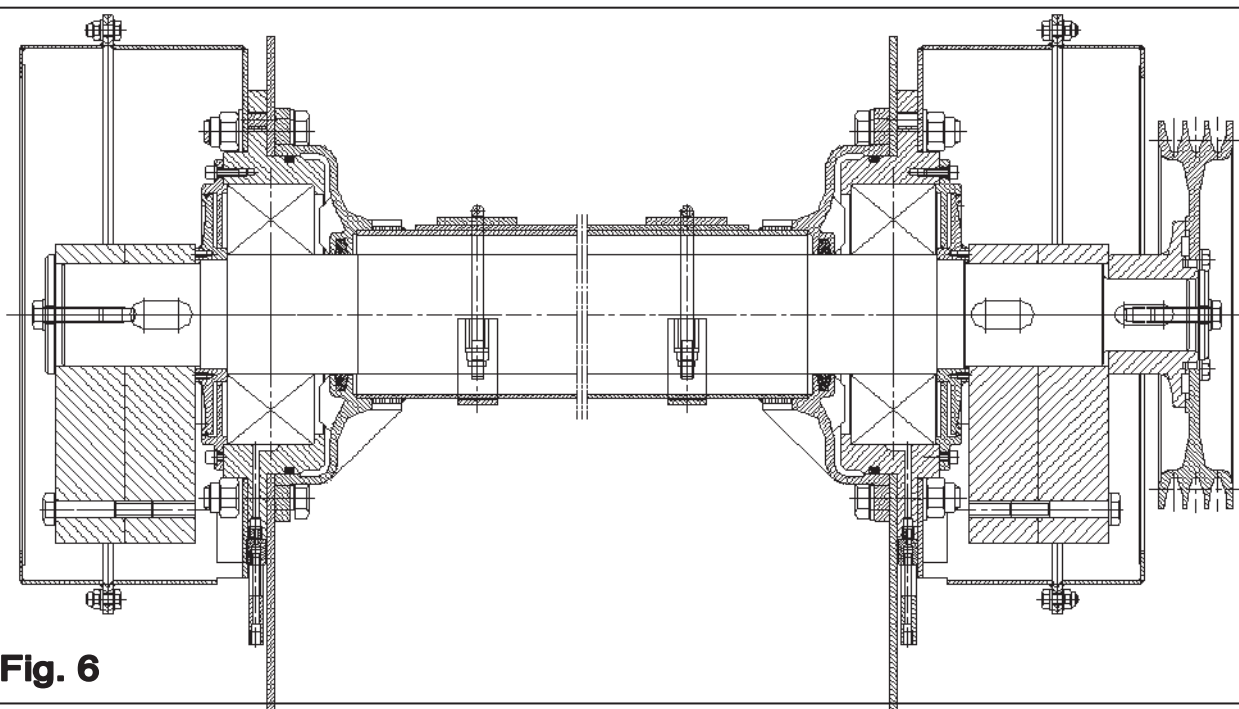


Fig. 6

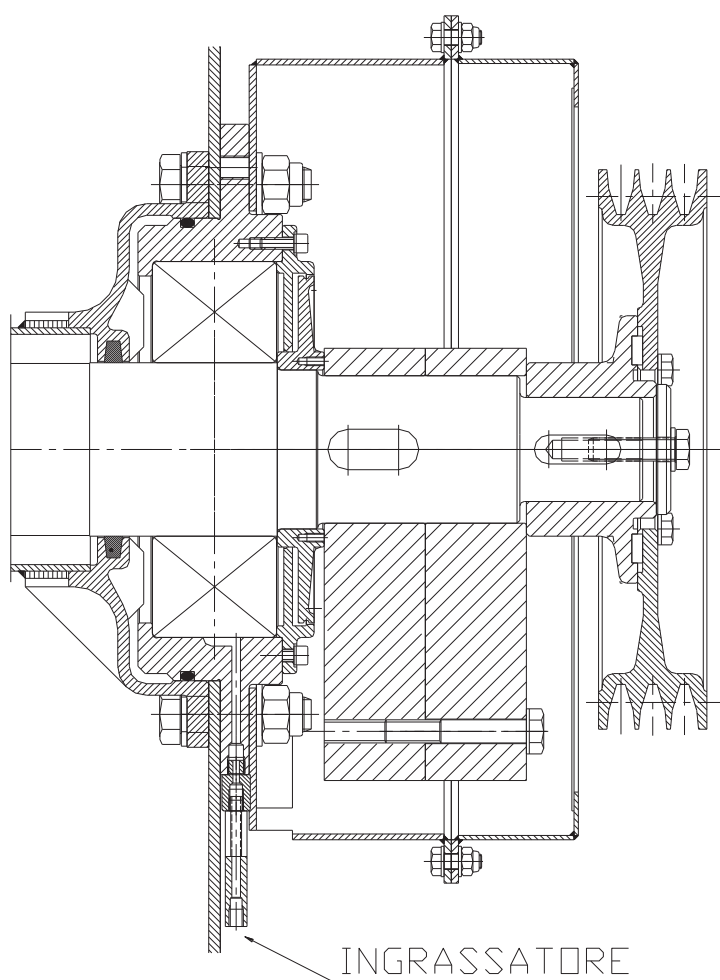


Fig. 7

6 IMPIEGO DELLA MACCHINA

6.1 Impiego della macchina

I vagli vibranti sono particolarmente indicati per la selezione degli inerti e garantiscono una ottima qualità di vagliatura. La classificazione del materiale avviene tramite reti o superfici forate le quali consentono il passaggio nel materiale più piccolo delle dimensioni dei fori e trattengono quello di dimensioni più grandi.

Il suo impiego principale è la selezione di materiale derivato dalla frantumazione o “tout-venant”.

6.2 Principio di funzionamento

I vagli compiono un'oscillazione di tipo rotatorio, dovuta dalla rotazione delle masse eccentriche calettate sull'albero del vibratore, così facendo permettono l'avanzare del materiale con velocità costante dal lato carico verso lo scarico, garantendo un flusso regolare ed omogeneo su tutta la larghezza del corpo macchina.

Questo tipo di vibrazione permette, per tutta la fase di vagliatura, un continuo rimescolare del materiale durante la sua permanenza sulla rete, così facendo il materiale di dimensioni più piccole del foro della rete passano al piano sottostante mentre quello di dimensioni maggiori prosegue verso lo scarico. La selezione avviene nuovamente per ogni piano consentendo più fasi di selezione (Fig. 8).

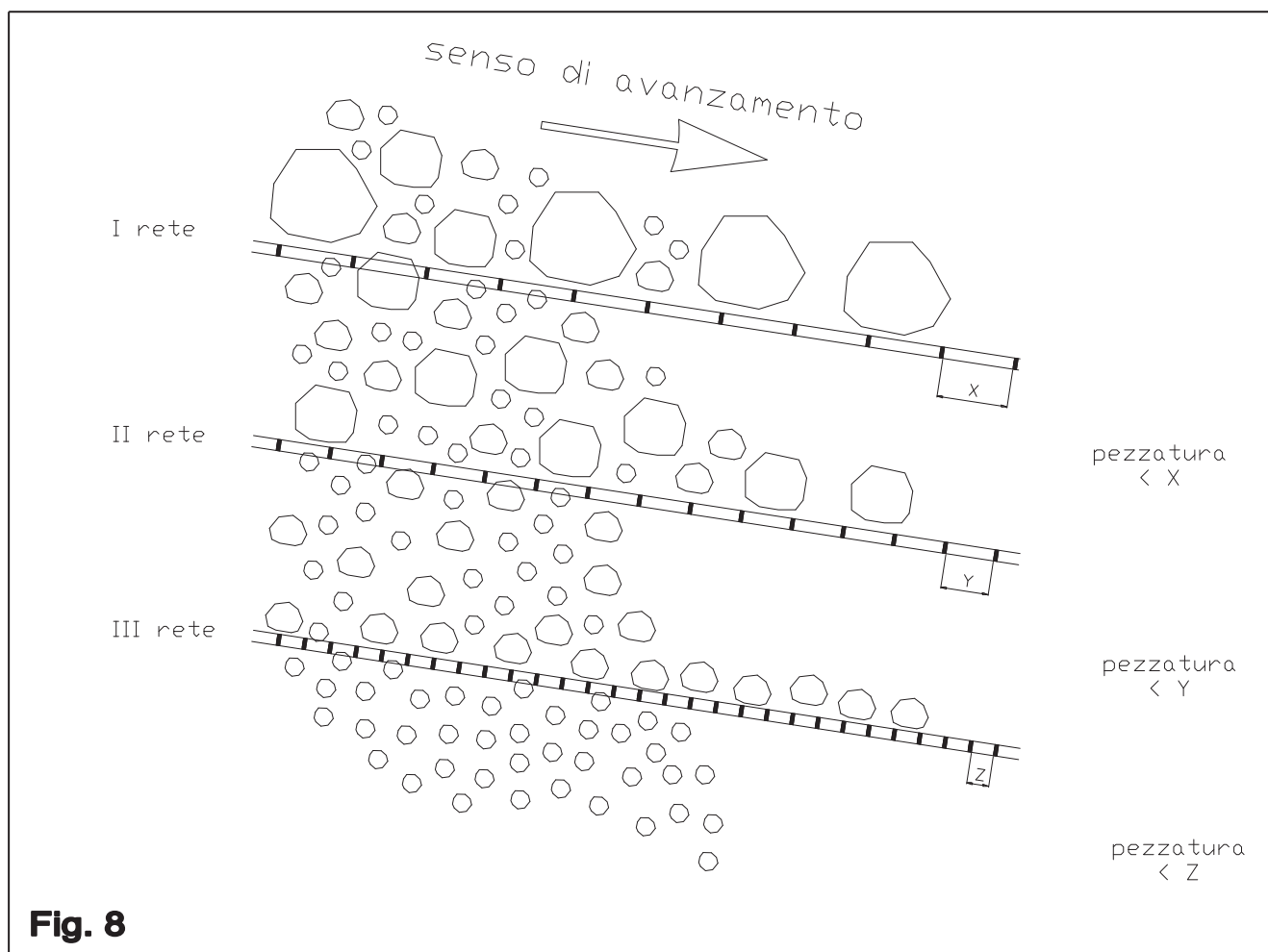


Fig. 8

7 CONTROINDICAZIONI ALL'USO DELLA MACCHINA

La macchina è dimensionata per un funzionamento ottimale, **per nessun motivo deve essere modificata strutturalmente**, in particolare non aumentare il peso dei componenti e non modificare il sistema di fissaggio degli stessi.

Modifiche anche lievi possono costituire un grave pericolo per le persone che si possono trovare in prossimità della macchina o al di sotto della stessa perché potrebbero causare rotture assolutamente imprevedibili.

Caratteristiche di impiego:

- ◇ Il vaglio è costruito per selezionare materiali asciutti.
- ◇ I materiali con elevata concentrazione di umidità possono causare una diminuzione di efficienza e l'intasamento delle reti, fatta eccezione per la vagliatura con impianto doccia.
- ◇ La macchina non è adatta ad una vagliatura di materiali collosi o appiccicosi.
- ◇ La presenza di corpi estranei nel prodotto da selezionare, come legni o altro, possono provocare l'intasamento delle tramogge di scarico.

Tenere conto di questi consigli allunga notevolmente la vita della macchina ed evita rotture nella maggior parte dei casi irreparabili.

8 SICUREZZA

8.1 Normativa di riferimento

Questa macchina è stata progettata secondo le seguenti norme e direttive nazionali ed europee:

- 98/37/CE
- 89/336/CEE
- 73/23/CEE

8.2 Pericoli e rischi

Premessa

La mancata osservanza di quanto descritto in questo manuale, una installazione non corretta, una cattiva manutenzione periodica, possono essere causa di inconvenienti alla macchina e di rischi per gli operatori difficilmente prevedibili.

Le norme antinfortunistiche generali impongono di vietare l'accesso ai non addetti ai lavori nelle zone di cantiere.



Evitare in qualsiasi caso che persone non addette ai lavori possano avvicinarsi alla macchina sia essa in funzione, ferma o immagazzinata.

La macchina oggetto della presente istruzione è stata progettata e costruita in base ad una lunga esperienza con materiali e con tecniche tali da permettere di ridurre i rischi per gli operatori.

La macchina per il suo funzionamento non necessita dell'ausilio di un operatore.

Oltre a seguire tutte le norme generiche di sicurezza e di prevenzione degli infortuni si raccomanda di tenere conto dei seguenti rischi specifici:

- ◇ In caso di intasamento della macchina a valle dell'alimentatore può verificarsi la fuoriuscita di materiale dall'apertura di scarico della stessa che potrebbe colpire gli operatori che casualmente si trovino nella zona sottostante.
- ◇ Durante l'avviamento della macchina, ma soprattutto durante la fermata la macchina può avere delle oscillazioni più accentuate. Si raccomanda quindi di accertarsi che durante tali fasi non vi siano operatori a contatto o nelle immediate vicinanze.
- ◇ Tutti i dadi di serraggio della bulloneria montata sulle parti vibranti dei vagli sono autobloccanti, tuttavia è buona norma verificare periodicamente il loro serraggio. L'allentamento di tali bulloni può essere causa di cedimenti strutturali e di caduta di parti di macchina o dei vibratori stessi con possibili rischi per gli operatori.
- ◇ Assicurarsi che il vaglio possa oscillare liberamente e che non ci siano corpi fissi ad una distanza inferiore a 4 cm in modo da evitare possibili schiacciamenti durante il funzionamento, l'avviamento o l'arresto della macchina.



E' da escludere nel modo più assoluto qualsiasi operazione di manutenzione a macchina in moto. Occorre premunirsi in modo tale che durante le operazioni di manutenzione non sia possibile la messa in marcia della macchina.

8.3 Istruzione del personale e mezzi di protezione

Il personale a cui vengono affidate la conduzione, il controllo e la manutenzione della macchina, deve essere a conoscenza del funzionamento dell'impianto in cui la macchina viene inserita inoltre deve essere istruito su quanto segue:

- ◇ La vigente normativa di sicurezza.
- ◇ Il funzionamento del vaglio, le procedure per la manutenzione e quelle per la modifica dell'ampiezza di vibrazione mediante la regolazione delle masse eccentriche.
- ◇ Il contenuto del presente manuale.
- ◇ Le norme di comportamento in caso di eventuali situazioni di emergenza anche non direttamente imputabili al vaglio (improvvisa fermata della macchina, intasamenti, incendio, ecc.).
- ◇ Le procedure di primo soccorso di eventuali infortunati.
- ◇ Le procedure di centraggio della puleggia del vibratore e di modifica dell' ampiezza di vibrazione mediante regolazione delle masse eccentriche (presenti nel manuale).
- ◇ Le procedure di sostituzione di particolari della macchina (presenti nel manuale).

Deve essere dotato di tutti i mezzi necessari di sicurezza in perfetta efficienza, a seconda del contesto impiantistico in cui il vaglio è inserito: guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, elmetto, cuffie antirumore, mascherine antipolvere adatte, occhiali protettivi e tutto quanto consenta di operare con la massima sicurezza.

Deve avere a disposizione attrezzature ed utensili in perfetta efficienza.

8.4 Protezioni

Il vaglio vibrante non ha parti che possano provocare direttamente infortuni ed è fornito di protezioni antinfortunistiche.

- Carter di protezione masse eccentriche.
- carter protezione cinghie e pulegge di trasmissione.
- Protezioni per sospensioni a molla.
- Carter di protezione ammortizzatore.
- Protezioni tra le gambe di sostegno del vaglio.



Le protezioni non devono essere rimosse per alcun motivo, fatta eccezione per le operazioni di manutenzione, ed in ogni caso vanno sempre rimontate prima di procedere all'avviamento della macchina.

Sarà cura del cliente provvedere a mantenerle in perfetta efficienza. La C&B due declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni od infortuni derivanti dal mancato utilizzo o dal non perfetto stato delle protezioni di sicurezza.

9 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

9.1 Dimensioni di ingombro (indicative)

Vaglio vibrante tipo VSS VSD - Vibrating Screens Type VSS VSD

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

Tipo/Model	N. Piani Decks	Portata massima Max Capacity (mc/h)	Sup. Nominale (mq) Nominal Surface (mq)	Potenza inst. (Kw) Installed Power (Kw)	DIMENSIONI/DIMENSIONS		
					A (mm)	B (mm)	C (mm)
VSS 1000 X 2500	2	64	2,5	5,5	3080	1690	1740
	3				3035	1900	
VSS 1200 X 3000	2	77	3,6	5,5	3500	1965	2130
	3			7,5	3475	2260	
VSS 1200 X 3500	2	77	4,2	7,5	3985	2095	2130
	3			11	3960	2390	
VSS 1200 X 4000	2	77	4,8	7,5	4775	2300	2150
	3			11,0	4455	2550	
	3 1/2				4455	2550	
VSS 1500 X 4000	2	97	6,0	7,5	4775	2300	2450
	3			11,0	4455	2550	
	3 1/2				4330	2850	
VSS 1500 X 5000	2	97	7,5	15,0	5505	2725	2900
	3			18,5	5480	3020	
	3 1/2				5450	3340	
VSS 1800 X 5000	2	116	9,0	18,5	5505	2725	2915
	3				5480	3020	
	3 1/2				5480	3020	
VSS 2100 X 6000	2	135	12,6	22,0	5450	3340	2940
	3				6670	3370	
	3 1/2				6670	3630	
VSD 2400 X 7000	2	150	16,8	22,0 x 2	6550	4220	3500
	3			22,0 x 2	7590	3670	
VSD 2700 X 8000	2	165	21,6	22,0 x 2	7550	4230	4090
	3			22,0 x 2	8350	4020	

NB: Pezzatura massima in ingresso 150 mm
NB: The maximum size 150 mm

I dati riportati nella presente tabella sono indicativi e possono subire eventuali modifiche
The information indicated in this table are indicative and can be changed

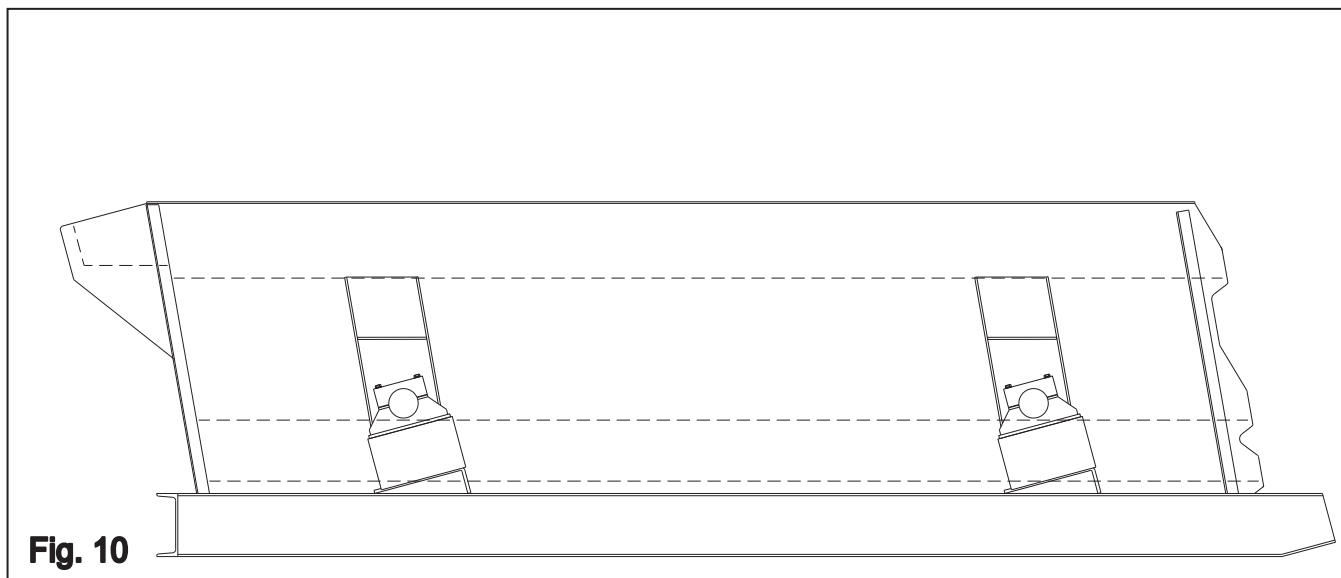
Fig. 9

9.2 Pesì

Telaio di base (parte fissa)	1300 kg
Corpo macchina (parte vibrante)	3720 kg
Accessori (docce)	
Accessori (reti)	200 kg
Totale	5220 kg

9.3 Modalità di trasporto

Il vaglio vibrante può essere trasportato assemblato come in Fig. 10, al fine di ridurre al minimo gli ingombri e i tempi di montaggio, lasciare montato il corpo vaglio sul telaio di sostegno, smontare le gambe di sostegno e la motorizzazione. Al fine di evitare urti o contatti con sostanze estranee, nel caso di trasporti lunghi, consigliamo di racchiuderlo in un assemblaggio sufficientemente robusto e di proteggerlo mediante un involucro impermeabile.



10 INSTALLAZIONE E CONTROLLI PRELIMINARI

Nel caso in cui il vaglio venga installato a cura del cliente in un impianto esistente o nuovo, occorre verificare che la struttura di sostegno e la flangia di fissaggio siano adeguate per il suo sostegno e occorre tenere presente che attorno alla macchina devono essere lasciato lo spazio sufficiente per potervi accedere liberamente e per poter operare senza ostacoli.

Verificare che il punto di carico del materiale non sia troppo lontano dalla mensola di carico al fine di evitare fuoriuscite di materiale.

Elettrosaldature

Nel caso che, per esigenze impiantistiche o per qualsiasi altro motivo, si renda necessario praticare elettrosaldature in prossimità della macchina, si raccomanda di evitare il passaggio della corrente elettrica attraverso i cuscinetti dei vibratori pena il loro danneggiamento.

Per evitare ciò consigliamo di posizionare la pinza dell'elettrosaldatrice nelle immediate vicinanze del punto da saldare.

Si raccomanda inoltre di isolare elettricamente la macchina nel caso in cui sia collegato un sistema di avviamento/fermata elettronico (PLC), od un qualsiasi quadro elettrico, in quanto si tratta di particolari molto sensibili ai sovraccarichi elettrici che potrebbero essere causati dalla corrente di saldatura, rammentando che potrebbero danneggiarsi irreparabilmente.

La mancata osservanza di queste norme, oltre ad essere possibile causa di rotture ed infortuni, compromette seriamente il funzionamento ed il rendimento del dosatore vibrante.

10.1 Sollevamento

Il vaglio va sollevato esclusivamente mediante funi di acciaio, fissate con grilli di sollevamento, agli ancoraggi saldati sul telaio di base, nei punti indicati in Fig. 11.

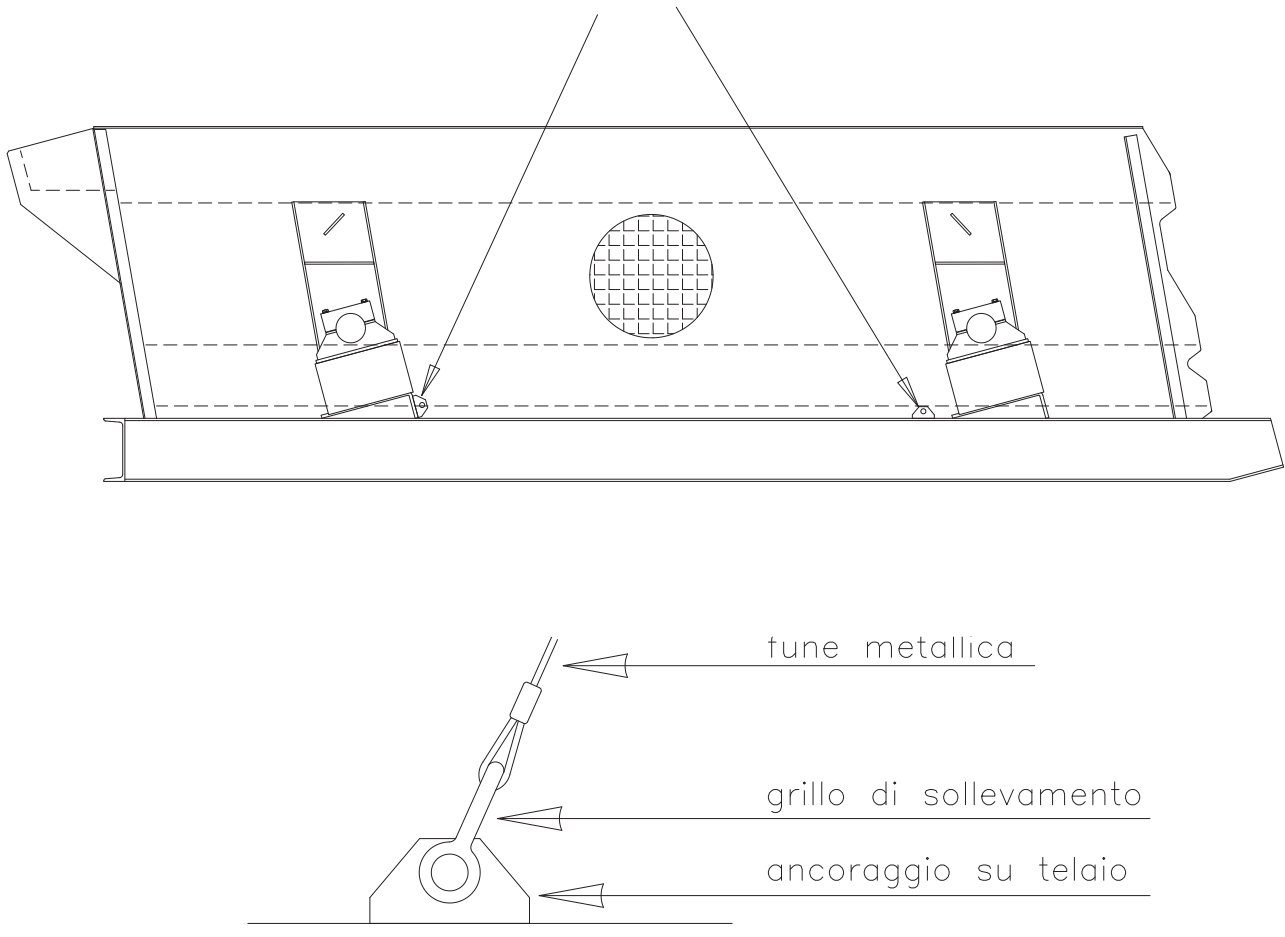


Fig. 11



Si raccomanda di utilizzare sempre sistemi di sollevamento di buona qualità e di adeguate e perfette condizioni.

10.2 Struttura di sostegno

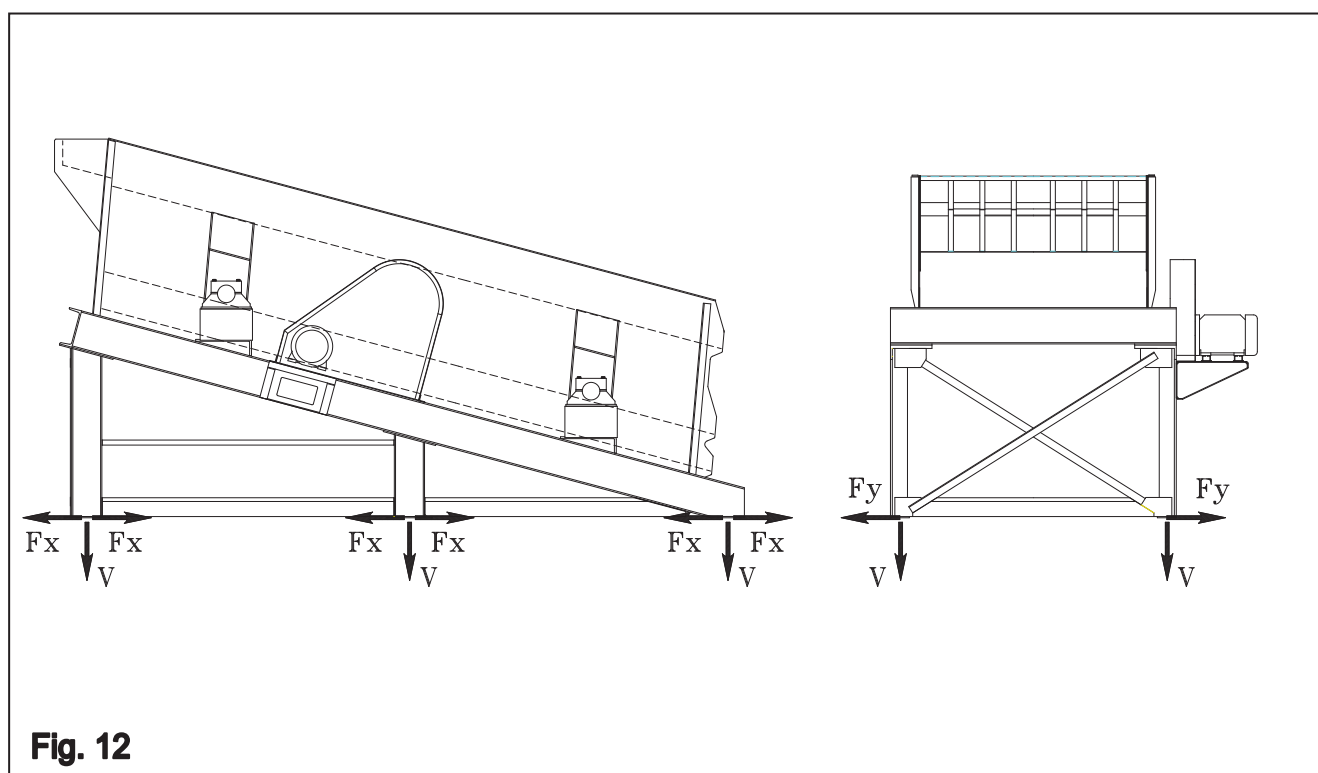
Il vaglio viene generalmente fornito di un idoneo telaio di sostegno, dotato di apposite sedi per accogliere le molle delle sospensioni.

Occorre verificare che la struttura di sostegno sia adeguata a reggere il carico e le sollecitazioni.

Il fissaggio si ottiene in sei punti mediante apposita bulloneria.

Si consiglia di dotare la struttura di sostegno tutte le protezioni necessarie a garantire la sicurezza di chi deve accedere alla macchina in conformità alle vigenti normative antinfortunistiche.

Condizione fondamentale per un corretto funzionamento della macchina è la **planarità** della stessa, che va curata in modo particolare. Un assetto non esatto compromette seriamente il rendimento del vaglio (Fig. 13).



<i>Carico</i>	<i>Carico Totale</i>	<i>Carico cad. punto</i>
V	15.660 Kg.	2.610 Kg.
Fx	1.050 Kg.	175 Kg.
Fy	696 Kg.	116 Kg.



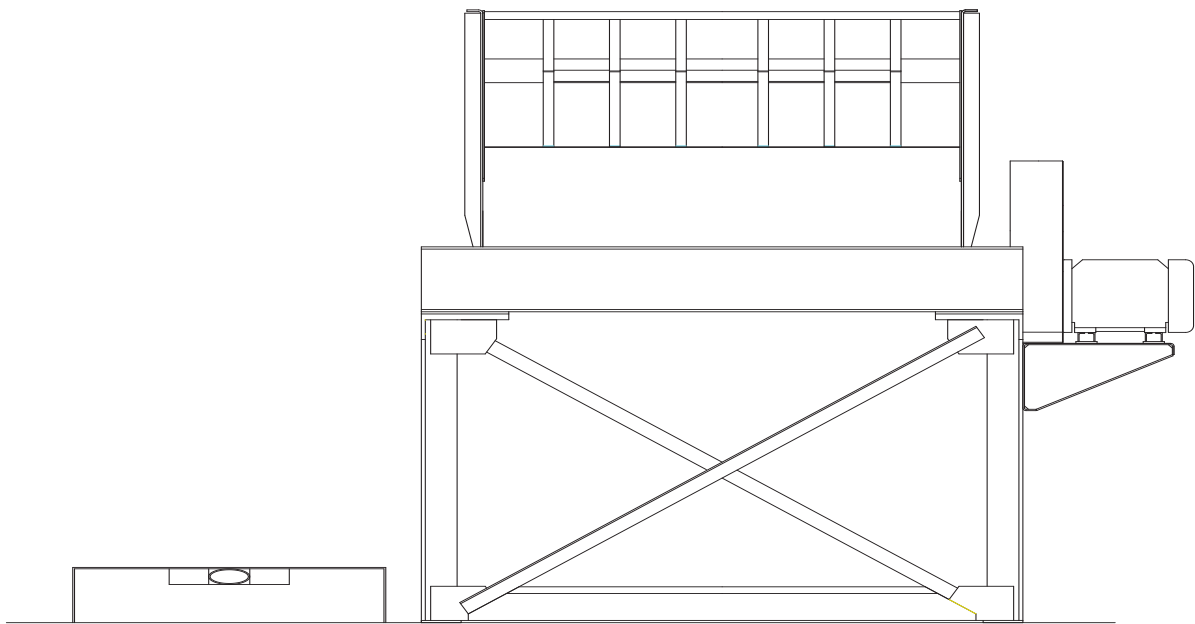
Il vaglio è sottoposto a sollecitazioni dinamiche dovute alla vibrazione, essenziale per il corretto funzionamento dello stesso, si raccomanda di affidare il dimensionamento di eventuali strutture di sostegno a personale qualificato.

10.3 Posa in opera

Dopo aver applicato le norme descritte al punto 10, è possibile procedere alla messa in opera:

- ◇ Verificare che la struttura di sostegno o il basamento non presentino tracce di polveri, corpi estranei, grasso, olio o qualsiasi altra sostanza estranea.

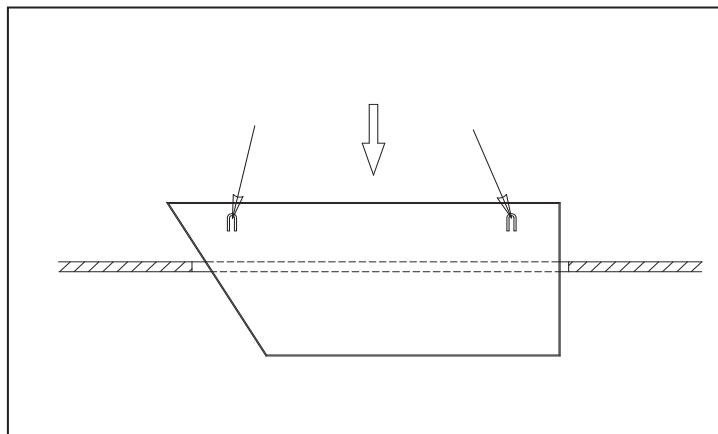
Fig. 13



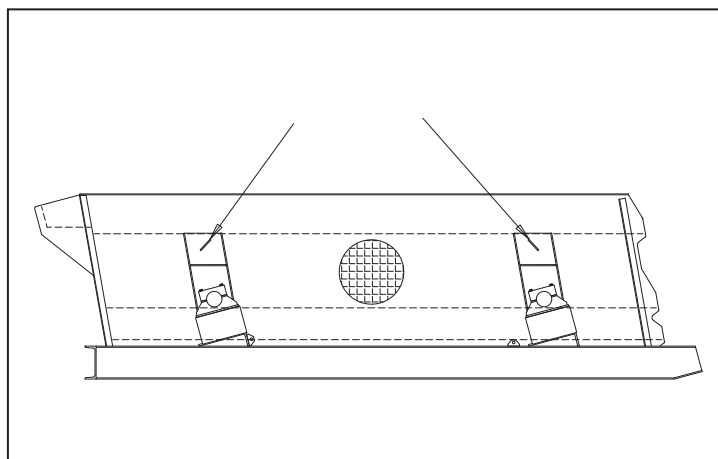
N.B. : Per un corretto funzionamento della macchina il piano di appoggio deve essere ben livellato, variazioni anche minime, compromettono il regolare funzionamento del vaglio.

- ◇ Posizionamento di eventuale tramoggia sottogriglia.

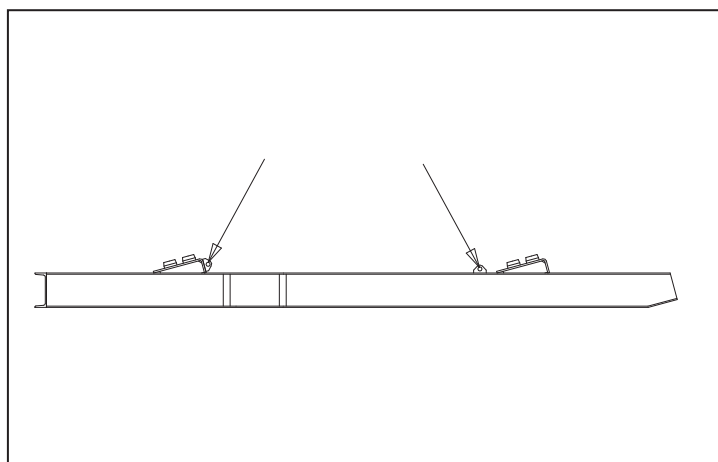
Nel caso sia prevista posizionare la tramoggia sottogriglia, servendosi degli appositi ganci di sollevamento, a terra in corrispondenza dell'alloggiamento ricavato nel basamento.



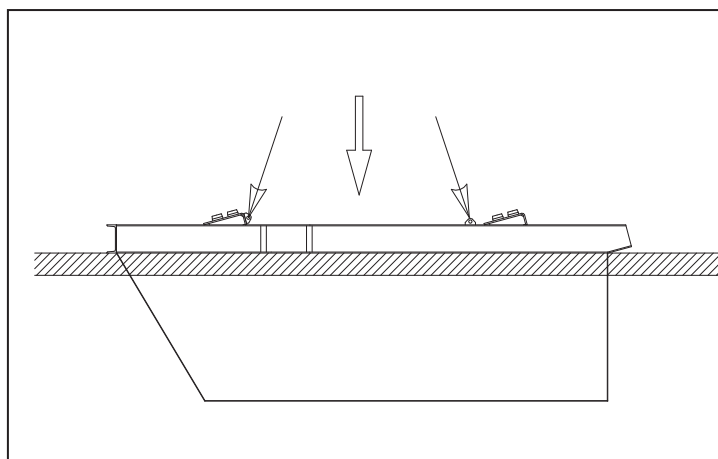
- ◇ Separare il corpo vaglio dal telaio di base su cui è posizionato appoggiandolo a terra servendosi degli attacchi per il sollevamento posti sulle mensole sospensioni.



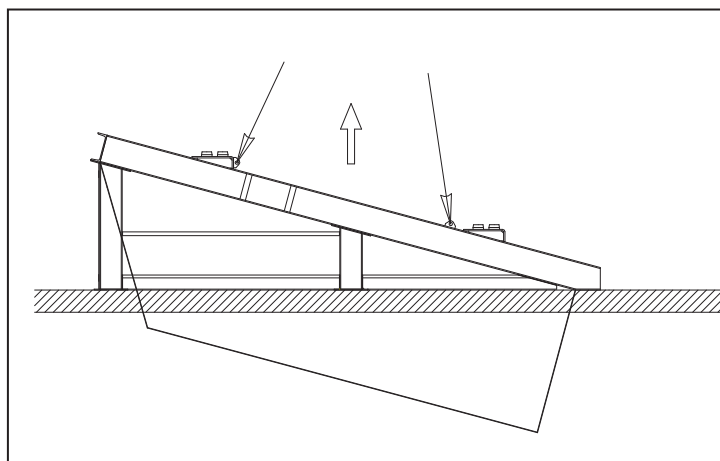
- ◇ Sollevare il telaio di base servendosi degli attacchi posti sullo stesso e posizionarlo in corrispondenza della futura sede.



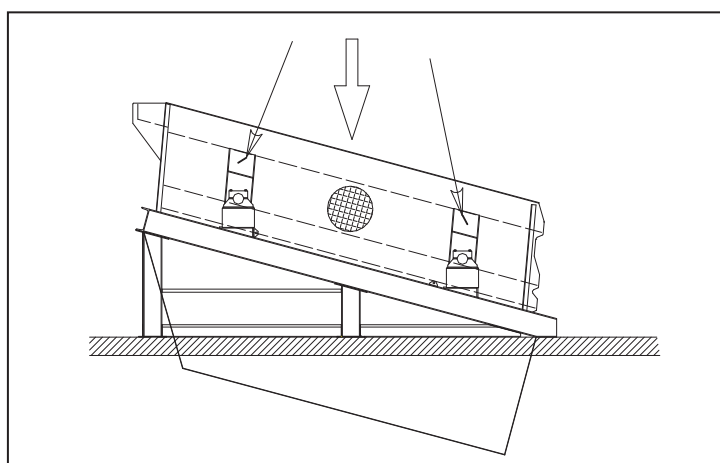
- ◇ Posizionare il telaio di base in corrispondenza della futura sede.



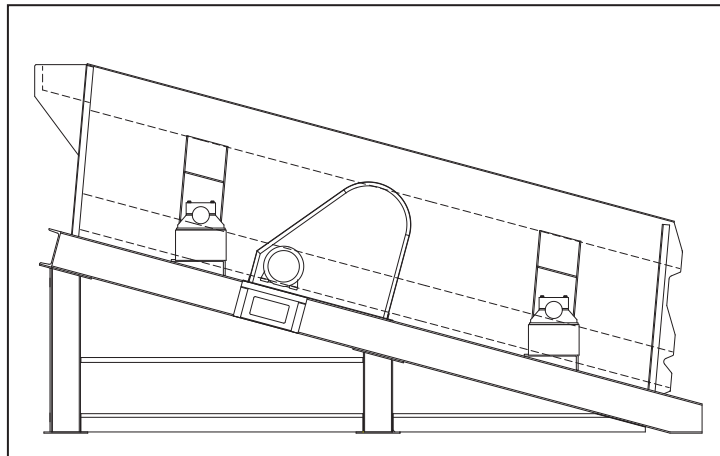
- ◇ Sollevare il telaio e tenendolo sollevato si vanno a fissare le gambe di sostegno, la tramoggia sottogriglia che va sollevata, i controventi, i battipiedi e i cosciali fissandoli attraverso le proprie viti di fissaggio.



- ◇ Sollevare il corpo vaglio e posizionare sul telaio di base montato, ponendo particolare attenzione a posizionare bene le molle nelle apposite sedi.



- ◇ Completare il montaggio posizionando gli accessori rimasti, motorizzazione, ammortizzatori, protezioni antinfortunistiche ponendo particolare cura al fissaggio delle viti.



10.4 Collegamento elettrico

La presente macchina è fornita **senza** quadro di comando e pulsante di arresto di emergenza.

La fornitura e montaggio dell'impianto elettrico è a cura dell'installatore o dell'utilizzatore stesso, il quale è anche responsabile dei rischi eventualmente cagionati da un'inosservanza delle vigenti norme sulla installazione e l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Per il collegamento elettrico e l'allacciamento alla linea, *Vedere istruzione allegata del motore.*

1) Trasformatore

2) Pulsante marcia

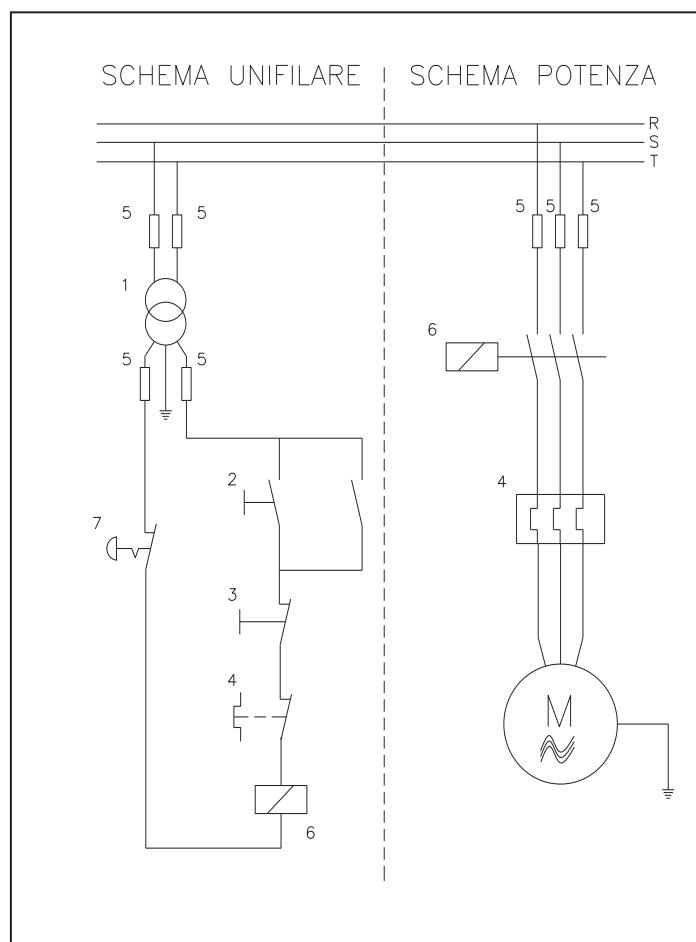
3) Pulsante arresto

4) Contatto termico

5) Fusibili

6) Teleruttore

7) pulsante emergenza



10.5 Controlli preliminari prima della messa in marcia

- ◇ Verificare che tutte le molle appoggino correttamente negli alloggiamenti.
- ◇ Controllare il livello dell'olio, di norma il vibratore del vaglio viene fornito con la quantità di olio necessaria.
- ◇ Fare oscillare manualmente la macchina per verificarne l'assestamento.

- ◇ Verificare l'eventuale presenza di interferenze tra il corpo del vaglio e le strutture circostanti. Non procedere con l'avviamento se si riscontrano interferenze, nel caso eliminarle.
- ◇ Verificare il serraggio delle viti di bloccaggio dei componenti.
- ◇ Controllare che il vibratore ruoti liberamente.
- ◇ Tutti gli organi in movimento siano protetti da carter secondo le norme vigenti.
- ◇ Verificare il collegamento elettrico e la tensione.
- ◇ La macchina deve essere collegata a una presa di terra conforme alle leggi vigenti di antinfortunistica.

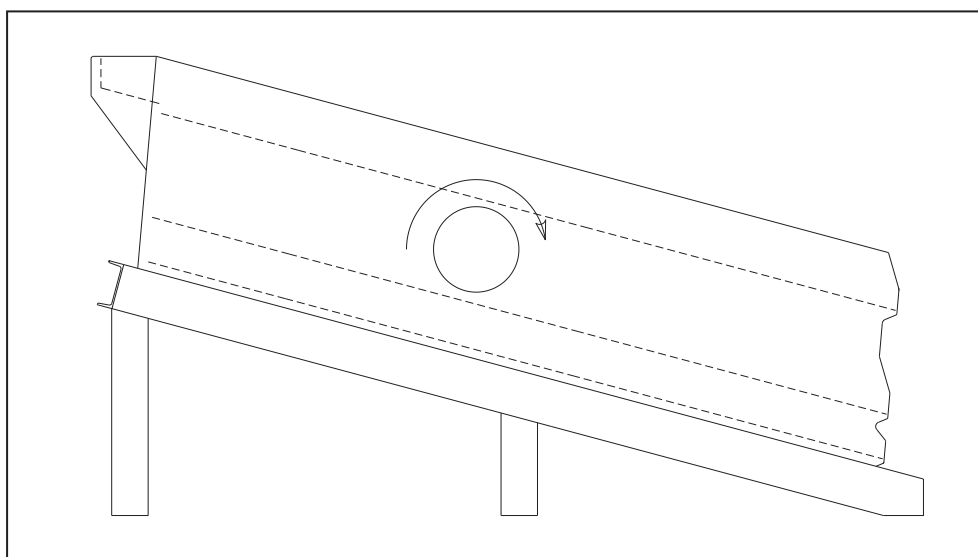
11 MESSA IN FUNZIONE ED ARRESTO

11.1 Prima messa in marcia in opera.

Dopo essersi attenuti a quanto descritto nel capitolo 10 è possibile procedere con la prima messa in marcia, il vaglio non necessita di particolari accorgimenti, dopo aver collegato il motore elettrico e essersi assicurati che le protezioni antinfortunistiche siano efficienti è possibile procedere all' avviamento.

Il vaglio viene fornito con tutte le regolazioni in ordine, comunque nel caso si presentassero degli inconvenienti (vedi punto 13) procedere secondo quanto indicato nel punto stesso.

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico verificare il senso di rotazione del vibratore, che deve essere come indicato in figura, avviando per un breve istante la macchina.



11.2 Avviamento

Il vaglio monta un motore elettrico 18.5 kW - 220/380 V ~ - 50 Hz - 2 poli, l'avviamento è diretto, a piena tensione.

Si raccomanda di verificare che i canali di scarico siano liberi, e nel caso in cui il materiale in uscita dal vaglio venga raccolto da sistemi meccanizzati, assicurarsi che questi ultimi siano già in funzionamento.

Nel caso in cui la macchina venisse inserita in un sistema automatico di avviamento dell'impianto (p.e. comandato tramite PLC) si raccomanda di temporizzare la partenza del vaglio lasciando il tempo all'eventuale sistema a valle di entrare in piena efficienza.

Prima di avviare eventuali sistemi meccanizzati di carico a monte del vaglio, e comunque sempre prima di immettere il materiale, è indispensabile attendere che lo stesso entri in regime normale di funzionamento. Mediamente questo avviene circa dopo un minuto dalla messa in tensione del motore elettrico, consigliamo comunque di accertarsene visivamente, cronometrando il tempo che intercorre tra l'avviamento ed il momento in cui la macchina entra in stabile vibrazione, e non presenta più scossoni o sollecitazioni accentuate (che sono normali nel periodo di avviamento, in quanto il vaglio è tarato per funzionare ad un determinato numero di giri). Sempre nel caso di avviamento sequenziale automatico dell'impianto, tenere conto del tempo di avviamento per regolare il quadro di controllo.

Accertarsi inoltre che non vi siano corpi estranei od altri impedimenti che potrebbero non consentire la libera oscillazione della macchina.

11.3 Alimentazione

Il vaglio va alimentato con un flusso di materiale regolare e continuo. L'altezza di caduta non deve essere eccessiva al fine di evitare fuoriuscite di materiale e rapida usura della mensola di carico.

In caso di una alimentazione non continua si consiglia un alimentatore vibrante di ns. produzione.

Evitare l'utilizzo di materiale contenente pezzi lunghi di legno, tondi di armature o qualsiasi altro di simile forma che potrebbero facilmente intasare la tramoggia anteriore ed i canali di scarico.

L'intasamento dei canali di scarico provoca il progressivo riempimento della macchina e la sua successiva fuoriuscita (dovuta al sovraccarico) comportando danni sia per la macchina, sia per le apparecchiature o persone sottostanti e crea comunque notevoli perdite di tempo per il successivo lavoro di disintasamento e pulizia.

I vagli di tipo VSS non sono vagli primari, per la vagliatura primaria (di grossa pezzatura) si consigliano vagli di tipo VSG.

11.4 Fermata

La fermata della macchina avviene semplicemente interrompendo l'alimentazione elettrica al motore.

Accertarsi, prima dell' interruzione di corrente, che l' alimentazione del vaglio sia cessata e tutto il materiale presente ancora nella macchina sia stato scaricato.

Nel caso in cui la macchina sia inserita in un sistema automatico di fermata dell' impianto (per esempio comandato da PLC) si raccomanda di temporizzare la fermata del vaglio in modo che possa scaricare tutto il materiale presente sulla macchina.

12 Regolazioni

È possibile migliorare le prestazioni della macchina regolando l' ampiezza di vibrazione (vedere punto 12.2) ottenendo il rapporto portata / qualità di vagliatura che soddisfi al meglio le proprie esigenze.

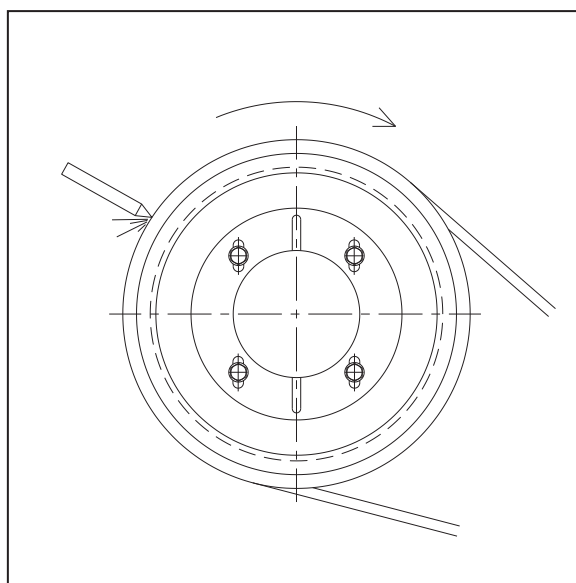
Ricordiamo inoltre che aumentando la portata, quantità di materiale nell' unità di tempo, diminuisce la qualità di vagliatura, trovandosi ad avere una percentuale di materiale fuori pezzatura, sarà cura del cliente operare al fine di trovare il giusto equilibrio tra i valori dove poter intervenire.

12.1 Regolazione puleggia vibratore

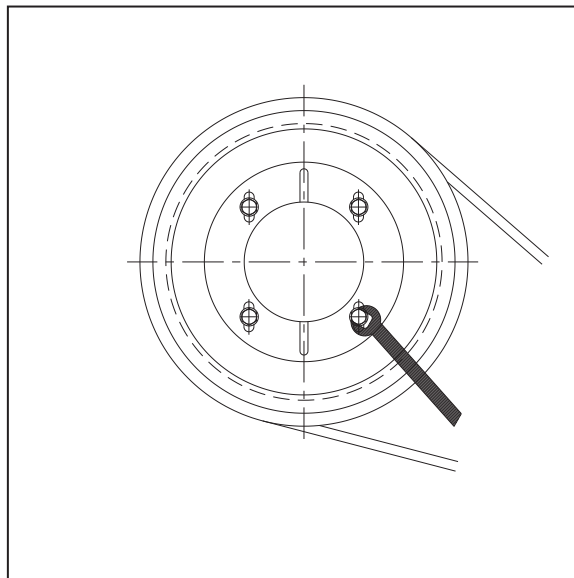
La puleggia del vibratore, che viene calettata su di un apposito pozzo solidale all' albero del vibratore, durante il suo funzionamento deve ruotare con la fascia centrata perfettamente centrata.

Per ottenere il centraggio operare come segue:

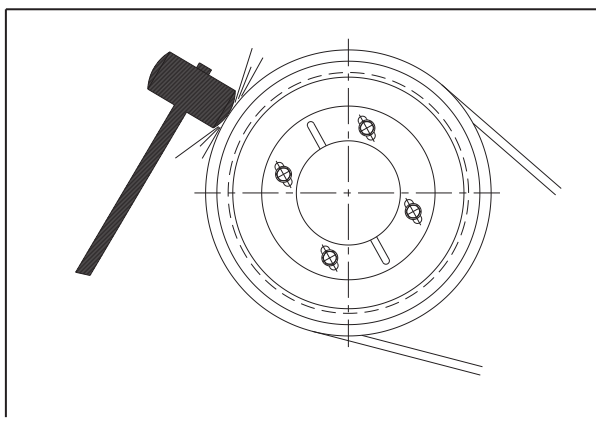
- Smontare il carter rimuovendo la bulloneria di fissaggio.
- Mettere in moto il vaglio facendo particolare attenzione agli organi in movimento, è consigliato l' intervento da personale qualificato.
- Con un gesso, accostandolo alla corona della puleggia, verificarne l' eccentricità.



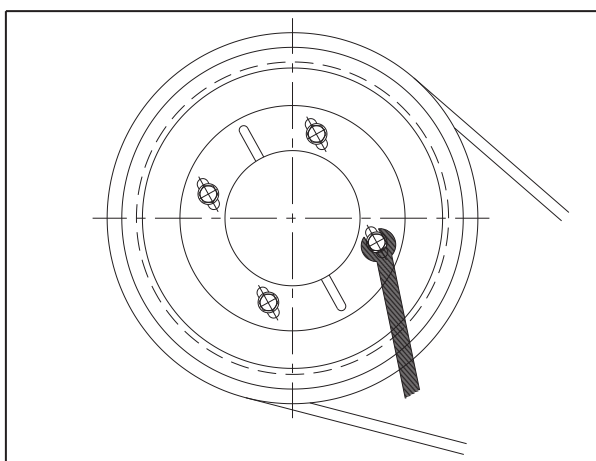
- Fermare il vaglio e procedere al centraggio.
- Allentare leggermente le viti di fissaggio.



- Una volta contrassegnata la zona da ribattere, con un martello in gomma, battere leggermente nel senso opposto al disassamento in modo tale da ottenere il centraggio desiderato.



- Stringere accuratamente le viti di fissaggio.
- Riavviare il vaglio e verificarne nuovamente la centratura della puleggia.
- Rimontare il carter facendo molta attenzione al posizionamento.



N.B.: IL VAGLIO VIENE FORNITO CON IL CENTRAGGIO IN ORDINE. SI DEVE TENERE PRESENTE CHE OGNI QUALVOLTA SI REGOLANO LE MASSE E' NECESSARIO RICENTRARE LA PULEGGIA SEGUENDO LE FASI COME PRECEDENTEMENTE DESCRITTE.

12.2 Regolazione dell' ampiezza di vibrazione

Per poter intervenire sulla regolazione delle masse è necessario smontare, dal lato motore, il carter cinghie e, da entrambi i lati, il coperchio del carter masse (Fig. 14).

L' ampiezza di vibrazione del vaglio va modificata in funzione delle esigenze, intervenendo in modo corretto sulle masse stesse.

È necessario, per un corretto funzionamento della macchina, che le masse siano posizionate, su entrambi i lati del vaglio, sulla stessa posizione.

Volendo impostare un' ampiezza media di vibrazione, che è quella consigliata per un normale funzionamento del vaglio, si deve allentare la vite di fissaggio centrale, che fissa le masse all' albero vibratore, e quella che fissa la massa regolabile, cioè la massa più esterna alla macchina, posizionare quest' ultima nella posizione contrassegnata con il numero 3 e terminare con il serraggio della bulloneria.

Fig. 14

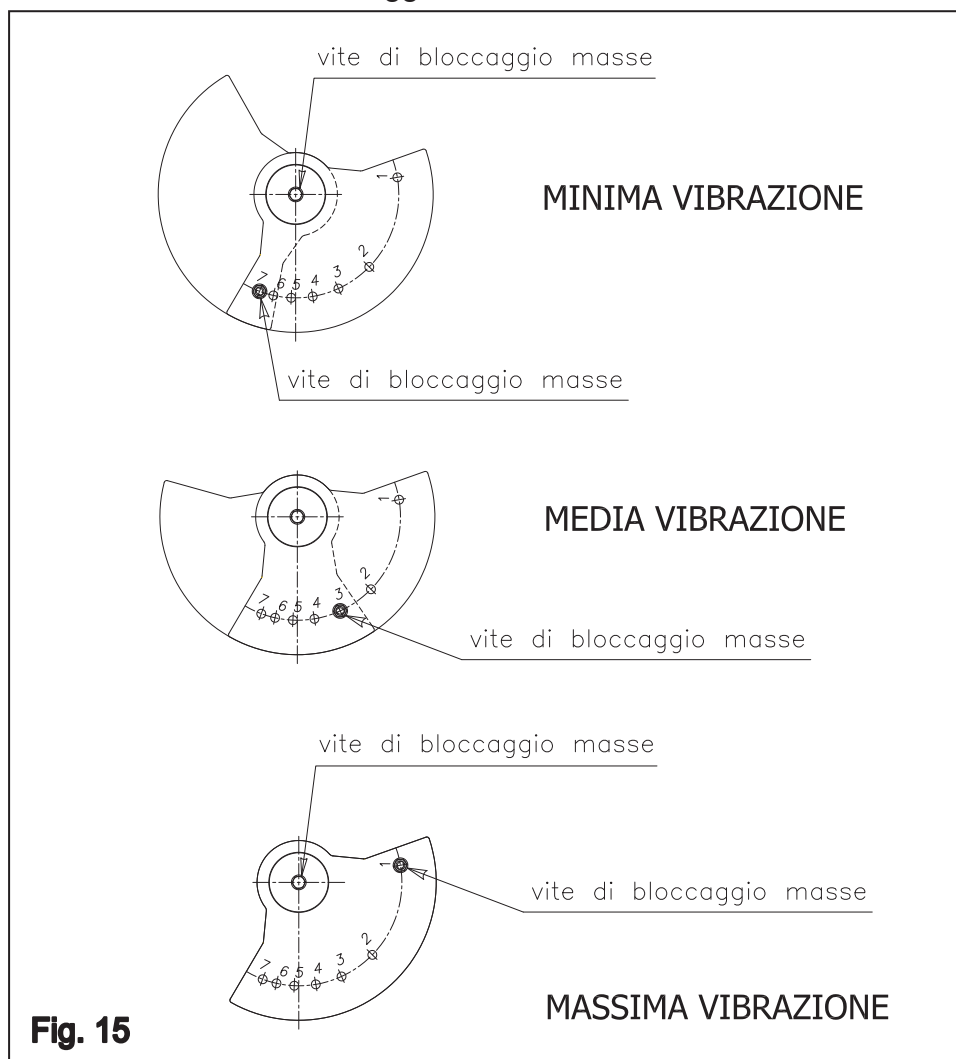
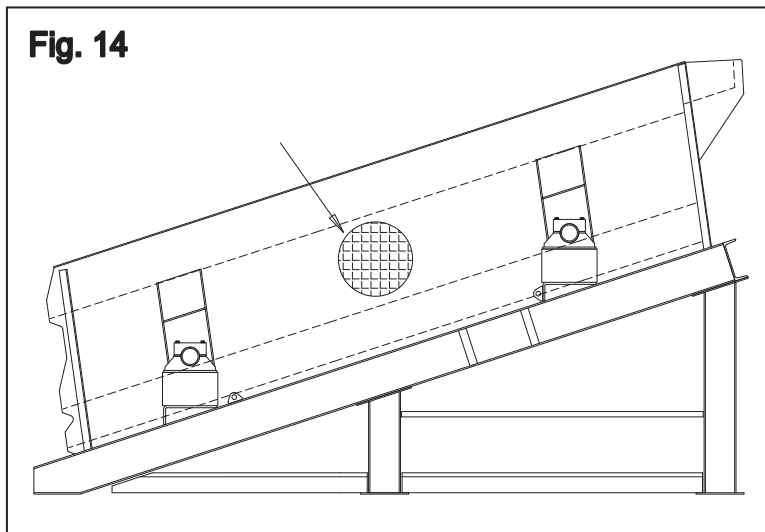


Fig. 15



LA POSIZIONE DELLE MASSE DEVE ESSERE LA STESSA SU ENTRAMBI I LATI DEL VIBRATORE. Diversamente si creerebbero delle sollecitazioni non equilibrate che potrebbero portare a un cattivo funzionamento e la rottura di parti del vaglio.

12.3 Regolazione mozzo per fissaggio puleggia

Ogni qualvolta si vada ad intervenire sulla regolazione dell' ampiezza di vibrazione, oltre ad operare sulla centratura nella puleggia, è necessario regolare il corretto funzionamento del mozzo di fissaggio della puleggia.

Sul mozzo sono presenti tre cave per la linguetta, le quali corrispondono all' apertura delle masse eccentriche, dove si trovano contrassegnati dei numeri da 1 a 7.

Secondo la posizione delle masse posizionare del mozzo con lo stesso numero di posizione delle masse in corrispondenza della linguetta dell' albero.

- Sede "X" – masse regolate nella posizione 1
- Sede "Y" – masse regolate nelle posizioni 2 e 3
- Sede "Z" – masse regolate nelle posizioni da 4 a 7

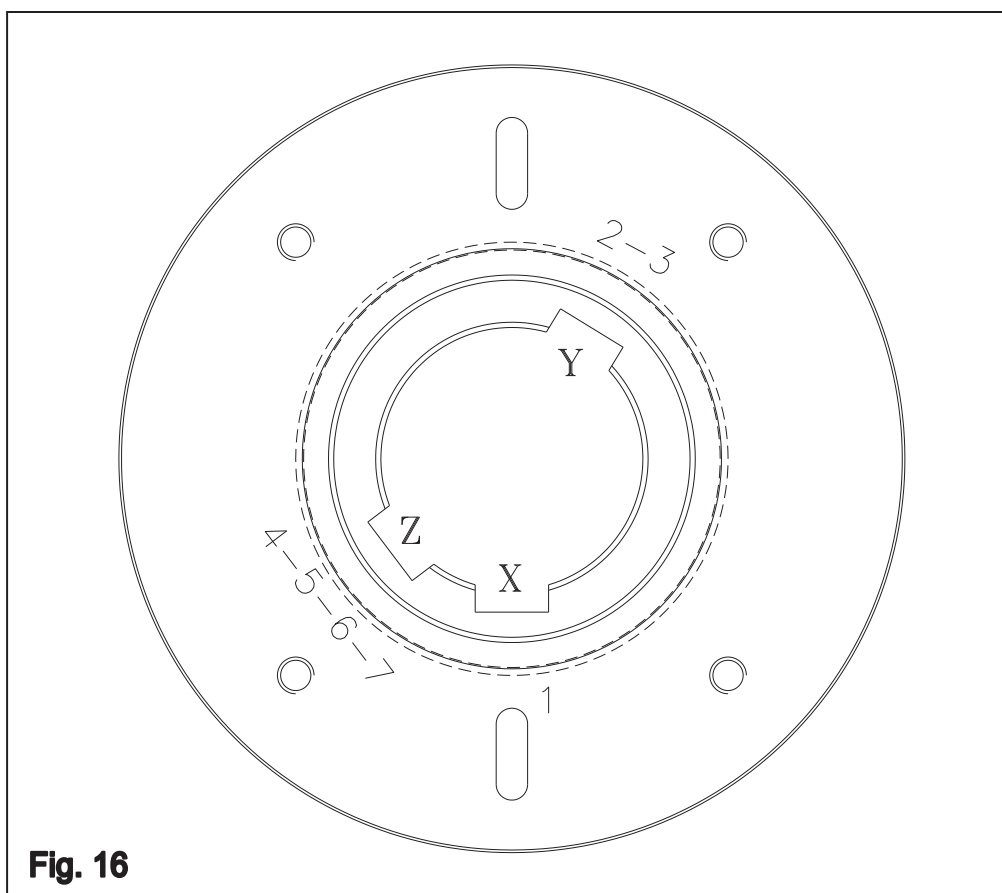


Fig. 16

Per poter modificare la posizione dello stesso occorre:

- allentare la vite di fissaggio del mozzo sull' albero (Fig. 17 posizione 1).
- estrarre la rondella di bloccaggio (2).
- Sfilare il mozzo (3) senza togliere la puleggia (4).
- Posizionare il mozzo nella sede desiderata.
- Riposizionare la rondella di bloccaggio (2) e chiudere accuratamente la vite (1).

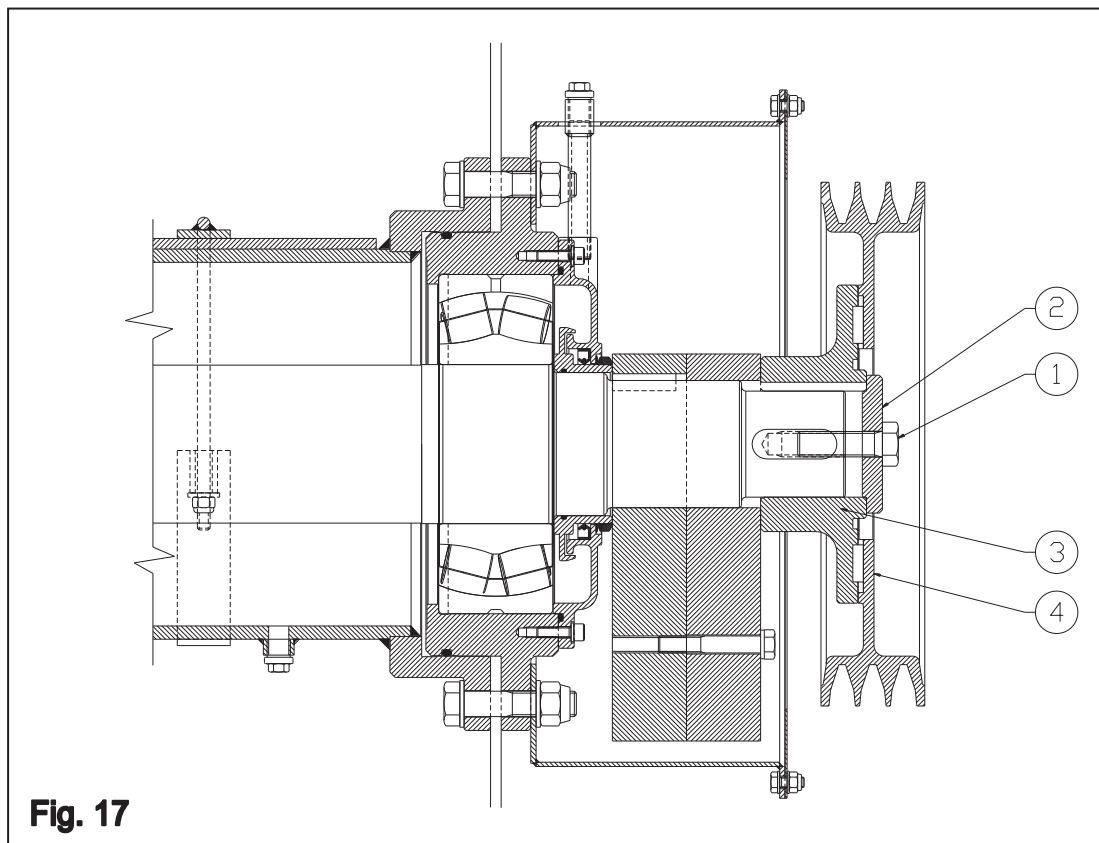


Fig. 17

A questo punto verificare il centraggio della puleggia come descritto nel capitolo precedente.

12.4 Regolazione cinghie

Per un corretto funzionamento del vaglio è necessario verificare la tensione delle cinghie.

Le cinghie poco tese tendono a slittare all'avviamento surriscaldandosi e usurarsi rapidamente, mentre quelle troppo tese sollecitano maggiormente le parti meccaniche (cuscinetti e relativi supporti) alterano l'assetto statico e dinamico della macchina.

Regolazione del tensionamento:

- Rimuovere il carter di protezione cinghie.
- Misurare il tratto libero G (Fig. 18).
- Applicare, con dinamometro, a metà tratto G una forza F perpendicolare capace a provocare una freccia $f=1,5$ mm per ogni 100 mm di G.

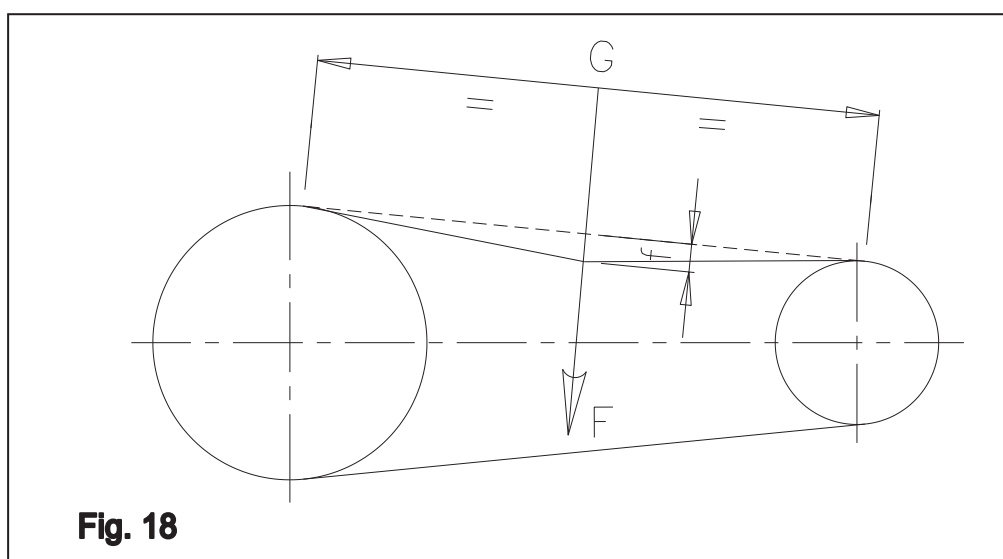
Il valore dovrà essere compreso tra 13,5 e 20 N (1,4 – 2 Kg).

Nel caso $G=780$ mm il valore della freccia sarà $f = (780/100) \times 1,5 = 11$ mm.

Se $F > 20$ N (~2 Kg) la cinghia è troppo tesa.

Se $F < 13,5$ N (~1,4 Kg) la cinghia è troppo molla e occorre tenderla.

I valori sopra indicati sono validi per cinghie con sezione di tipo B.



Nel periodo di rodaggio delle trasmissioni nuove avviene una rapida diminuzione della tensione.

È opportuno controllare frequentemente il valore F durante le prime ore di lavoro.

Terminata l'operazione di controllo della tensione cinghie rimontare sempre l'apposito carter.

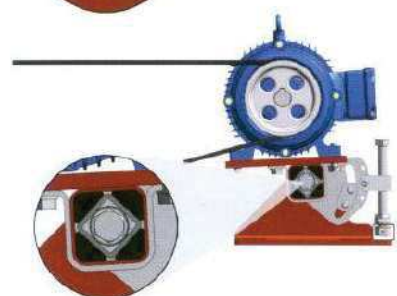
12.5 Installazione ed uso del supporto motore

La sequenza sottostante illustra le principali azioni della fase di installazione (1,2,3,4) e le situazioni che si verificano durante il funzionamento della trasmissione (5,6).



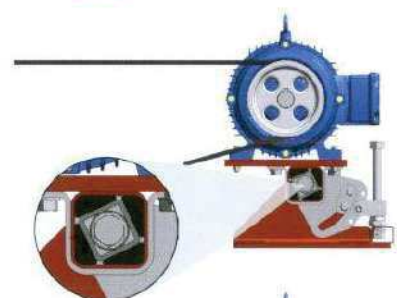
1

Motore elettrico avanzato per una facile installazione della cinghia. Si ottiene con la semplice spinta manuale o attraverso l'utilizzo del tensionatore di manovra con piastra di regolazione sbloccata.



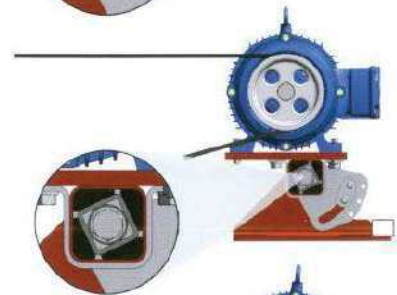
2

Cinghia tesa. Si ottiene con l'utilizzo del tensionatore di manovra che permette l'arretramento del motore elettrico.



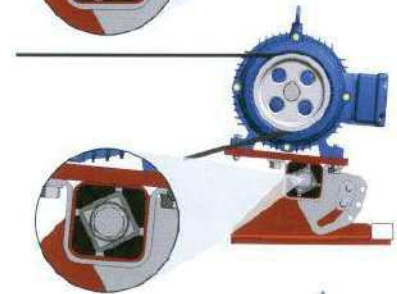
3

Unità Pretensionante precaricata. Si ottiene attraverso l'utilizzo del tensionatore di manovra; operazione durante la quale l'Unità Pretensionante incamera l'energia che le consentirà di recuperare l'allungamento della cinghia mantenendo la corretta tensione nel tempo.



4

Bloccaggio della piastra di regolazione e successiva rimozione del tensionatore di manovra; operazione da farsi prima dell'avviamento.



5

Parziale reazione dell'Unità Pretensionante a fronte dell'iniziale allungamento / assestamento della cinghia.



6

Il continuo allungamento / usura durante la vita lavorativa viene compensato dalla reazione dell'Unità Pretensionante che rilascia gradualmente l'energia precedentemente incamerata.

13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE

13.1

Raccomandazioni



TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VANNO ESEGUITE A MACCHINA FERMA

Per avere garanzia di un buon funzionamento della macchina è necessario seguire quanto riportato al punto 12.4 (Programma di manutenzione), ove sono riportati nel dettaglio gli intervalli delle verifiche periodiche.

Si raccomanda di effettuare le operazioni di manutenzione ed altri interventi cautelandosi contro i possibili avviamenti che potrebbero essere effettuati da terze persone o in automatico mentre si sta operando sulla macchina.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione che comporti lo smontaggio delle protezioni di sicurezza assicurarsi quindi che il motore elettrico sia scollegato dalla linea elettrica di alimentazione.

13.2 Lista dei pezzi di ricambio (N.B. Le quantità indicate sono per n° 1 Macchina)

Per il tipo di vibratore montato vedere la tabella Dati Tecnici (paragrafo 4).

Pos	Q.tà	Codice Serie 100	Codice Serie 120	Codice Serie 150	Denominaz.	q.tà cons.
1	1		VF64220110CB		Albero	
2	1		VF61256030CB		Tubo protezione albero	
3	2		VF63160400CB		Scatola cuscinetto	
4	2		VF63160420CB		Coperchio cuscinetto	
5	2		VF63160410CB		Dischi di tenuta	
6	1		VF63160440CB		Mozzo puleggia	
7	1		VF65039046CB		Rondella di bloccaggio lato opposto motore	
8	1		VF65039047CB		Rondella di bloccaggio mozzo puleggia	
9	1		VF63330020CB		Puleggia	
10	2		VF63160470CB		Masse fisse R=229	
11	2		VF63160480CB		Masse mobili R=229	
12	1		VF61071115CB		Protezione tubo pos. 1	

	3		VF61256100CB		Cavallotti pos. 2-3	
	1		VF14001051CB		Lastra gomma	
	3		VF65331065CB		Prigionieri M12	
13	2		VF65005000CB		Adattatore prol. Ingr.	
14	2		VF65004990CB		Prolunga ingrassatore	
15	2		3246CB		Ingrassatore	
16	2		VF34232400CB		Cuscinetto	
17	2		VF124105610CB		Tenute feltro	
18	2		VF33708120CB		Tenute OR	
19	1		VF45202120CB		Linguetta	
20	2		VF45286120CB		Linguetta	
21	2		VF45087200CB		Linguetta	
22			VF61256051CB VF61256065CB VF61256060CB		Carter masse Coperchio lato motore Coperchio opposto m.	
23	32		2TE2490		Vite TE	
24	32		VF40000242CB		Rosetta UNI 5714	
25	32		2DA24		Dado E autobloccante	
26	16		2TC825		Vite TCEI	
27	16		VF40300080CB		Rosetta Schnorr	
28	2		2TE16100		Vite TE	
29	2		2TE1660		Vite TE	
30	4		VF40300160CB		Rosetta Schnorr	
31	4		2TE1230		Vite TE	
32	4		VF40000122CB		Rosetta UNI 5714	
33	4		VF40300120CB		Rosetta Schnorr	
34	16		2TE1030		Vite TE	
35	16		2RP10		Rosetta UNI 6592	
36	16		2DA10		Dado E autobloccante	

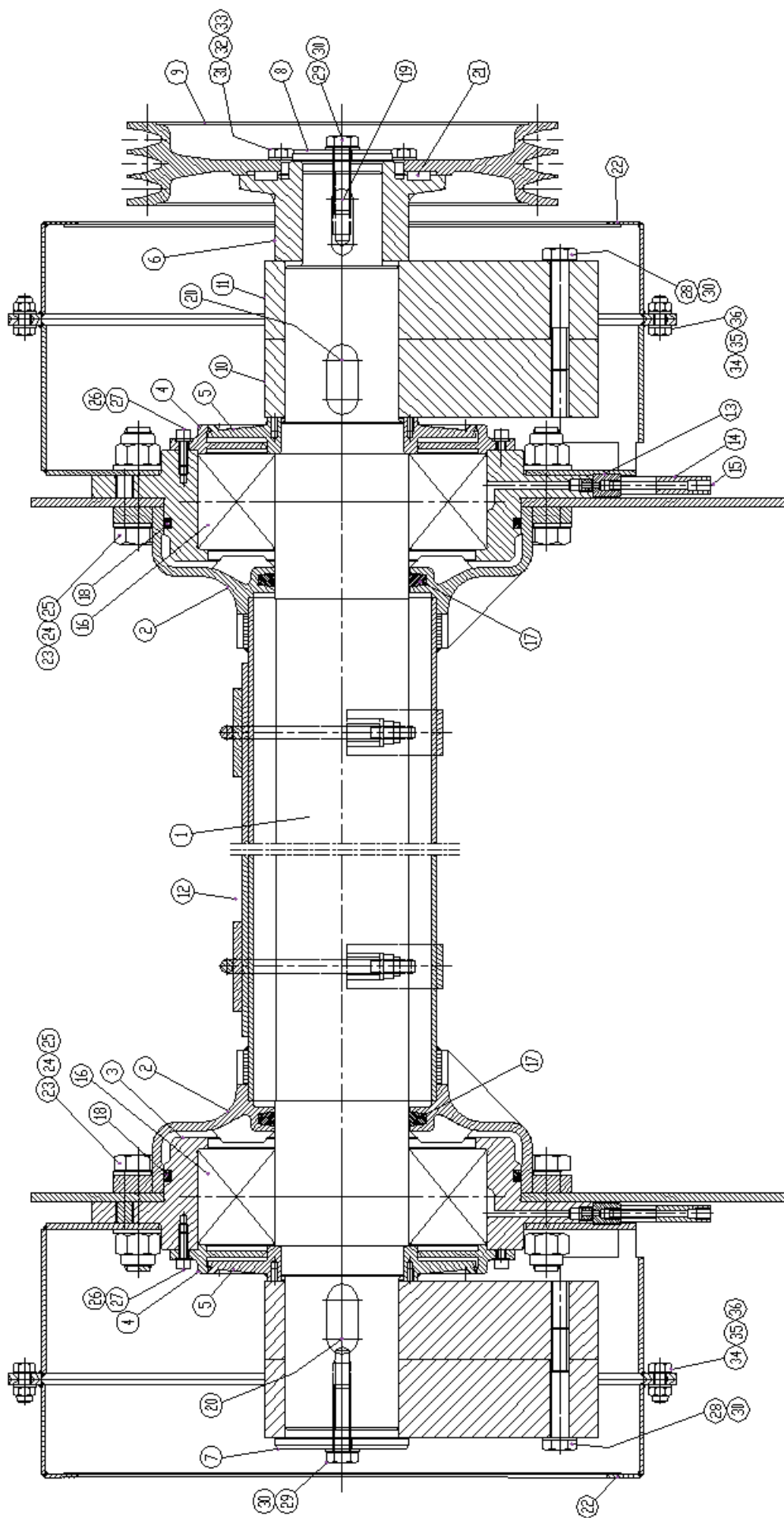
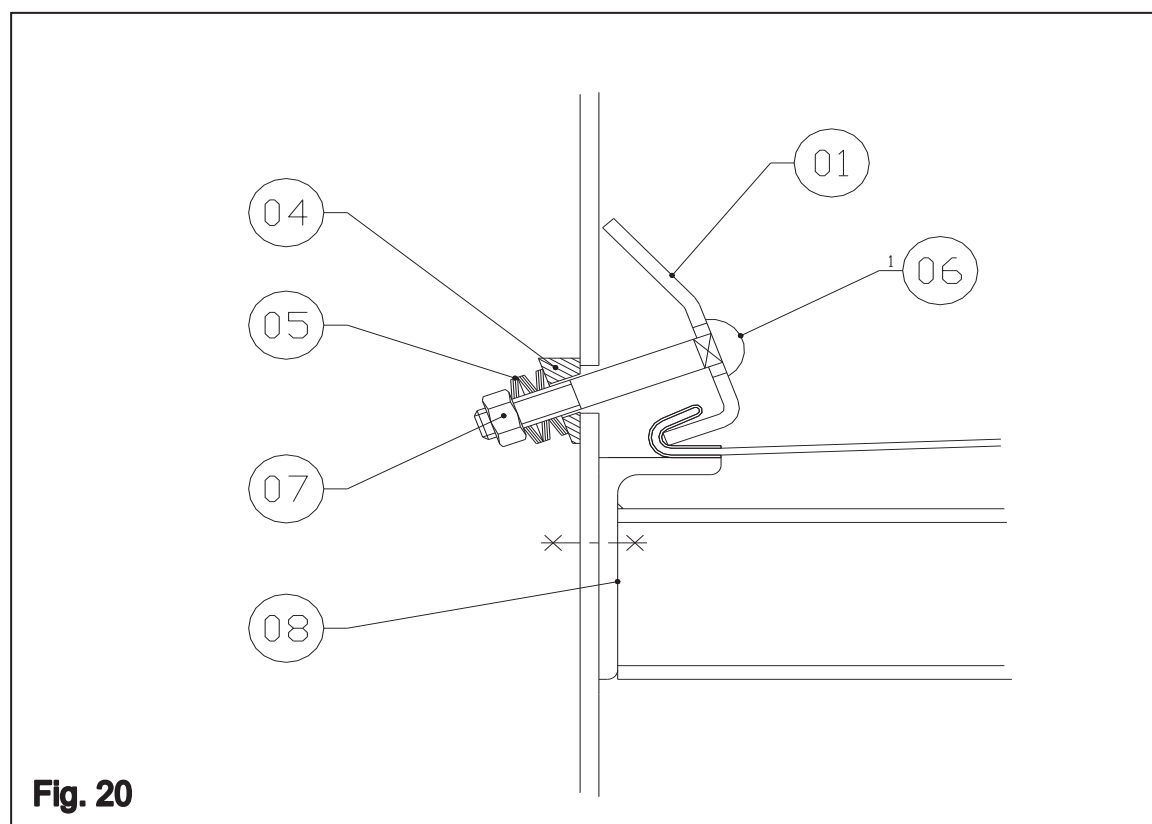
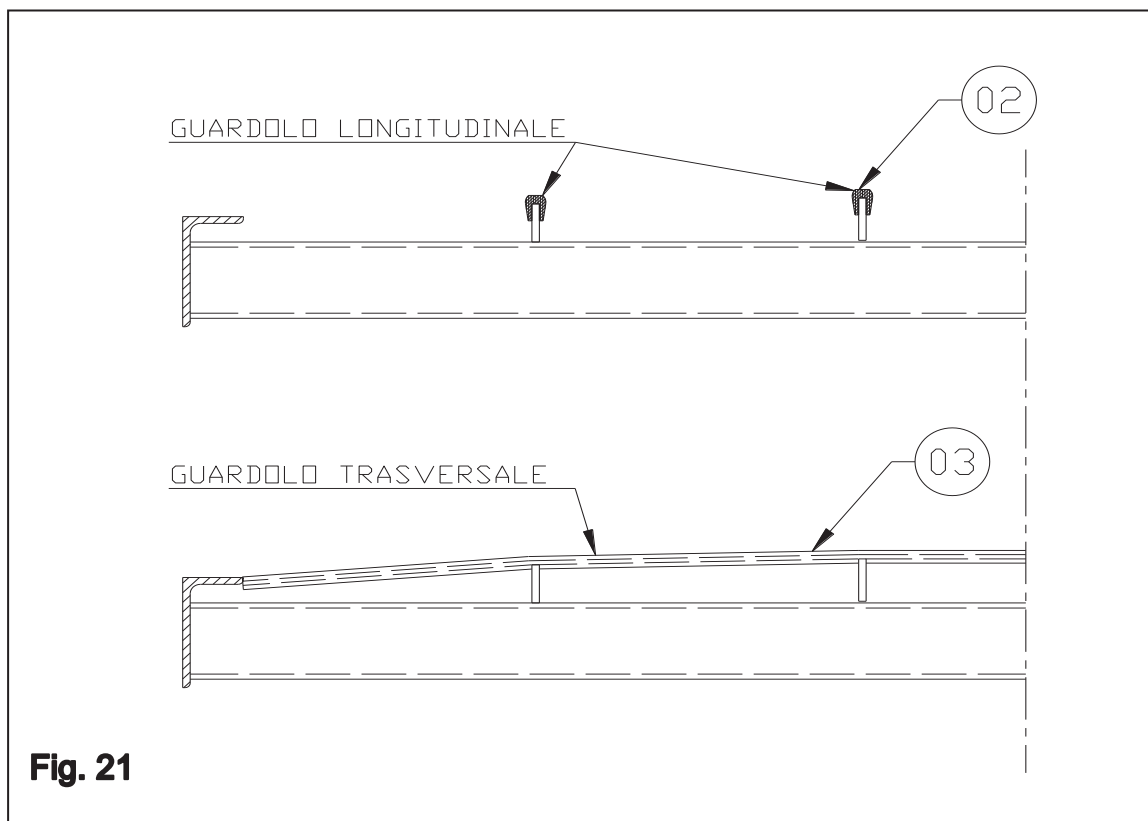


Fig. 19

Fig. 20-21 Ricambi per piani vaglianti (nel caso di reti o lamiere vaglianti)

Pos	Q.tà	Tipo di piano	codice	Denominaz.	n° disegno
1	8	Piano vagliante a semplice centinatura (reti metalliche)	VF61255527CB	Guardolo tendirete L=2,5 m.	41-1036
2	40 m		VF14000600CB	Guardolo longitudinale	41-1034
3	6 m		VF14000500CB	Guardolo trasversale	41-1035
4	40		VF65039045CB	Piastrina conica	28-1017
5	360		VF40200180CB	Molle a tazza	
6	40		VF43212180CB	Tirante di tensionamento M18	41-1039
7	40		2D18Z	Dadi di bloccaggio M18	
8	2			Piano vagliante	40-1073b





Ricambi per piani vaglianti (nel caso di reti in poliuretano)

Pos	Q.tà	Tipo di piano	codice	Denominaz.	n° disegno
		Piano vagliante per pannelli ad incastro in poliuretano			

Particolari vari

Q.tà	codice	Denominaz.	n° disegno
8	VF35022275CB	Molle sospensioni	
1	VF30020500CB	Motore elettrico	
1	VF31323146CB	Puleggia motore	
3	VF31420820CB	Cinghie	
1		Pannelli di usura mensola di carico	40-1082 b 40-1008 c

ATTENZIONE !!! L'IMPIEGO DI RICAMBI NON ORIGINALI DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA COMPORTA L'IMMEDIATO DECADIMENTO DELLA STESSA.

13.3 Consigli sull'immagazzinamento dei ricambi

Cuscinetti

Possono essere conservati nella loro confezione originale per vario tempo visto che vengono protetti all' origine con un particolare prodotto antiruggine. Importante che la confezione rimanga integra e a umidità non superiore al 60%.

I cuscinetti vanno estratti dalla confezione solo all' atto del montaggio in modo tale che non vadano a contatto con sostanze estranee, non occorre rimuovere il prodotto antiruggine, ma se entrassero a contatto con sporcizie vanno lavati con accuratezza con acqua ragia o petrolio depurato e dopo averli asciugati per bene vanno ingrassati per proteggerli dalla ruggine.

Olio per lubrificazione

Tenere l' olio sempre in recipienti ben chiusi. Usarlo con la massima cautela per evitare di inquinare con polvere, acqua o sostanze estranee. Nell' operazione di riempimento si consiglia l' uso di un filtro.

Componenti vari

I pezzi di ricambio devono essere conservati nella loro confezione originale al riparo da intemperie, dalla polvere e possibilmente in luoghi asciutti. Se si prevede un lungo periodo di immagazzinamento è bene curare maggiormente i ricambi conservandoli con rivestimento in plastica o nylon al fine di impedire infiltrazioni di umidità

ATTENZIONE !!! NON TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO POTREBBERO ESSERE DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA PRESSO IN NS. MAGAZZINO, quindi per ridurre al minimo il tempo degli arresti necessari per le eventuali sostituzioni è indispensabile avere sempre disponibili presso il Vs. magazzino alcune parti delle macchine più soggette ad usura.

13.4 Programma di manutenzione

Quantificare esattamente gli intervalli dei controlli per eventuali operazioni di manutenzione non è possibile, in quanto la modalità di impiego e le condizioni di utilizzo della macchina incidono notevolmente sugli intervalli stessi.

Indichiamo i tempi considerando un utilizzo normale della macchina:

Dopo 100 ore Controllare la rumorosità dei cuscinetti e manualmente la temperatura degli appositi carter di protezione dopo almeno due ore di funzionamento continuo. In caso di rumorosità elevata o di temperature troppo alte, con una corretta lubrificazione, è necessario sostituire il cuscinetto.

Dopo 100 ore Controllare la rumorosità dei cuscinetti e manualmente la temperatura degli appositi carter di protezione dopo almeno due ore di funzionamento continuo. In caso di rumorosità elevata o di temperature troppo alte, con una corretta lubrificazione, è necessario sostituire il cuscinetto.

Ogni 150 ore di effettivo lavoro verificare la tensione e lo stato di usura delle cinghie di trasmissione.

Ogni 250 ore controllare lo stato di usura del rivestimento antiusura della mensola di carico senza esitare nella sostituzione.

Ogni 500 ore: Controllare lo stato delle molle, se si notano rotture sostituirle immediatamente.

Ogni 500 ore controllare la tensione dei tiranti di tensionamento delle reti.

Ogni 1000 ore verificare lo stato di usura delle reti o pannelli vaglianti, una usura non omogenea può determinare un assetto non regolare della macchina.

Dopo 500 ore dal primo avviamento ed in seguito ogni 1000 ore: Controllare il serraggio di tutte le viti.

13.5 Sostituzione delle reti o lamiere vaglianti

Il fissaggio sia per le reti che per le lamiere vaglianti viene eseguito grazie a speciali guardoli in acciaio (1) e appositi tiranti ad alta resistenza (6). Ogni tirante reca nove molle a tazza (5), interposte tra il dado (7) e la piastrina conica (4) la quale appoggia sulla fiancata (Fig. 20).

Per ottenere un tensionamento efficace bisogna stringere bene il dado facendo sì che le molle a tazza combacino perfettamente.

La sostituzione delle reti o delle lamiere è semplice e agevole: basta allentare i tiranti di tensionamento (6) (vedi Fig. 20) e sfilarle dai guardoli (1) dalla parte anteriore o posteriore.

È essenziale per una maggiore durata delle reti/lamiere che siano tese bene e uniformemente, in modo tale che il piano sia rigido e non dia luogo a sensibili oscillazioni elastiche durante il suo funzionamento. I piani vaglianti sono composti da una serie di tubolari sui quali sono posizionati dei piatti sui quali sono centinati altri piatti protetti da uno speciale guardolo in gomma, in modo da non usurare le reti. Detti guardoli vanno sostituiti ogni qualvolta si notino usure o indurimenti.

13.6 Sostituzione dei pannelli

I pannelli sono bloccati su appositi piani vaglianti tramite una serie di incastri, l'elasticità del poliuretano consente ai pannelli di adattarsi agevolmente e di essere montati ed estratti con facilità.

Esistono molteplici soluzioni per gli allestimenti con pannelli con relativi fissaggi. Si possono fissare a pressione con incastri oppure fissati con cunei laterali e fissati centralmente con vite filettate.

13.7 Sostituzione delle molle

Le molle vanno controllate periodicamente senza esitare nella sostituzione delle stesse nel caso rotte.

Per eseguire la sostituzione di una molla occorre rimuovere la protezione in gomma, smontare gli ammortizzatori, il carter cinghie e sollevare leggermente il corpo vaglio dal lato interessato per consentire alla molla di fuoriuscire dalle sedi (per il sollevamento vedere capitolo 10).

Riposizionare la molla nuova nella sede ricavata sul telaio di base.

Abbassare il corpo vaglio facendo attenzione che la molla vada ad incastrarsi nelle apposite sedi poste sia sul telaio di sostegno che sulle mensole sospensioni.

Rimontare il carter cinghie, gli ammortizzatori e le protezioni per le molle.

Il vaglio ritornerà in assetto non appena verrà messo nuovamente in marcia. Se ciò non avvenisse verificare nuovamente il posizionamento delle molle rispetto le sedi.

N.B. : ACCERTARSI SEMPRE CHE LE MOLLE SOSTITUITE SIANO UGUALI A QUELLE DA SOSTITUIRE

13.8 Sostituzione protezioni antiusura mensola di carico

Pulire le lamiere antiusura eliminando eventuali incostrazioni di materiale e liberare le sedi delle viti.

Svitare le viti di bloccaggio e togliere le lamiere usurate .

Pulire la superficie di contatto della mensola di carico e rimontare le nuove lamiere antiusura serrando bene le viti di bloccaggio.

13.9 Sostituzione cuscinetti vibratore



QUESTA E' UN OPERAZIONE DA ESEGUIRE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO E FACENDO LA MASSIMA ATTENZIONE.

Lo smontaggio ed il montaggio dei cuscinetti deve essere eseguito in ambiente assolutamente non polveroso; è quindi necessario fare particolarmente attenzione quando le operazioni vengono effettuate all'aperto direttamente in cantiere curando che tutte le parti utilizzate siano perfettamente pulite (vedere Fig. 19).

- Smontare il carter di protezione delle cinghie, le cinghie (dopo aver allentato le slitte di tensione del motore elettrico) e la puleggia **9** agendo sulla vite **29**.
- Smontare il coperchio del carter di protezione delle masse **22**.
- Sfilare la massa esterna **11** e la massa interna **10**.
- Sfilare il disco di tenuta **5**.
- Svitare le viti che bloccano il coperchio del cuscinetto **4**.
- Posizionare due viti negli appositi fori filettati del coperchio **4** allo scopo di estrarlo dalla propria sede. Ruotare in senso orario **in sequenze di mezzo giro cadauna** le viti, in modo da mantenere il coperchio parallelo all'asse durante l'estrazione.
- Svitare le viti che fissano la scatola del cuscinetto **3** alle fiancate avendo cura di lasciare montate almeno due viti senza dado, affinché non abbia a cadere il tubo distanziale e togliere i carter di protezione delle masse.
- Posizionare quattro viti negli altrettanti fori filettati praticati sulla flangia della sede della scatola cuscinetto ed estrarla dal proprio alloggiamento ruotare in senso orario

,in sequenze "a croce" di mezzo giro cadauna, le quattro viti, in modo da mantenere la sede parallela all'asse durante l'estrazione.

- Estrarre il cuscinetto **16** dalla sede **3**. Avendo cura di non sforzarlo, al fine di non danneggiare la sede.
- Tutte le parti meccaniche smontate devono essere accuratamente lavate con adeguato solvente (tipo Tricloroetilene o similare) e controllate. Anche l'albero dovrà essere lavato e controllato specialmente nella zona di alloggiamento del cuscinetto. Eventuali corpi estranei all'interno del vano del cuscinetto possono provocarne il danneggiamento.
- Sostituire eventualmente la tenuta **18** e la guarnizione di feltro **17** ove ci fosse accumulo di grasso fra tubo di protezione **2** ed albero **1**.
- Togliere il cuscinetto o i cuscinetti nuovi dall'imballo, lasciare il protettivo antiruggine sul cuscinetto salvo che sulle superfici del diametro esterno e del foro. Pulire tali superfici con acqua ragia ed asciugarle con un panno privo di sfilaccature.
- Prima di montare il cuscinetto ungere la sede con un olio a bassa viscosità. Non applicare mai colpi direttamente sul cuscinetto. Usare sempre un tondo di bachelite di diametro adeguato, perché altrimenti gli anelli potrebbero danneggiarsi irreparabilmente, la gabbia rovinarsi e frammenti metallici staccarsi e dar luogo a danneggiamenti appena il cuscinetto è messo in funzione. Non applicare sforzi sull'anello interno quando si monta l'anello esterno nella sede perché le piste e i corpi volventi possono essere facilmente danneggiati.
- Montare la scatola porta cuscinetto nella sua sede serrando aiutandosi con i bulloni di fissaggio. Posizionare il carter di protezione masse e fissare quindi i bulloni **23**.
- Se le viti e i dadi smontati sono danneggiati è necessario sostituirli.
- Riempire di grasso i labirinti del coperchietto **4** del cuscinetto e montarlo nella sua sede fissandolo con le viti **26**.
- Montare le masse eccentriche e fissarle con l'apposita vite.
- Montare il coperchio del carter masse.
- Montare la puleggia e le cinghie verificandone la corretta tensione. Rimontare il carter cinghie.
- Ingrassare i cuscinetti seguendo quanto indicato al punto 13.10.

13.10 Lubrificazione

E' fondamentale per consentire una lunga vita dei cuscinetti e per evitare un oneroso fermo macchina.

Sulla macchina sono montati 2 cuscinetti nei quali ruota l'albero del vibratore per cui i punti di lubrificazione sono 2, posizionati alle estremità dell'albero del vibratore stesso.

L'accesso all'ingrassatore posizionato sul lato della puleggia condotta e consentito dal foro praticato sul carter di protezione delle cinghie.

I cuscinetti vanno lubrificati di norma ogni **50** ore ca. di effettivo funzionamento usando grasso al sapone di litio, consigliamo grasso tipo “**MOBILGREASE HP222**” o equivalenti. Evitare l'introduzione di eccessiva quantità di grasso per non provocare il surriscaldamento dei cuscinetti.

A titolo puramente indicativo la quantità di grasso da introdurre in ciascun cuscinetto è di **20** grammi circa ogni rilubrificazione.

Prima di introdurre il grasso pulire accuratamente le testine degli ingrassatori.

Tenere il grasso in recipienti ben chiusi ed usare la massima cura nel maneggiarlo, per evitare di inquinare con polvere, acqua o altro.

Quantità di grasso per n°1 cuscinetto (al montaggio):

VIBRATORE	Tipo 100	Tipo 120	Tipo 150
VSG 1500 x 3000		~350 g	

N.B. : grasso consigliato MOBILGREASE HP222 (o equivalente).

14 Inconvenienti e rimedi

INCONVENIENTI	POSSIBILI CAUSE E RIMEDI
Il Vaglio non si avvia	Verificare che ci sia tensione sulla linea. Verificare l'esattezza dei collegamenti. Verificare che il motore non sia in corto circuito nel qual caso contattare la C&B due divisione Vibro fer. Verificare che non ci siano ostacoli che si oppongano al movimento del vaglio e nel caso rimuoverli.
Il Vaglio è rumoroso	Verificare che tutti i bulloni siano serrati ed integri ed eventualmente sostituirli. Verificare l'integrità dei cuscinetti del vibratore. Verificare il livello di olio del vibratore. Verificare che le reti o le lamiere siano ben tese.
Il Vaglio oscilla in modo anomalo O il materiale tende ad andare su un lato	Verificare la posizione delle masse che sia la stessa su entrambe i lati del vaglio. Verificare il corretto posizionamento delle molle. Verificare l'integrità delle molle. Verificare che il vaglio sia libero di oscillare in tutte le direzioni. Verificare che le cinghie di trasmissione non siano troppo tese. Verificare che il vaglio sia posizionato in piano.
L'intensità di vibrazione è scarsa	Le masse sono troppo aperte, stringerle. Aumento del peso del vaglio dovuto a modifiche o alla presenza di una crosta di materiale. Il vaglio è stato utilizzato per un carico oltre le proprie possibilità, contattare in Ns. Ufficio Tecnico.
Il materiale stenta ad avanzare	Verificare la posizione delle masse ed eventualmente modificare l'ampiezza di vibrazione.

Il vaglio non seleziona bene	Verificare l'integrità delle reti o dei pannelli. La quantità di materiale da trattare è eccessiva.
I cuscinetti scaldano eccessivamente o sono rumorosi	Verificare l'integrità dei cuscinetti. Verificare la corretta lubrificazione dei cuscinetti. E' stato utilizzato un lubrificante non corretto.
Il vibratore stenta ad entrare a regime	Verificare che le masse siano libere di ruotare. Verificare che l'impianto elettrico sia adeguato al tipo di assorbimento del vaglio.
Le cinghie slittano in partenza	Verificarne la tensione. Verificare lo stato di usura e nel caso sostituirle.
Le cinghie oscillano eccessivamente	Verificare il centraggio della puleggia.

15 Messa fuori servizio

In caso di messa fuori servizio, anche temporanea della macchina si raccomanda di seguire le procedure descritte nei paragrafi seguenti, anche nel caso in cui il Vaglio non venga disinstallato.

15.1 Immagazzinamento

Scollegare la macchina dalla linea di alimentazione elettrica.

Provvedere alla pulizia completa, eliminando residui di materiale e polvere.

Eseguire tutti i controlli indicati al punto 12.4.

Lubrificare i cuscinetti dei vibratori (dove necessario).

Se il Vaglio viene spostato dal punto di installazione seguire le procedure per la messa in opera indicate al punto 10.2.

Proteggere la macchina mediante un telo impermeabile.

15.2 Fine utilizzo macchina - rottamazione - riciclaggio.

Una volta che la macchina giungerà alla fine del servizio e si renderà necessario smantellarla tenere conto di quanto segue:

- ◇ La macchina è composta da acciaio al carbonio, ghisa, alluminio e rame, asportare le parti in gomma e resina , ed avviarla al riciclaggio.
- ◇ Si raccomanda di non disperdere nell'ambiente gomma, grasso di lubrificazione, solventi e nessuna altra sostanza, come disposto dalla legislatura vigente.

16 Garanzie ed assistenza

16.1 Garanzie

La C&B due divisione Vibro fer, garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei materiali venduti obbligandosi, durante il periodo di garanzia più avanti descritto, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di fabbricazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizie o negligenze del Cliente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da sovratensioni oltre i limiti di norma sulle linee di alimentazione, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da casi fortuiti di forza maggiore e dalla inosservanza delle norme di manutenzione previste dal presente "Manuale di Uso e Manutenzione"

Verificandosi difetti coperti da garanzia la "Vibro fer" assume il solo obbligo di riparare o sostituire le parti difettose riservandosi la scelta tecnica del tipo di intervento.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla messa in servizio, ed il cliente deve segnalare eventuali difetti entro 8 giorni dal riscontro degli stessi, ai sensi dell'Art. 1495 C.C. e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati per qualsiasi ragione messi in servizio; comunque detta garanzia non si protrarrà oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione.

Ogni intervento di garanzia rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente.

Qualora, a titolo di garanzia, si renda necessario l'intervento di ns./ personale sul posto, per tale intervento saranno addebitate al cliente le spese vive e cioè: spese di viaggio, trasferta, ore di viaggio (Tariffe ANIMA e/o ANIE vigenti alla data), spese di trasporto materiali con la esclusione delle sole ore impiegate per la esecuzione del lavoro di "garanzia".

Per i lavori da eseguirsi sul posto, il Cliente dovrà apprestare a sua cura e spese al personale della Vibro fer, tutti i mezzi ed il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, elettriche, idrauliche, murarie, di fabbro, falegname, ecc.

Nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale l'apparecchiatura sia rimasta inoperosa, né egli potrà pretendere risarcimento ed indennizzi per spese per danni diretti o indiretti.

Le parti sostituite restano di proprietà della Vibro fer.

Tutti i trasporti relativi alle operazioni da eseguire in "garanzia" hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Cliente.

La ns./ garanzia non copre le parti ed i materiali soggetti a normale usura di lavoro o a rischio di lacerazione (wear & tear).

Richiesta di personale - E' buona norma da parte dell'utente precisare con chiarezza e ricchezza di particolari gli inconvenienti della macchina, in modo che si possa intervenire subito con il personale più idoneo e con il materiale strettamente necessario.

Indicare sempre il tipo di macchina ed il numero di serie della stessa riportato sia sulla targhetta identificativa della macchina e sia sulla presente istruzione.

Richiesta di pezzi di ricambio - Per ridurre al minimo il tempo degli arresti necessari per le eventuali sostituzioni è indispensabile avere sempre disponibili in magazzino alcune parti delle macchine più soggette ad usura.

Per rendere più rapida e sicura la richiesta dei pezzi di ricambio l'Utente dovrebbe indicarci come segue i dati della richiesta:

- 1) La denominazione della macchina.
- 2) Il numero di serie della macchina.
- 3) La quantità dei pezzi di ricambio.
- 4) La denominazione dei pezzi.
- 5) Il codice numerato dei pezzi (*) (quando esiste, ricavabile dalla presente istruzione).
- 6) Il numero distintivo della presente istruzione.

Diamo qui di seguito un esempio della designazione da noi preferita:

VAGLIO VIBRANTE:	VSS 1,5 x 5,0 III
Numero di matricola:	21.06/0119
n° 2 Cuscinetti Vibratore codice n°:	VF34232400CB
Istruzione n.:	V.0119

La quantità dei pezzi da ordinare deve essere decisa dall'Utente, secondo le proprie possibilità, necessità e vedute.

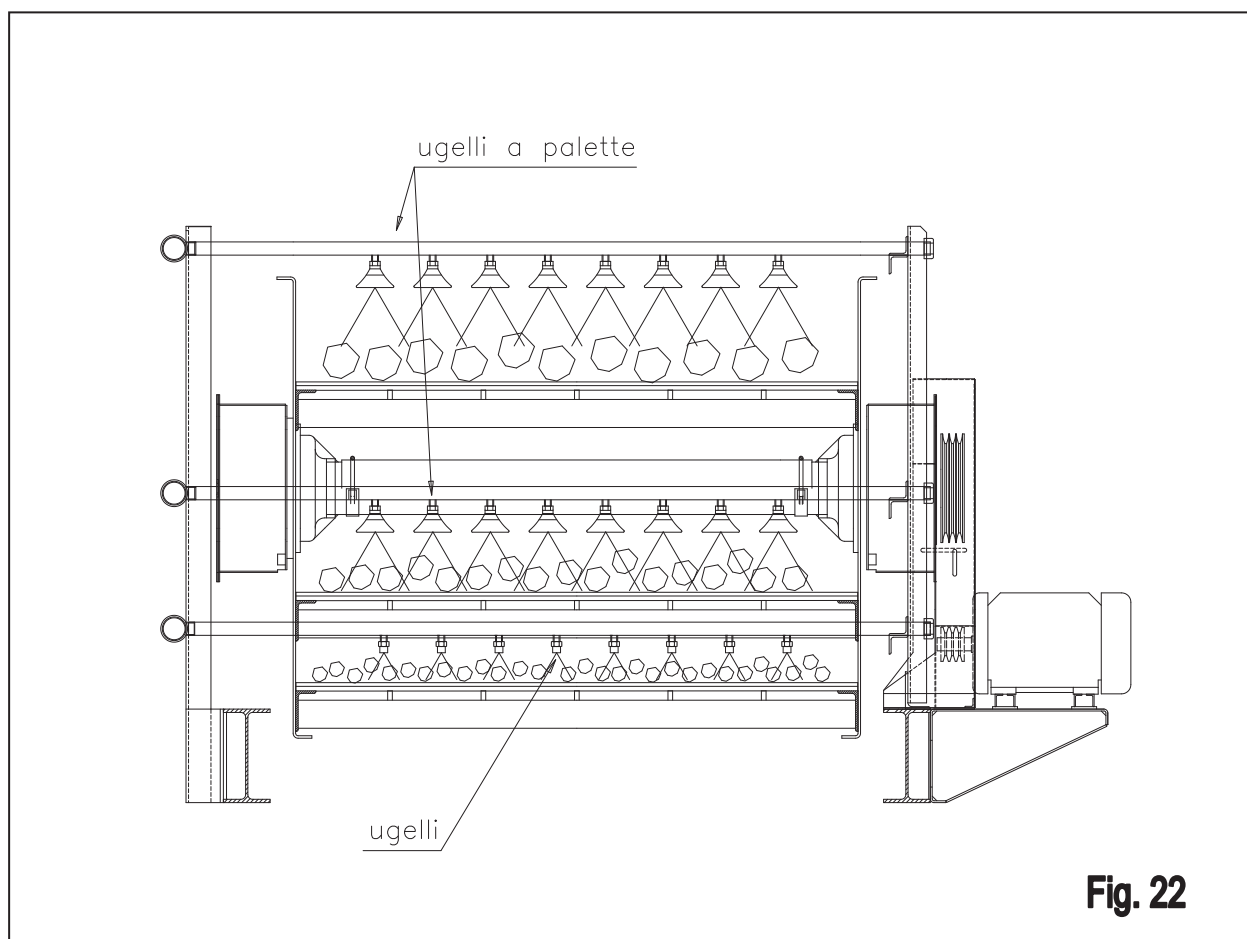
(*) Indicare il codice dei pezzi aiuta a rendere più rapida la ns. fornitura degli stessi.

A titolo di orientamento la quantità effettivamente esistente in ogni macchina è indicata nelle liste dei pezzi di ricambio, a lato di ogni pezzo di ricambio consigliato. Qualche volta la quantità è indicata, per esempio: 2+2, significa che il particolare in oggetto è presente 2 volte in forma destra e 2 volte in forma sinistra. Questa espressione deve essere ripetuta anche nella designazione della richiesta dei pezzi di ricambio.

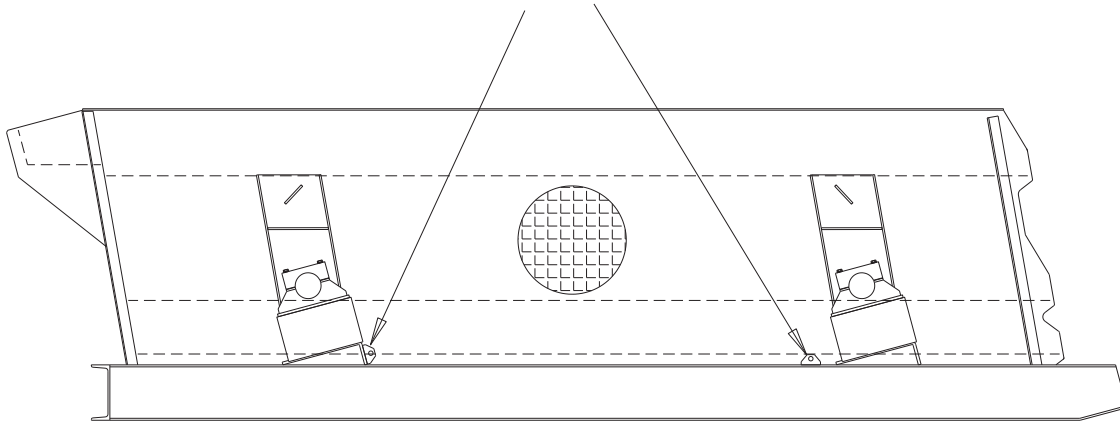
16.3 Impianto di lavaggio (dove previsto)

Il vaglio può essere dotato di un impianto di lavaggio materiale, sopra ogni piano del vaglio vengono posti dei tubi docciaanti equipaggiati con ugelli a palette in poliuretano o ugelli in ottone che permettono il lavaggio del materiale.

Per i consumi, che variano a seconda della pressione utilizzata (0,5÷3 bar), vedere scheda tecnica.



17 Etichettatura di imballo



PESO MACCHINA COMPLETA = 5220Kg.

ANCORARSI SOLTANTO NEI PUNTI INDICATI DALLE FRECCIE.

PROTEGGERE DAGLI URTI.

PROTEGGERE CON UN TELO IMPERMEABILE.

18 Programma di manutenzione

Ogni 50 ore

Ingrassaggio cuscinetti								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 100 ore

Rumorosità cuscinetti								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 150 ore

Verifica cinghie trasm.								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 200 ore

Tensione cinghie trasm.								
Usura rivest. davanzale								

Ogni 500 ore

Serraggio bulloneria.								
Verifica molle								
Tensionamento reti								

Ogni 1000 ore

Usura reti o pannelli vagl.								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 50 ore

C&B due divisione Vibro fer	Manuale n. V.0119	Pag. 52 di 53
------------------------------------	-------------------	---------------

(spazio riservato per data e firma dell' operatore)

Ingrassaggio cuscinetti								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 100 ore

Rumorosità cuscinetti								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 150 ore

Verifica cinghie trasm.								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ogni 200 ore

Tensione cinghie trasm.								
Usura rivest. davanzale								

Ogni 500 ore

Serraggio bulloneria.								
Verifica molle								
Tensionamento reti								

Ogni 1000 ore

Usura reti o pannelli vagl.								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(spazio riservato per data e firma dell' operatore)

C&B due divisione Vibro fer	Manuale n. V.0119	Pag. 53 di 53
------------------------------------	-------------------	---------------



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Piazza la Piave 1
Tel. 04228862-886241
Fax 0422773371

PROVINCIA DI TREVISO

P. IVA 00638210260
Cod. fisc. 83001090261

Medaglia d'Oro al Merito Civile
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
commercio@comune.nervesa.tv.it

Identificativo marca da bollo
Nr. 01150504666498
Del 08.10.2018

Prot. n. 14625

AUTORIZZAZIONE N. 01/2019

AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO D.Lgs. 11.2.1998 nr. 32

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA EDILIZIA PRIVATA SUAP

VISTA la domanda di collaudo quindicennale di impianto privato di distribuzione carburanti acquisita al prot. n. 14625 in data 30.10.2018, presentata dalla Ditta:

Ragione sociale	NERVESIA INERTI SPA						
Indirizzo	via MADONNETTA		nr. 18	barr.	scala	piano	int.
Località	CAP 31040	Comune NERVESA DELLA BATTAGLIA					Prov. TV
Codice Fiscale	00614800266		partita I.V.A.		01104710262		
CCIAA Reg.Imprese	nr. 00614800266		data 11.03.2015			Prov. Treviso	
Tel. 0422 720064	fax		e-mail		nervesainerti@legalmail.it		

PRESO ATTO che relativamente all'impianto:

- è stata rilasciata concessione edilizia n. 147/2001 in data 26.04.2002, da parte dell'Ufficio Urbanistica di questo Comune;
- è stata rilasciata autorizzazione all'installazione di impianto di distribuzione gasolio ad uso privato in data 2 maggio 2002, prot. n. 3850;
- è stato effettuato verbale di collaudo, con esito favorevole, in data 15 dicembre 2003, dando alla ditta delle prescrizioni, alla quale la medesima provvedeva ad ottemperare, giusta autocertificazione pervenuta in data 19.01.2004;
- è stata presentata comunicazione tramite UNIPASS in data 28.12.018, e protocollata in data 03.01.2019 al n. 122, con la quale la ditta Nervesa Inerti SPA ha comunicato il potenziamento dell'impianto, allegando perizia giurata asseverata attestante la conformità dell'impianto a tutte le normative edilizie, ambientali, e di pubblica sicurezza

VISTA la regolarità della documentazione acquisita agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio Edilizia Produttiva;

VISTO il Decreto Legislativo 11.2.1998 nr. 32;

VISTA la Legge Regionale 23.10.2003 nr. 23;

VISTO il Piano Regionale Carburanti approvato con D.G.R. 26.05.04 nr.1562;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Collaudo, redatto, a seguito sopralluogo, in data 9 gennaio 2019;

RILASCIA alla Ditta:

Ragione sociale **NERVESA INERTI SPA**
come sopra specificata,

**AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
PER L'ESERCIZIO
DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO**

installato in questo Comune

località **NERVESA DELLA BATTAGLIA** via **MADONNETTA** nr. **18**

presso la sede aziendale su indicata, per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà della ditta richiedente stessa, e composto come segue:

COLONNINE DI EROGAZIONE						
n.	Marca	Modello	Matricola o serie MD	Carburante	Tipo (*)	Collegato al serbatoio nr.
1	AMA SPA	BOX 8K	391	GASOLIO	S	AMA SPA MART. 737
2						
3						

(*) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata.

Gli erogatori distinti con i nn.		sono abilitati al self-service pre-payment con dispositivo NO	
marca	modello	matricola nr.	

SERBATOI							
n.	Capacità settore (mc)	Capacità totale (mc)	Prodotto	Marca e tipo	Matricola	Doppia camera	Note
1	8,00	8,00	GASOLIO	AMA SPA	737	NO	
2							
3							
4							
5							
6							

n. 01 deposito di oli esausti in un serbatoio della capacità di mc. 01, all'interno del magazzino in apposito bacino di contenimento.

Oli Lubrificanti

E' consentita la detenzione, di oli lubrificanti, in confezioni originali sigillate nell'apposito magazzino annesso **per un quantitativo massimo di 01 mc.**

Per cui la capacità complessiva dell'impianto risulta di **9 mc.**, a parte l'olio esausto.

PRESCRIZIONI

- divieto di cessione del carburante e del lubrificante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
- provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle competenti autorità e comunque previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e prevenzione incendi

●	divieto di apportare modifiche all'impianto senza le necessarie autorizzazioni e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata
●	consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativo all'attività dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo dell'impianto medesimo

La presente autorizzazione non ha scadenza, tuttavia, per la continuità dell'esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs nr. 32/98 e dell'art. 9, comma 2, della L.R. 23/2003, l'impianto dovrà essere sottoposto a verifica non oltre **quindici anni** dal precedente collaudo generale avvenuto il **9 gennaio 2019**.

Nervesa della Battaglia, 11 gennaio 2019

Il Responsabile della 2^a Area Tecnica
Edilizia Privata – SUAP - Commercio
Ballarin geom. Fabrizio

**Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005, e s.m.i.*

NERVESA INERTI S.p.a.

OGGETTO:

“ELAB_20_Risposta alle integrazioni”

- SCRITTURA PRIVATA -

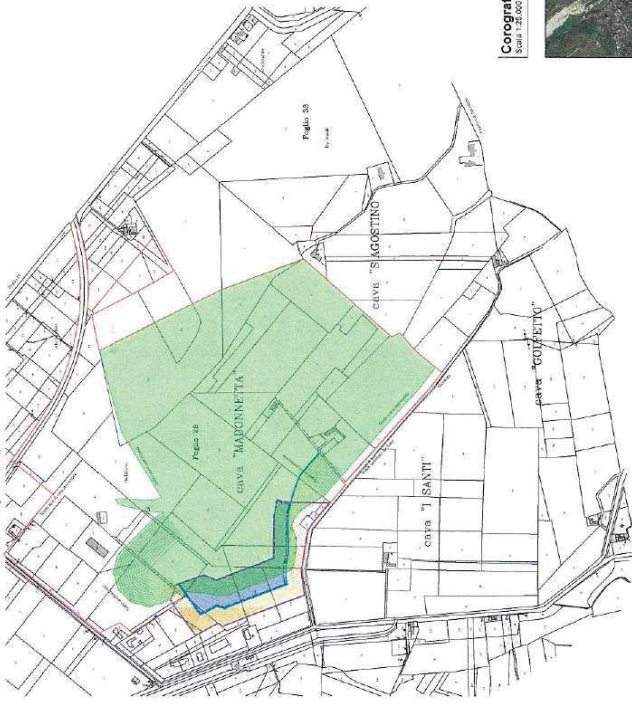
OMISSIS

da pag. 158 a pag. 161

Estratto Mappa catastale con Area Impianto

Scala 1:5.000

Comune di Nervesa Della Battaglia - Fogli 28 e 33



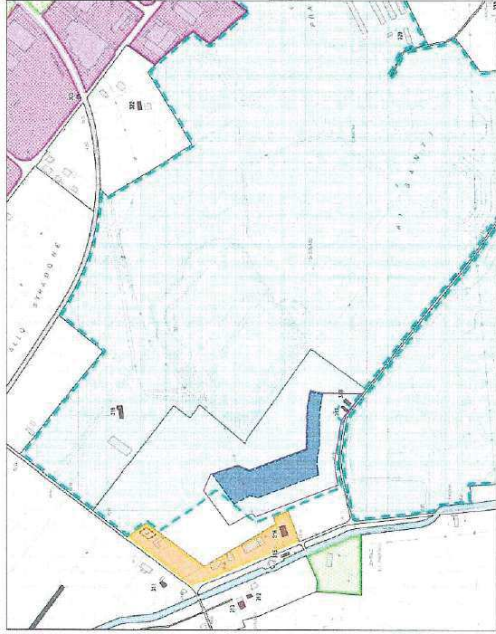
CTR del 2004 con Area Impianto

Scala 1:5.000



Estratto PI variante n.6 del 2019 Comune di Nervesa della Battaglia

Scala 1:10.000



Corografia dell'area

Scala 1:10.000



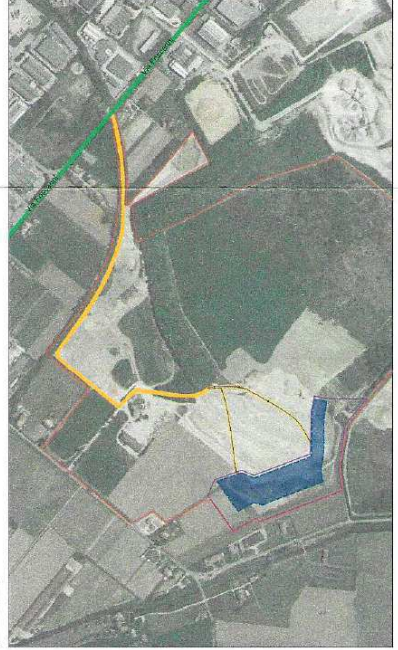
Ortofoto con Area Impianto

Scala 1:10.000



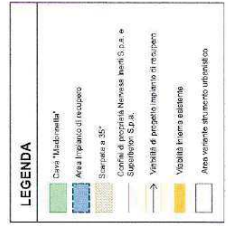
Ortofoto con Viabilità

Scala 1:10.000



Estratto di Mappa con Inquadramento

Scala 1:10.000



SUPERBETON S.p.A.

Via IV Novembre, 18

31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

LEGENDA PI variante n.6	
Area Impianto di Invasione	Area Impianto di Invasione
Strada a 35°	Strada a 35°
Cava di proprietà Nervesa Inerti S.p.A.	Cava di proprietà Nervesa Inerti S.p.A.
Superbeton S.p.A.	Superbeton S.p.A.
Visuale di proprietà impianto di recupero	Visuale di proprietà impianto di recupero
Visuale Invece sistema	Visuale Invece sistema
Area vincente al centro antipodico	Area vincente al centro antipodico

Unità di Misura Quota: metri s.l.m. m.

Prodotto da:

NERVESA INERTI S.p.A.

Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula (TV)

tel. 0422 702244

fax 0422 702245

E-mail: info@nervesa-inerti.it

Internet: www.nervesa-inerti.it

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Prodotto da:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all'allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

a) "rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione": i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;

b) "altri rifiuti inerti di origine minerale": i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;

c) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

c-bis) "aggregato riciclato": aggregato risultante dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

c-ter) "aggregato artificiale": aggregato di origine minerale derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

d) "aggregato recuperato": aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

e) "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

f) "produttore di aggregato recuperato" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;

g) "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5;

h) "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'allegato 1.

Articolo 4

Scopi specifici di utilizzabilità

1. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Articolo 5

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n.152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (Fir).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Ogni sei mesi, il produttore di aggregato recuperato invia all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente le dichiarazioni sostitutive redatte per ciascun lotto nel semestre precedente. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni a far data dall'invio all'Autorità Competente, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802 anche avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno a far data dall'invio periodico cumulativo delle dichiarazioni di cui al comma 2 che ne attesta la relativa produzione. Per le verifiche di conformità e idoneità di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932- 1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6

Sistema di gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato si dota di un sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

2. Nel periodo di decorrenza utile all'adeguamento di cui al comma 1, i produttori di aggregato recuperato continuano ad operare in conformità alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1 e fino all'efficacia dell'aggiornamento della comunicazione o del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio aggiornato, i materiali precedentemente prodotti possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

4. A seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento delle autorizzazioni o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto.

Allegato 1

(Articolo 3)

a) rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti): 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti): 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema gestione ambientale.

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

la macinazione,

la vagliatura,

la selezione granulometrica,

la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3 o si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 e Tabella 2 a) a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).

I valori limite di concentrazione indicati nella prima colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella seconda colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella Tabella 2 a) si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 del presente decreto.

Tabella 2 – Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo	
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)			
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50
Sommatori organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)			
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10
Benzo(k,)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10
Benzo(g, h, i,)perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10

Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Dibenzo(a,h)pirene.	Mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Dibenzo(a,h) antracene	Mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10
Indenopirene	Mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5
Pirene	Mg/kg espressi come sostanza secca	5	50
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) *Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33- Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

(4) *Ove non definito da standard tecnici applicabili.*

Tabella 2 a) - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Valore limite
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 ¹
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO ₃	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15

1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla NTC 2018 con classe di resistenza C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802 e la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2.

Tabella 3 – Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1

Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
PH		5,5 < > 12,0

e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato

In tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

Tabella 4 – Norme tecniche per certificazione Ce

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

Allegato 2

(Articolo 4)

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento.
- i) Produzione di cemento¹.

Tabella 5 – Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate		
Realizzazione del corpo del rilevato		
Realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali		
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali		
Realizzazione di strati accessori		
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2

¹ A far data della pubblicazione della normativa tecnica di riferimento UNI EN 197-6 sugli aggregati recuperati per l'utilizzo specifico e a condizione che nella stessa siano definiti puntualmente e espressamente i valori limite di concentrazione da applicare ai lotti di aggregato recuperato.

Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Non ci sono norme da indicare per l'idoneità tecnica degli aggregati riciclati per l'uso specifico, ma si potrebbero richiamare i parametri della Tabella 2a dell'Allegato 1

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Allegato 3

(Articolo 5)

Dichiarazione di conformità